

205.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	12290	MAZZOLA	12311
Missione	12289	MENICACCI	12306
Disegni di legge:		PAPA	12292
<i>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)</i>	12322	TRANTINO	12316
<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	12290	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		<i>(Annunzio)</i>	12289
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (<i>urgenza</i>) (864)	12290	<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	12290
PRESIDENTE	12290	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
BENEDETTI GIANFILIPPO	12295	PRESIDENTE	12322
CAROLI	12290	BORROMEO D'ADDA	12322
		Corte dei conti (Trasmissioni)	12289
		Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	12289
		Petizioni (Annunzio)	12290
		Ordine del giorno della seduta di domani	12322

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,30.

GUNNELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, il deputato Rizzi è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE MARZIO ed altri: « Provvedimenti per il risanamento igienico urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città di Bari » (2662);

BIRINDELLI ed altri: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato » (2663);

LAFORGIA ed altri: « Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città vecchia di Bari » (2664);

GIANNINI ed altri: « Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città vecchia di Bari » (2665);

LAFORGIA ed altri: « Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, recanti provvidenze creditizie in favore dell'artigianato » (2666).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 14 gennaio 1974 copia delle sentenze nn. 2 e 4 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 380 del codice di procedura civile nella parte in cui consente l'assistenza del procuratore generale della Corte di cassazione alla deliberazione in camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore generale è attivamente o passivamente legittimato come parte (doc. VII, n. 245);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, lettera c, della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'articolo 5, lettera c del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'articolo 215 del codice penale militare di pace quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione (doc. VII, n. 247).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, per gli esercizi 1970, 1971 e 1972 (doc. XV, n. 46/1970-1971-1972).

Il Presidente della Corte dei conti ha altresì trasmesso la determinazione e la rela-

tiva « Nota introduttiva » a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con la quale si riferisce il risultato del controllo della Corte stessa sulla gestione finanziaria degli enti pubblici che operano nel settore dell'edilizia (doc. XV-bis, n. 4).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

GUNNELLA, Segretario, legge:

Zingali Gaetano, da Catania, chiede la estensione del riconoscimento di cui alla legge 5 maggio 1971, n. 172, a tutti i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento (90);

Biondi Giuseppe, da Catania, chiede una norma di interpretazione autentica della legge 4 marzo 1971, n. 605, in ordine al requisito della idoneità per la partecipazione al concorso per soli titoli a posti di preside previsto da tale legge (91);

Campani Gian Carlo e altri cittadini della frazione di Grassina del comune di Bagno a Ripoli (Firenze) chiedono provvedimenti per il finanziamento della costruzione della nuova scuola nella frazione suddetta (92).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa, con il parere della II e della V Commissione:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974 » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2639).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla VII Commissione (Finanze e tesoro) di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento,

sono quindi trasferite in sede legislativa anche le seguenti proposte di legge, vertenti su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge n. 2639, testé assegnato alla Commissione stessa in sede legislativa:

TRIVA ed altri: « Provvedimenti straordinari per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali » (urgenza) (1169);

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974 » (2268).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere annunciato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

« Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato » (1809); **BOFFARDI INES:** « Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatorio di musica di Stato » (402) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (urgenza) (864).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

È iscritto a parlare l'onorevole Caroli. Ne ha facoltà.

CAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il mio intervento, che sarà brevissimo, vuole essere solo una testimonianza della validità delle indicazioni politiche che sono contenute nel disegno di legge che stiamo esaminando. Credo che una delle cause della crisi che travaglia la giustizia italiana sia rappresentata dalla lentezza

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

za esasperante che possiamo constatare nella definizione dei procedimenti penali, dal carico eccessivo di processi che grava sul singolo ufficio giudiziario, da un sistema procedurale che offre infinite possibilità di deviazioni dal canale che conduce all'accertamento rapido della verità. L'attuale procedura consente, anzi, vorrei dire, incoraggia il ricorso a svariati espedienti che in apparenza possono sembrare collegati con una più efficace difesa dell'imputato, ma che in realtà finiscono con l'imbastardire i mezzi istruttori con una serie di cavilli formali ed inquinanti, che possono ritorcersi a danno dell'imputato medesimo e, in ultima analisi, finiscono con il compromettere l'obiettivo individuazione delle responsabilità penali. La pena è efficace ed assolve alla sua funzione educativa di pronta risposta al turbamento della coscienza popolare quando viene tempestivamente applicata, quando si avverte l'immediatezza dell'intervento della giustizia nella reintegrazione della norma violata dal fatto delittuoso. Vogliamo noi porre un limite al dilagare di una criminalità che si fa sempre più minacciosa ed arrogante? Rendiamo il procedimento penale snello nel suo svolgimento e rapido nella sua conclusione, liberandolo dalle pastoie burocratizzanti di un sistema che può portare in eguale misura alla condanna di innocenti o al proscioglimento degli autori degli atti criminosi a seconda del modo in cui possono essere utilizzati i mezzi istruttori, sin dall'inizio del procedimento, nel prefabbricare le prove a favore o contro. Vogliamo liberare i cittadini dalla preoccupazione suscitata da episodi di criminalità dilaceranti la sensibilità sociale? Accorciamo i tempi intercorrenti dalla commissione del fatto al momento in cui definitivamente sia possibile accertare la verità e stabilire le responsabilità.

Ebbene, con il disegno di legge-delega che stiamo esaminando il Parlamento dà una risposta seria ed efficace a questa esigenza. Non è vero, come si insiste da parte di certa stampa, che si vogliono porre limiti nella difesa che lo Stato deve predisporre contro i comportamenti antisociali; è vero invece il contrario, e cioè che con l'eliminazione di inutili e dannose ripetizioni di atti e sventando il pericolo di contaminazione delle prove che appesantiscono ed allungano l'iter processuale, noi rendiamo più agile e più rapido l'intervento della giustizia e lasciamo che la pena, tempestivamente applicata, estrinsechi a pieno la sua funzione preventiva e di remora al verificarsi di ulteriori

atti delinquenziali. Questo, a mio parere, è il dato più significativo dei criteri ispiratori della delega che si vuole affidare al Governo per la riforma del diritto processuale penale. Dopo l'approvazione delle norme sulla carcerazione preventiva, bisognava esaminare subito questo disegno di legge, che porterà certamente alla rapida conclusione dei procedimenti, al fine di liberare i magistrati dal drammatico dilemma di giudicare i carcerati entro termini rigorosamente stabiliti oppure di rimettere in libertà pericolosi criminali.

Ma non è solo questa la ragione che ci induce ad esprimere avviso favorevole sulle norme che stiamo esaminando. Credo che si dia un contributo sostanziale per il rinnovamento delle strutture portanti dello Stato democratico compiendo una scelta di fondo che noi possiamo definire una scelta di civiltà, passando dal sistema inquisitorio, triste retaggio di una visione antidemocratica della società, al sistema accusatorio, che rispecchia l'impostazione ideologica e politica che la Costituzione pone a fondamento delle nostre istituzioni. È ai principi costituzionali della inviolabilità della persona umana, della inviolabilità del domicilio o del diritto alla difesa ed a quello della presunzione della non colpevolezza che si aggancia saldamente il nuovo sistema. È, questo, indubbiamente il segno della volontà politica del Parlamento italiano che capovolge i cardini della vecchia impalcatura processuale per stabilirne la piattaforma nuova, più corrispondente ad un costume ormai consolidato nella coscienza popolare, su cui deve poggiare e ruotare il nuovo sistema processuale. Nei criteri di massima che vengono espressamente enunciati nel disegno di legge-delega è ipotizzato un nuovo procedimento penale che elimina o limita notevolmente le varie istruttorie della polizia, del pubblico ministero e del giudice istruttore, che possono portare obiettivamente al di là delle buone intenzioni, a prefabbricare le prove, le quali invece devono essere raccolte nella loro genuinità dal giudice del dibattimento, per la responsabilità che gli deriva dal dovere di formarsi un libero convincimento senza prevenzione alcuna. Il pubblico ministero che assume una posizione di parità con la difesa non ha più poteri inquisitori, ma, in quanto titolare dell'azione penale e sostenitore della pretesa punitiva dello Stato in difesa della società, svolge nel processo un'attività preordinata soltanto al compimento di indagini preliminari per acquisire elementi a sostegno della sua accusa e delle sue contestazioni.

La difesa per suo conto può intraprendere iniziative che si intersecano con quelle dell'altra parte in un rapporto processuale che è portato ad un notevole grado di pubblicità, mentre partecipa alle limitate indagini istruttorie con tutte le prerogative connesse alla ragione stessa del diritto alla difesa.

Si ha quindi la concentrazione dell'attività istruttoria vera e propria in dibattimento, che rappresenta lo sbocco naturale ed il punto focale di tutto il processo; è il momento di esaltazione di tutta la dinamica processuale, in cui si decidono le sorti dell'imputato attraverso l'acquisizione di prove genuine non precostituite né contaminate. Si ha in tal modo l'attuazione piena dei principi dell'oralità, dell'immediatezza, della concentrazione, che mettono il giudice nella condizione di formarsi un libero convincimento, senza possibilità di distorsione delle prove, e di essere al di sopra delle parti in una posizione di equidistanza e di imparzialità, nonché di partecipare alla vicenda dibattimentale con l'esercizio di facoltà che gli sono concesse per ricercare la verità e rendere giustizia.

I lineamenti, quindi, dei nuovi istituti processuali, che emergono dai criteri generali fissati nell'articolo 2 del disegno di legge, credo possano trovare il consenso di questo Parlamento, in quanto corrispondenti all'esigenza della salvaguardia dei diritti della persona ed alla sete di giustizia che è avvertita dalla coscienza popolare più profondamente della stessa aspirazione ad un maggiore benessere economico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Papa. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, cercherò di contenere il mio intervento in pochi punti, in alcune osservazioni, ricordando che il gruppo liberale già intervenne largamente nel dibattito svoltosi nella precedente legislatura. In quell'occasione esprimemmo un voto favorevole alla approvazione di quel progetto di delega del codice di procedura penale, voto che si riferiva ad alcune situazioni di carattere generale, ad un certo modello che si andava ad adottare. Per le considerazioni di carattere generale, relative alla delega e all'adozione di un nuovo codice di procedura penale, confermiamo oggi il nostro atteggiamento favorevole, ritenendo che la delega sia lo strumento più idoneo agli scopi, in quanto consente la migliore articolazione tecnica delle varie norme.

Siamo anche d'accordo sulla necessità di adottare un nuovo codice di procedura penale, per costituire un sistema di norme coerenti e conseguenti con il principio del sistema accusatorio. Certamente, non ripeterò che la crisi della giustizia, e quindi anche la crisi dello strumento penale, deriva dalla più ampia crisi della società; ma ripeterò ciò che dissi in quella precedente occasione, e cioè che su questi temi le forze democratiche, quale che sia la loro collocazione nel momento in cui i temi sono dibattuti, vanno a guardare a quella che è l'opera che si va facendo: la rifondazione di uno Stato democratico, di uno Stato di diritto, di uno Stato che sia più giusto e più umano.

Ma, premessa questa nostra convinzione, devo pur dire che le esperienze di questi due anni ci hanno anche spinto a rivedere alcuni atteggiamenti e hanno suscitato in noi alcune perplessità: hanno suonato certi campanelli di allarme che credo proprio vadano ascoltati da tutte le forze democratiche. E ciò perché credo che, nel momento in cui diciamo che ci accingiamo a rifondare uno Stato democratico, uno Stato di diritto, è evidente che in quel momento dobbiamo offrire a questo Stato anche gli strumenti di difesa dell'ordinamento democratico. Ed io credo che fra gli strumenti di difesa dell'ordinamento democratico vada compreso il dovere di difendere la libertà dei cittadini, di dare sicurezza alla collettività. Il codice di procedura penale deve essere lo strumento di tale difesa, lo strumento cioè di difesa della libertà del cittadino, di difesa della sicurezza della collettività. Deve indicare le linee, i limiti e i poteri che devono servire, e che vanno dati, agli organi dello Stato per garantire tale libertà, per tutelare tale sicurezza.

Per raggiungere questa sintesi fra autorità e libertà, per raggiungere questa sintesi fra sicurezza e libertà, è evidente che non vi può essere, non vi deve essere, in nessuna forza, in nessun parlamentare, in nessun uomo la preoccupazione della protezione dei delinquenti, dal momento che non vi è nessuna preoccupazione per i cittadini rispettosi della legge.

Ecco perché, mentre confermiamo la nostra adesione al sistema accusatorio — mentre cioè siamo convinti che questo nuovo sistema rapido e dal contraddittorio immediato fra le parti, sia la via attraverso la quale si possa giungere ad un più sicuro accertamento della verità — dobbiamo anche dire che il modello prefigurato dal disegno di legge è certamente misto; e poiché è un modello che si serve

anche delle esperienze del processo penale italiano, è necessario che al disegno di legge siano apportate alcune modifiche, dappoiché il lavoro della Commissione giustizia ha, per alcuni aspetti e in alcune parti, aggravato, piuttosto che migliorato la situazione.

Premesse queste considerazioni di ordine generale, debbo anche dire — e vengo subito alla prima richiesta di modifica che mi accingo a fare, riguardante la concessione di effettivi poteri alla polizia — che la provvidenza (lo dicevo anche l'altro giorno, parlando sul Mezzogiorno e sulla crisi dell'energia) ha voluto — e non ne siamo addolorati, anzi ne siamo lieti —, ha voluto che la responsabilità del dicastero di grazia e giustizia fosse oggi affidata ad un uomo del partito socialista, ad un rappresentante socialista. Infatti la difesa dello Stato di diritto, la difesa della sicurezza della collettività, la garanzia della libertà di tutti i cittadini vuole e richiede l'impegno di ogni parte sociale. Perché ciò possa tradursi in norme, è necessario il superamento di ogni pregiudizio. Signor ministro, attendiamo da lei una testimonianza del superamento di ogni pregiudizio della sua parte nei confronti della polizia.

Qualche giorno or sono, in Commissione giustizia, dicemmo che questo orientamento andava confermato attraverso un provvedimento, e convenimmo con il Governo sulla necessità di dar fiducia alla magistratura nel suo complesso, riconoscendo la sua capacità di autogoverno, riconoscendo la preparazione, la laboriosità, il rispetto del dovere derivante dall'ufficio di singoli magistrati. Ebbene, diciamo che questa fiducia dev'essere oggi concessa anche alla polizia, proprio perché tutte le espressioni dello Stato democratico debbono avere coscienza e certezza di essere al servizio dello Stato, e non al servizio di una parte, o di una corrente di quella parte.

Ecco perché la nostra prima richiesta è che si operi una chiarificazione, sopprimendo un avverbio contenuto nel punto 28), laddove si dice che la polizia deve compiere « soltanto » gli atti necessari ed urgenti. Se quel « soltanto » vuol essere una ulteriore limitazione del potere della polizia, noi affermiamo che, nel quadro dell'organizzazione che si intende stabilire con questo progetto di delega, seguendo cioè il criterio della collaborazione, della stretta dipendenza dagli organi del pubblico ministero, alla polizia vanno attribuiti i poteri necessari per assicurare le fonti di prova e per arrestare chi venga colto in flagranza. Dirò anzi che questi poteri della polizia debbono

tradursi nella potestà di verbalizzazione dell'esame dei testimoni e dei sospettati del reato.

A questo riguardo avanza per i punti 28) e 29) degli emendamenti specifici, come già facemmo nella precedente legislatura. Chi ha conoscenza dell'attività giudiziaria, infatti, si rende conto del rischio che si corre quando si vieta alla polizia la verbalizzazione degli esami testimoniali, perché successivamente ci si dovrebbe affidare soltanto alla coscienza del verbalizzante per la relazione dei fatti che ha osservato e per le confessioni che ha ricevuto. La verbalizzazione, invece, costituirebbe il documento più lineare, anche in considerazione della valutazione che ormai ne viene data nella prassi giudiziaria, per cui quella verbalizzazione, se non è considerata Vangelo, non è neppure tale da potersi trascurare.

Attraverso un altro emendamento, cercheremo di ottenere che alla polizia sia permesso di avvalersi di collaboratori tecnici per i primi immediati accertamenti. Debbo citare a questo proposito un caso che chi vive la vita forense conosce, quello cioè degli accertamenti a seguito di incidenti stradali. Se quegli accertamenti immediati possono essere fatti attraverso tecnici specializzati, attraverso elementi qualificati, è evidente che tutto il processo finisce per avere dei punti che forniscono una chiara base da cui partire, che faciliterà tutto il corso dell'istruttoria, senza impedire mai l'accertamento della verità.

Ecco perché credo che quanto più completi e più chiari saranno gli accertamenti di polizia giudiziaria, tanto più rapido e sollecito sarà l'iter del processo. Questo è il primo gruppo di richieste di modifica che presenteremo a proposito dei poteri della polizia giudiziaria.

Presenteremo inoltre un secondo gruppo di emendamenti, per giungere ad una migliore definizione dei poteri del pubblico ministero. Chi ha seguito i lunghi dibattiti svoltisi a proposito della figura del pubblico ministero si rende conto che, così come è articolato in questo disegno di legge di delega, il pubblico ministero è in prima fase istruttore — sia pure per accertamenti rapidi ed immediati — e diventa poi parte, nel senso più largo del termine.

Tutto questo è il frutto di una vecchia polemica, tanto più che la figura dell'avvocato dello Stato — così come è intesa in altri processi o in altri sistemi — non fa parte della tradizione e del costume degli uomini che compongono gli uffici del pubblico ministero. È quindi naturale in un certo senso, che tali

persone finiscano per sentirsi più magistrati che comandanti di polizia giudiziaria.

Se però intendiamo conservare una siffatta figura di pubblico ministero, mi chiedo perché si voglia poi burocratizzare ed aggravare ulteriormente il processo, disponendo che anche per i giudizi per direttissima il pubblico ministero debba inoltrare richiesta al giudice istruttore, il quale sarebbe in definitiva chiamato ad emettere un provvedimento che finisce per essere puramente formale.

Perché, invece, non ristabiliamo quanto previsto dal punto 34 della vecchia delega, con la quale si dava al pubblico ministero il potere di richiedere direttamente il rinvio a giudizio? Oppure, potrei anche accettare una posizione alternativa: nei casi in cui il pubblico ministero ritenga di avere in mano prove certe (a seguito di una confessione o di altri elementi certi) può disporre direttamente il rinvio a giudizio, lasciando al presidente del tribunale il compito di fissare la data dell'udienza per la celebrazione del dibattimento. Se invece il pubblico ministero lo volesse, per sua tranquillità di coscienza potrebbe benissimo seguire la via normale. È comunque necessario lasciargli entrambi le facoltà, in modo che, nei casi più chiari, si possa togliere una parte del lavoro all'ufficio del giudice istruttore, tenendo anche conto delle difficoltà di organizzazione che incontrano l'intera macchina giudiziaria italiana.

Un altro punto che riteniamo debba essere modificato è quello che riguarda il termine previsto per il compimento dell'istruttoria da parte del pubblico ministero. Occorrerebbe, cioè, una possibilità di superare in certi casi i trenta giorni.

A questo proposito, sono rimasto molto colpito da una dichiarazione resa dall'onorevole Terranova nel corso della intervista concessa a *L'Europeo*, quando ha ricordato che nel corso di un caso giudiziario si era trovato di fronte a questo dubbio: non potrei servire meglio la giustizia eludendo una norma di procedura e approfondendo ulteriormente gli accertamenti, invece di trasmettere subito gli atti per la formalizzazione dell'istruttoria? Casi di questo genere sono accaduti — ne ho conoscenza diretta — a molti altri magistrati, i quali hanno dovuto fare appello alla propria coscienza per vedere se non fosse il caso di ignorare un termine che avrebbe interrotto il lavoro di accertamento che stavano conducendo. Non credo che violeremmo il principio del sistema accusatorio se dovessimo concedere la possibilità di una proroga al pubblico ministero da parte del

tribunale. Anche su questo argomento noi presenteremo un emendamento, in quanto siamo convinti che l'esigenza dell'accertamento della verità debba superare ogni nostra preoccupazione.

Chiederemo poi una terza modifica: l'eliminazione delle norme automatiche di scarcerazione, così come previste al punto 51 dell'articolo 2 del provvedimento.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non dimentichi che su questo tema si è pronunciata la Corte costituzionale.

PAPA. Pur tenendo nel dovuto rispetto la decisione della Corte costituzionale, ritengo che si possa arrivare tranquillamente anche a questa eliminazione. Il discorso è collegato col punto 50 dell'articolo 2 del disegno di legge, relativo alle misure di coercizione della libertà personale, siano esse — come noi chiederemo — facoltative o obbligatorie. Siamo infatti convinti della opportunità di questo dualismo nella previsione delle misure di sicurezza, in quanto per certi reati gravi si rende opportuno l'obbligo del mandato di cattura, anche se ci siamo già dichiarati favorevoli alla concessione della libertà provvisoria in quei casi. Ma anche se non dovessimo riferirci a quella situazione, ed accettare il capovolgimento del sistema, così come previsto dal punto 50, cioè dell'esame preventivo da parte del magistrato nel momento in cui va ad emettere il mandato di cattura, avremmo tutto affidato alla discrezione del giudice. Se noi colleghiamo questa facoltà esercitata già dal magistrato (nel momento in cui va ad emettere il mandato di cattura o nel momento nel quale va a denegare il beneficio della libertà provvisoria) al punto 52, là dove è vietato di disporre nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudizio per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione, noi abbiamo creato un sistema diverso da quello precedente, abbiamo un limite massimo di carcerazione obbligatoria senza alcuna emissione di decisione: il giudizio di primo grado. Se nel giudizio di primo grado viene riconosciuta la colpevolezza dell'imputato, in quel caso l'imputato resterà nella situazione di coercizione. Se invece la sentenza dovesse riconoscere la non colpevolezza dell'imputato, è evidente che ne disporrebbe la libertà e questa non potrebbe essere violata da successivi provvedimenti prima che intervenga la sentenza definitiva. Con il che avremmo dato implicitamente un termine alla coercizione della li-

bertà dell'imputato come limite a questa sua detenzione preventiva: l'affermazione della responsabilità nel primo grado del giudizio. Questo io chiedo soprattutto per un motivo psicologico. Ho letto con interesse di una tavola rotonda, cui hanno preso parte magistrati e docenti universitari a Torino, nella quale un consigliere di cassazione o di corte d'appello ha ammesso candidamente che oggi il costume, la vocazione del magistrato sono portati a una maggiore benevolenza e pietà nei confronti dell'imputato. Devo anche dire, essendo quella dell'avvocato una posizione di parte, che questi fa il suo dovere nel momento in cui cerca di guadagnare tutto il tempo necessario perché si determinino i tempi della scarcerazione automatica. Di questo vi è prova nella relazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Torino, il quale ha ricordato come vi sia stata una sola richiesta di fissazione in via di urgenza del dibattimento in periodo di ferie, perché tutti gli imputati pensano di poter usare di quel periodo ai fini della decorrenza del periodo di carcerazione preventiva e quindi del termine finale per ottenere la scarcerazione.

Mi pare che queste situazioni debbano a noi far riflettere, anche perché ritengo che con il punto 52) da noi previsto ci siamo mossi nel solco tracciato dalla Carta costituzionale.

A me pare, infine, che dobbiamo immettere invece un termine al punto 55). Il punto 55) concerne la previsione di immediatezza e concentrazione del dibattimento, senza determinazione di tempi. Credo che invece dovremmo stabilire un termine per la fissazione della celebrazione del dibattimento, sia esso di 30 giorni o di 60 giorni, o dal momento della richiesta del pubblico ministero, se verrà accolta la nostra richiesta di restituire questa facoltà al pubblico ministero, o dall'ordinanza di rinvio a giudizio. In quel caso, nel momento in cui avremo sancito che nel termine di 60 giorni dall'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta del pubblico ministero l'imputato sarà giudicato, avremo raggiunto, con i 30 giorni previsti in via normale per il pubblico ministero, il fine che entro 90 giorni il cittadino possa essere giudicato.

Ma questa richiesta, che noi articoleremo in emendamenti, darà subito motivo di obiettare che probabilmente i nostri uffici giudiziari non sono in condizione di poter corrispondere a queste previsioni. Ecco perché, signor ministro, il discorso ritorna nuovamente alla fonte: cioè, la riforma che andre-

mo a fare del codice di procedura penale ha la sua validità e il suo valore per poter superare la crisi generale delle istituzioni e per poter restituire credibilità a uno degli aspetti della giustizia, ma è evidente — sono discorsi che ciascuno di noi ha ripetuto — che necessitano la riforma dell'ordinamento giudiziario, la riorganizzazione degli uffici giudiziari attraverso sia la concentrazione degli uffici che la eliminazione dei cosiddetti rami secchi. Signor ministro, il discorso torna sempre sulle linee generali. Possiamo trattare, così come stiamo trattando, i vari aspetti del problema della giustizia in Italia, ma alla fine vediamo che tutti questi problemi hanno un diretto collegamento e una stretta connessione.

Ecco perché io credo che spetti a lei, così come ho detto nell'introdurre il mio intervento, la responsabilità di confermare che i socialisti sono capaci interpreti dei doveri che loro incombono nel momento in cui sono chiamati a governare il paese e che sanno assumere le loro responsabilità.

La tutela della sicurezza della collettività e della libertà del cittadino è un dovere di tutte le forze democratiche devote alla Repubblica, a questa Repubblica nata dalla Resistenza. Ecco perché noi siamo convinti che ella, signor ministro, dovrà accogliere e dovrà dare la sua adesione ai nostri emendamenti. Da questo suo atteggiamento, dalla sua posizione, dalla risposta che ella, signor ministro, e la maggioranza daranno ai nostri emendamenti dipenderanno il nostro atteggiamento e il nostro voto. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gianfilippo Benedetti. Ne ha facoltà.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge giunge in aula dopo un dibattito serrato in Commissione e dopo una complessa e approfondita discussione nella IV e nella V legislatura. È quindi tempo di fare valutazioni conclusive, di dare un giudizio politico, di cogliere i nodi essenziali.

La prima considerazione che si impone è quella che la soluzione dei problemi del processo penale in tanto potrà avere contenuti politicamente validi ed efficaci in quanto vada ad inquadrarsi nella più ampia tematica dei problemi dello Stato. La riforma dovrà essere capace di dare una risposta alla presa di coscienza dei problemi della giustizia come problemi dello Stato da parte delle masse po-

polari, del movimento democratico nel suo insieme. Appunto per questo, si dovranno adottare strumenti normativi necessari a rendere operante questa consapevolezza e tali da costituire momenti di avanzamento nel quadro più generale, più articolato dell'organizzazione giudiziaria dello Stato, per un rinnovamento profondo delle nostre istituzioni.

Ecco il punto di verifica che adesso giunge al nostro esame conclusivo. Riforma del processo penale, sì, ma non come corpo staccato, arroccato in sé, di norme, ma come momento che deve saper mettere in azione meccanismi scatenanti nelle zone di frontiera e di confine tra un punto e l'altro dell'ordinamento dello Stato, della organizzazione giudiziaria e tra l'organizzazione giudiziaria nel suo insieme e l'organizzazione dello Stato nel suo insieme ancora più vasto e ancora più profondo.

Certo — è una realtà — i problemi dello Stato sono ormai un dato largamente acquisito alla coscienza delle masse popolari, alla coscienza e alla iniziativa di lotta del movimento democratico. È questa una consapevolezza che si è arricchita e approfondita mano a mano che lo scontro politico e lo scontro di classe nel quadro costituzionale del nostro paese si è fatto più ravvicinato, ha raggiunto momenti di tensione estrema, che hanno imposto al movimento operaio, al movimento popolare la necessità di una ricognizione dei punti più delicati di raccordo tra le strutture e sovrastrutture sociali e giuridiche e la necessità di aprire nuovi fronti di lotta e di penetrazione articolata, non solo all'interno di quelle strutture ma anche nei confronti delle sovrastrutture.

Il movimento operaio, senza dubbio, per giungere a tale consapevolezza e per tradurla in valide iniziative politiche, ha dovuto superare momenti di incertezza e forse anche momenti di indifferenza, che, se non giungevano mai al limite di consentire una considerazione corporativa dei problemi della giustizia, non favorivano comunque una apertura nei confronti del più ampio settore dei problemi dello Stato. In un certo senso ciò poteva contribuire a determinare la collocazione dei problemi da un punto di vista settoriale e quindi finiva per impedire il loro dislocarsi nella pienezza dei contenuti dell'ordinamento dello Stato.

È giunto, ormai, il movimento operaio, a questa consapevolezza, che investe anche e soprattutto i problemi del processo penale come problemi di attuazione costituzionale; una consapevolezza che lo porta a considerare

il suo impegno politico, vasto, generale, articolato, come un impegno che deve farsi carico anche della realizzazione di un ordinamento che nella Costituzione trova non tanto e non soltanto la sua tutela giuridico-politica, quanto il suo programma politico.

Questo è il punto nodale, che esiste da quando fu travolto il vecchio ordinamento, che si rifaceva a una concezione, a una sintesi, a un insieme di valori propri dell'ideologia dominante all'interno della formazione economica, politica e sociale che quell'ordinamento aveva voluto ed imposto. Il movimento operaio ha travolto quelle strutture, ma non ha trovato un assetto sociale già pronto, da tutelare e da accettare; anzi, come ha notato recentemente il presidente della Corte costituzionale Bonifacio, ha respinto quell'ordine e ne ha configurato uno nuovo, l'ordine della Costituzione, da costruire politicamente in concreto, giorno per giorno, con un raccordo continuo e pregnante tra politica generale e politica delle istituzioni.

Indubbiamente, la fase dello scontro politico all'interno del nostro paese, negli ultimi 25-30 anni, è passata attraverso questo binario: da un lato, il tentativo delle vecchie forze reazionarie di riassorbire — quasi che la Costituzione dovesse considerarsi come un'opera di ripulitura degli ottoni — nei principi di un ordine sorpassato e di una ideologia travolta, gli istituti della Costituzione, assegnando ad essi un carattere puramente formale e quindi, in ultima analisi, fittizio; dall'altro, lo sforzo tenace del movimento operaio — anche quando la sua azione era di rottura, muro contro muro, senza un'approfondita consapevolezza di questi problemi nei loro particolari momenti di collegamento con i problemi più generali dello Stato — di tradurre in ideologia politica, in programmi politici, in politica delle alleanze all'interno del movimento democratico, gli istituti della nostra Costituzione.

Crede che migliore e più lucida analisi non sia stata fatta di quella compiuta da un indimenticabile nostro compagno scomparso, l'onorevole Laconi, quando distingueva tra Costituzione in senso materiale, come si era venuta affermando nel nostro paese negli anni cinquanta, soprattutto per iniziativa delle forze politiche allora dominanti e Costituzione nel senso, invece, del programma politico delineato dall'Assemblea costituente e portato avanti allora per l'alleanza tra le grandi fondamentali componenti della nostra storia recente, della nostra esperienza politica contem-

poranea, la componente comunista, la componente socialista e la componente cattolica.

Ecco la rilevanza della riforma del processo penale, il respiro politico che essa deve attribuirsi ed assegnarsi, il giudizio su di essa alla luce di questo respiro: giudizio che noi appunto ci accingiamo a dare e che già il compagno Spagnoli ha illustrato nel suo compiuto e incisivo intervento di ieri, allorché ha indicato quali sono i punti di cedimento e quelli in cui non si coglie il raccordo tra la riforma ed i più generali problemi dell'organizzazione giudiziaria, da una parte, e i problemi dello Stato, dall'altra. Si tratta di un respiro politico che in tanto può tradursi in azione concreta e quindi in capacità di riforma (vista non tanto all'interno del processo penale, della normativa, delle particolari strutture del processo tecnicamente considerato, quanto soprattutto nei momenti di raccordo), in tanto può realizzare se stesso ed esprimersi compiutamente come fatto politico dirompente, che morde ed incide nelle strutture, per cambiarle, in quanto agisca in due direzioni ed in esse possa coagulare lo sforzo del movimento democratico, del movimento operaio e dei lavoratori in genere, nel più vasto quadro e nella più vasta dimensione dell'impegno delle forze democratiche; in primo luogo, assumersi il carico di agire sui punti di raccordo tra il processo penale, l'ordinamento giudiziario, il codice penale, l'ordinamento penitenziario, l'organizzazione della giustizia nel suo insieme, in un momento particolare nel quale assistiamo, preoccupati anche noi, a tanta accelerata caduta di credibilità della giustizia e di quello che essa deve rappresentare nel complesso delle istituzioni del nostro paese; in secondo luogo, facendo in maniera che di questi compiti avanzati siano investite tutte le componenti democratiche costituzionali, tutte le forze politiche che nella Costituzione si identificano, che nel suo programma si ritrovano operando nella lotta politica del nostro paese. Sono due aspetti fondamentali, perché il primo, intanto, può realizzarsi nella pienezza che gli è necessaria, in quanto il secondo incida con la profondità che gli è dovuta. E questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, è un discorso particolarmente attuale e particolarmente calzante anche nel tema della riforma del codice per il processo penale, in un momento come l'attuale, nel quale si è aperta ad alti livelli una discussione sulla crisi delle istituzioni, il cui nodo, come ha rilevato il nostro compagno, presidente del nostro gruppo, onorevole Natta, sul settimanale del nostro partito, *Rinascita*,

è quello politico e va riferito a « responsabilità nell'orientamento di politica costituzionale, cioè ad una concezione e ad una prassi del potere che sono state proprie del partito di maggioranza ».

Lo scontro tra due ideologie, tra due sistemi di valori, si è venuto atteggiando e determinando nella storia contemporanea del nostro paese, anche attraverso il processo penale e con accentuazioni e con sottolineature di carattere politico che erano tanto più politicamente marcate quanto più attraverso il processo passavano tentativi torbidi, ma scoperti, di agire sulle strutture e sulle sovrastrutture del paese, di arrivare a modificazioni del nostro quadro politico, di usare anche gli strumenti del processo, di abusare degli strumenti del processo penale per dare corpo a trame eversive, per sollecitare la costituzione di corpi separati e devianti dall'impegno di lealtà costituzionale. Pensiamo, onorevoli colleghi, alla strage di piazza Fontana, ai tentativi che sono passati attraverso il governo e il malgoverno degli strumenti processuali nelle fasi delle indagini di polizia dopo la strage di piazza Fontana; pensiamo a quali e quanti rilevanti problemi concernenti soprattutto la questione della polizia giudiziaria — così bene esaminata ieri dal compagno Spagnoli — ha posto la strage di piazza Fontana, la strage di Milano, quando fin dai primissimi momenti la direzione delle indagini fu affidata ad un alto funzionario che la qualifica di dirigente, di ufficiale di polizia giudiziaria non aveva; quando il famoso « rapporto sulle borse padovane » non fu trasmesso e consegnato alla magistratura. Pensiamo ai tentativi faticosi di far luce attraverso le responsabilità eversive della « trama nera ». Un settimanale, un noto settimanale italiano si è occupato in questi giorni di un fatto notevole, la morte di quello che fu indubbiamente un protagonista-testimone degli eventi del dicembre 1969, una morte inquietante; il settimanale ha parlato del fascista morto perché sapeva troppo. E quali sono stati gli aspetti processualmente rilevanti? Nel momento in cui un giudice istruttore era deciso ad andare fino in fondo, gli fu sottratta l'istruttoria e il processo fu spedito in archivio, diciamo con la stessa rapidità con la quale il protagonista testimone era scomparso.

Ecco quali sono i punti fondamentali attraverso i quali vi è stata una presa di coscienza della rilevanza politica di questi problemi. Ritengo di poter aggiungere, a titolo di considerazione, che forse cinque, sei, otto

o dieci anni fa il livello di consapevolezza non era ancora così cresciuto come lo è oggi, perché inevitabilmente è stato al punto di verifica di questi problemi che si è raggiunto e comunque consolidato il suo grado di maturità politica.

E allora, a monte dei problemi del processo penale, per entrare maggiormente nel vivo degli stessi, senza dimenticare il filone fondamentale che ci deve guidare; al di là degli aspetti tecnicamente rilevanti e notevoli (perché al di sotto dell'involucro tecnicistico, una volta che sia aperta e rovesciata la sua scorza, inevitabilmente si scopre in essa l'embrione e il contenuto di scelte politiche); al di là di aspetti tecnicamente più rilevanti, con più marcate sottolineature di carattere tecnico, o degli aspetti che, più che altro, si traducano in questioni di cultura giuridica, di civiltà giuridica (accenno al problema della insufficienza di prove, delle formule di assoluzione che pur tanto ha tormentato la quarta, la quinta ed anche questa legislatura); al di là degli aspetti di garanzia pura e semplice che possono anche ridursi ad aspetti di formalismo, ma che tali non sono nel momento in cui il movimento democratico si fa carico dei grossi ritardi dello Stato di diritto per dare a questi principi contenuti nuovi e sostanziali; al di là di tutto questo, che è pure materia del dibattito in corso, troviamo uno dei risvolti, dei riscontri decisivi di questo scontro politico. Ecco il problema politico del processo penale, ecco perché su certi nodi chiamiamo a confronto, anche e soprattutto ora, nella stretta finale, le forze politiche della maggioranza e le altre forze democratiche di quest'aula, perché non ci acquietiamo della battaglia condotta in Commissione, dei risultati che pur in Commissione abbiamo raggiunto nel serrato dibattito al quale prima facevo cenno; perché pensiamo che in tanto si potrà fare qualche cosa di utile, si potrà produrre qualcosa di politicamente efficace, in quanto si riuscirà a scatenare, se così posso esprimermi, motivi ed elementi di riforma nei punti di raccordo tra i problemi tipici del processo penale ed i problemi che stanno al di là di esso ed ai quali si deve in ogni caso guardare.

E allora, come non può considerarsi decisivo, indispensabile, in questa fase ed in questa prospettiva, l'apporto delle forze parlamentari del partito comunista, di questa grande forza popolare democratica, calata profondamente nella realtà politica del nostro paese, nella realtà della lotta delle masse, caratte-

rizzata dalla sua qualificazione di forza nazionale, nello stesso momento in cui vive un profondo respiro di raccordo internazionale? Non si giunge a risultati concreti, a soluzioni che consentano la costruzione di un'architettura costituzionale, anche attraverso il processo penale, se non vi è l'apporto determinante, in quelle che sono state e che saranno ancora le nostre proposte costruttive su pochi punti qualificati, l'apporto determinante del partito comunista, delle forze democratiche e popolari che il partito comunista rappresenta. Se questa è la realtà, dobbiamo dire che il processo penale è stato strumentalizzato nel tentativo di una involuzione reazionaria. E non soltanto per l'uso distorto e per gli abusi che ne sono stati fatti per coprire torbidi tentativi politici di riportare indietro la nostra situazione. Se questo è, dobbiamo anche affermare che il processo penale, nei suoi contenuti di garanzia, introdotti del resto anche con molta fatica, con molto sforzo, dopo le sentenze della Corte costituzionale, dopo che collateralmente si era formata nel paese una grossa mobilitazione intorno a questi problemi, il processo penale — dicevo — è stato preso come copertura, come alibi, come uno dei falsi obiettivi nel tentativo di eludere la ricerca, l'indagine su altre questioni essenziali della nostra vita politica. Ecco un tema al quale dobbiamo guardare nel corso della nostra discussione, per impedire, con l'adozione di concreti strumenti normativi, che ciò possa avvenire anche in futuro. Certo, tenendo presente che ciò non avverrà se le cose cui facciamo riferimento saranno realizzate con la riforma del processo penale e se crescerà nel paese un alto grado di impegno e di maturazione politica, che ampli notevolmente i margini di resistenza e di consolidamento del movimento e del sistema democratico.

Vi è stata tutta una campagna, qualche anno fa, contro quella sorta di « follia illuministica » (così più o meno è stata definita) da cui si sarebbe fatta prendere la Corte costituzionale, da cui si sarebbe fatto prendere il Parlamento, nella sua maggioranza democratica, nello sforzo di introdurre garanzie di libertà. Tutto questo — si diceva — per strumentalizzare fenomeni di criminalità che venivano e vengono avanti, ma che vanno guardati con indagine in altra direzione. Ecco, d'altronde, uno dei momenti intorno ai quali dobbiamo ritrovarci quando discutiamo i problemi della persona, i problemi della coercizione della libertà personale, quelli del processo penale in genere. Sentiamo la necessità

di dare una risposta a detti problemi ed alle strumentalizzazioni cui ho accennato, ma dobbiamo farlo con una indagine, legandoci ad una prospettiva e ad una analisi che porti a scrutare in profondità sui fenomeni della criminalità, del suo accrescersi. Sono eloquenti le cifre e i dati statistici riportati qualche giorno fa dal procuratore generale della cassazione, con particolare riferimento all'aumento notevole dei delitti contro il patrimonio e dei delitti comunque legati ad una azione diretta contro il patrimonio (furti, esclusioni, rapine, sequestri di persona).

Ma non dice niente questo, in una società come la nostra, con un modello di sviluppo di cui oggi tanto si parla (evidentemente molti di coloro che lo esaltavano ieri, ne parlano oggi per far sì che esso si consolidi), con un modello di sviluppo che ha preso a suo parametro, a suo punto di riscontro, la esaltazione del profitto, che ha preso come somma di valori, come sintesi di ideologie la considerazione dei guadagni leciti e di conseguenza, nella trasposizione criminologica, anche illeciti ma sempre ritenuti necessari e sempre richiesti? Non dice niente il fatto che tale incremento di criminalità sia una caratteristica costante della nostra società, delle società dei paesi dell'Europa occidentale, degli Stati Uniti d'America, dei paesi di capitalismo più o meno avanzato? Queste cose le dobbiamo considerare, allorché discutiamo degli strumenti operativi che debbono andare ad incidere su tale materia. O dobbiamo chiuderci, buttarci dietro le spalle con allegria o con disinvoltura tutto ciò che a monte esiste, tutto ciò che c'è nel retroterra, che noi dobbiamo tenere presente ed al quale dobbiamo guardare per risolvere tali problemi? D'altra parte, è ormai tramontato il mito del giurista puro interprete ed esegeta della legge, che, negli atteggiamenti squisitamente politici dei gruppi dirigenti conservatori della nostra magistratura, veniva definito come interpretazione tecnica e tradotto in un raffinato strumento di dominio e di sopraffazione politica. È tramontato questo mito, con un forte recupero del realismo giuridico, sia pure quello di derivazione delle scuole americane, del raccordo tra cultura giuridica e cultura politica e, quindi, con la proiezione di questa sintesi nella più ampia sintesi della politica delle istituzioni. E politica delle istituzioni noi intendiamo fare, nel momento in cui diciamo quali sono le nostre proposte per giungere ad un diverso tipo di processo penale, per caratterizzare anche — questo è il punto — un diverso sviluppo della società,

per quanto ci sia consentito, dall'interno del processo penale: ma dall'interno guardando all'esterno, dai nostri problemi di politica processuale guardando ai problemi di politica più generale. Altrimenti, non avrebbe senso la nostra opera; ci chiuderemmo in biblioteca a studiare, ma dovremmo abdicare alla nostra qualità di legislatori, cioè di uomini politici chiamati qui a legiferare in quanto portatori di un bagaglio politico e di un impegno politicamente qualificato e caratterizzato.

Allora, non possiamo ignorare le più recenti acquisizioni da parte degli organismi delle Nazioni Unite. Ho avuto modo, onorevole ministro, di richiamare ieri in Commissione, nel corso della discussione generale sul libro I del codice penale, il congresso di Kyoto del 1970, che ha avuto come uno dei temi il rapporto tra criminalità e urbanesimo. Critica all'urbanesimo — si dirà — come velleità di ritorno ad un sistema pre-capitalistico di natura rurale. No, non è questo, è la critica a questo nostro tipo di urbanesimo, negazione della pianificazione urbanistica e, nello stesso tempo, emarginazione della persona, frustrazione di essa e impiego delle grandi aree del Mezzogiorno come serbatoi di manodopera, spersonalizzazione e, quindi, creazione dei diseredati, dei disperati in zone di sottosviluppo nelle quali l'individuo non si trova più in rapporto con la società, non sente più il legame con la società.

Certo, questo non deve condurci all'errore di ignorare le componenti biologiche del reato, ma deve condurci a considerare nella loro incidenza le componenti economico-sociali della struttura nella quale si inserisce il reato e nella quale si inserisce quella nuova delinquenza che è stata tanto teorizzata, se ben ricordo, dagli uffici del Ministero dell'interno e dagli organi di polizia: la nuova criminalità, la violenza di gruppo. Tutte cose che ritornano, però, ad un'origine e ad una radice. Non ci dice niente, onorevoli colleghi, il fatto che forme di criminalità legate a fenomeni tipici di società di stampo agrario feudale e, quindi, a manifestazioni che vanno ben oltre la pura esplosione e proiezione della criminalità — forme come la mafia, o forme particolari di delinquenza e di criminalità legate al sottosviluppo della società che vede lo sfruttamento pastorale, come la Sardegna — si siano facilmente trapiantate in forma virulenta, nel tessuto urbano, dove meglio possono proliferare e prosperare, al coperto di queste aree in-

differenziate delle grandi periferie di città fatte di baracche prive di servizi, dove l'uomo non si sente più uomo, ma guarda alla società come a un corpo estraneo, che egli intende taglieggiare e assoggettare alle sue azioni criminose?

Tutto questo ci impone la necessità di una forte azione di recupero, che in tanto avrà valore in quanto il campanello di allarme, che viene anche dal codice di procedura penale e dall'impegno politico che dobbiamo mettere e che crediamo di mettere noi comunisti, con la massima intensità, in quest'opera di riforma; in quanto questo campanello d'allarme — dicevo — si raccordi nella più vasta azione politica compiuta e portata, avanti dal movimento democratico, ad ogni livello dello scontro nel nostro paese, ad ogni livello delle istituzioni e delle componenti popolari della nostra Repubblica, nata dalla Resistenza e fondata sul lavoro. Qui noi cogliamo il problema della persona, cioè il problema dell'impegno alla considerazione della persona, non soltanto per dare ad essa garanzie formali di tipo illuministico, che rappresenterebbero un involucre, una sopravvivenza, anche se una necessaria conquista, punto di partenza, non punto di arrivo. Se mai questo è un momento caratterizzato dagli estremi ritardi di quello Stato di diritto, che in Italia si consegnò suicida alla violenza fascista e del quale certo non possiamo dire che esista oggi, nello stesso momento in cui dobbiamo dire che un altro Stato non esiste; il modello di Stato infatti è quello che la Costituzione configura, ma che la Costituzione ci impegna a realizzare; la Costituzione non ci ha regalato un modello bello e fatto, ci ha dato un grande binario, grandi linee di un programma di azione politica, intorno al quale dobbiamo lavorare noi, correnti popolari, in un'opera di confronto. La grande tematica del compromesso storico, oggetto di una discussione politica così impegnata, è la tematica propria di un alveo costituzionale in cui si ritrovano le componenti popolari del nostro ordinamento democratico e statutale, nel quale devono ritrovarsi anche quando si discute il codice di procedura penale, che non è materia a sé, riservata agli addetti ai lavori, pascolo esclusivo od abusivo dei magistrati o degli avvocati.

Questa è la realtà. Siamo di fronte alla spersonalizzazione, alla persona emarginata dalla società, e dobbiamo dare un grosso contributo alla soluzione di questo problema, per quanto ci è consentito nella sede processuale.

Tra l'altro essa ha alle spalle un *curriculum* di apprezzamento, di considerazioni, per cui è stata vista come qualche cosa di estraneo al corpo vivo o della società, all'impegno delle masse, le quali chiedono di costruirsi una società ed un avvenire nuovi. Dobbiamo dare questo contributo considerando in modo chiaro la persona nel processo penale. Non ci dice niente l'episodio di Guardavalle, la faida che si è scatenata pochi giorni fa nel meridione d'Italia? È solo un riflusso di concezioni ancestrali, qualche cosa che si ricollega ad un mondo che sembra tanto lontano nel tempo, e che pure, è così vicino? Dobbiamo fare una indagine limitata soltanto all'antropologia culturale, alla criminologia comparata e al diritto penale, per dire di avere esaurito il nostro dovere di legislatori particolarmente attenti a questa materia, o dobbiamo prendere da quell'episodio uno spunto ed un insegnamento? Non vi è dietro a tale episodio il peso di una condizione economica, di una condizione politica, che denuncia i grandi temi del sottosviluppo? La Camera ha discusso poco tempo fa il grosso problema meridionale, noi comunisti, soprattutto, abbiamo sempre posto al centro della politica nazionale tale problema. Oggi ne troviamo subito il tragico riscontro in quell'episodio di faida, in quella manifestazione delittuosa di gruppi che non si riconoscono se non nel loro *clan*, di gruppi per i quali la giustizia dello Stato è assente, per i quali non esiste il codice di procedura penale né lo Stato, che essi non conoscono, ignorano, sfidano, perché la giustizia se la fanno da soli. E questo perché vi sono residui di concezioni tribali o perché vi è stato anche un disimpegno dei gruppi politici dominanti e quindi dello Stato? Il fatto è che non vi è mai stato un recupero del senso dello Stato, un recupero di carattere economico, etico e politico tradotto in interventi concreti.

Dobbiamo quindi andare a questa nuova considerazione della personalità; dobbiamo dire che la personalità la valutiamo noi nel processo penale, ma vogliamo che le forze politiche e democratiche si intendano su questa considerazione nel più vasto programma politico, cioè pongano la persona a riscontro dei problemi di questa società. Da qui nasce la consapevolezza che non si risolvono soltanto i problemi del processo penale, ma si risolvono anche i problemi drammatici di questo momento, di questa situazione di crisi economica, se andiamo a rovesciare quella equazione, se andiamo a rovesciare quel rapporto, se imponiamo al paese un diverso tipo, un diverso modello di sviluppo.

In questa situazione, allora, come si inserisce la tematica del codice di procedura penale? Abbiamo detto che il momento in cui la libertà personale, e quindi la personalità, ci sta di fronte è il momento in cui si è costretti a ricorrere all'adozione di misure coercitive della libertà personale. Allora bisogna eliminare, cacciar via dal codice di procedura penale, fare piazza pulita — mi sia consentita la espressione — di quella nozione di allarme sociale che ancora si vuole a base, fondamento e giustificazione del potere di coercizione della libertà personale. Noi crediamo, siamo convinti di aver raggiunto un grande risultato in Commissione quando, di fronte alla disgiuntiva (il problema della coercizione personale ancorato o alla gravità del reato o alla pericolosità del soggetto attivo) abbiamo ottenuto, in un confronto franco e stringente con le forze della maggioranza, la congiuntiva (gravità del reato e pericolosità del reo). D'altra parte, credo di ricordare, anche sulla scorta di apprezzate considerazioni svolte dalla Commissione affari costituzionali della Camera, che questa, prima ancora che entrassimo nel vivo del nostro esame, ci ha posto il problema dell'abbandono del concetto di allarme sociale, concetto mistificante e ambiguo quanto l'altro concetto della difesa sociale che fa capolino quando in Commissione vengono esaminati in sede legislativa i problemi del codice penale e del loro collegamento con quelli del codice di procedura penale.

Nel campo delle formulazioni giuridiche ci troviamo di fronte ad una esigenza nuova, di cui abbiamo discusso proprio ieri. Ci sono interessanti e qualificate proposte ed anticipazioni del ministro di grazia e giustizia onorevole Zagari: l'esigenza di tipicizzazione del fatto, la necessità di superare tutto questo residuo di ambiguità, di vaghezza e di indeterminazione che c'è a ridosso delle nostre norme penali e soprattutto dei precetti nella fase descrittiva; questa volontà con cui i nostri codici si ancorano volentieri a concetti di carattere sociologico, ad un sociologismo non meglio identificato e non meglio determinato, che però è il frutto di una scelta politica e comunque consente determinati risultati politici. Ne parlavamo a proposito del codice penale: le nozioni dell'osceno, del vilipendio, tutte quelle cose che bisogna andare a cercare nei vocabolari, nella letteratura, nella storia e che servono poi per portare avanti certi tipi di interpretazione sfuggendo ad una esigenza di concretezza e di marcata e accentuata tipicità; quelle nozioni che alla fine servono per far passare certe scelte politiche,

certe interpretazioni che sono corpose nel momento in cui hanno alle spalle elementi difficilmente individuabili, nel momento in cui impongono indirizzi giurisprudenziali ad una parte della magistratura, a quella parte che non ha il coraggio di affrontare soluzioni nuove, soluzioni alternative, nel momento in cui poi segnano il dominio della Corte di cassazione sui temi più marcatamente e più stringentemente politici.

Dobbiamo andare soprattutto al fatto. E se vogliamo andare alla concretizzazione dei fatti, riproporremo in aula il nostro emendamento. Bisogna eliminare questa nozione di allarme sociale. Del resto, non c'è soltanto il parere, parere qualificato, della Commissione affari costituzionali; c'è il parere di correnti di studio, di correnti di pensiero scientifico che più e meglio si raccordano con l'impegno politico ad operare nel campo delle istituzioni. Bisogna poi considerare che questo concetto di allarme sociale fu il perno, il momento di coagulazione di tante e tante circolari dei procuratori generali per le interpretazioni che — di volta in volta e a seconda delle circostanze politiche, delle considerazioni fatte magari dal partito di maggioranza o dai partiti di governo — si dovevano dare ad un certo fatto. Questo è lo stato dei fatti, che poi porta a tentativi di strumentalizzazione. Non era l'allarme sociale quello che induceva tanta gente — sicuramente in buona fede — a chiedere la pena di morte quando l'Italia fu scossa dall'emozione per l'uccisione di Milena Sutter (processo Bozano), con conseguente strumentalizzazione da parte di ben individuate ed identificate forze politiche della destra di quel senso di emozione e di immediata commozione? Non era questo evanescente ma tanto negativamente operante allarme sociale, che poi si tradusse, a qualche tempo di distanza, nell'emozione e nell'apprezzamento per la sentenza assolutoria che diede soluzione a quel caso particolare? Ciò dimostra quanto sia facile lavorare di politica intorno a questo concetto; e noi dobbiamo impedire che questo avvenga per il codice di procedura penale. E lo dobbiamo fare per i raccordi tra il codice del processo penale ed il codice penale, per il momento unificante, al quale abbiamo fatto riferimento, dei temi della nostra riforma.

Stiamo discutendo in Commissione i problemi della pena, i problemi del superamento del cosiddetto sistema del doppio binario.

L'onorevole ministro, nel suo apprezzato intervento, ha detto: « Ma non si potrebbe in-

ventare un nuovo tipo di sanzione, una sanzione penale unica?». Le risultanze del convegno di Pisa, altamente qualificato per partecipazioni, andarono in questo senso. Se noi discutiamo i problemi relativi ad un nuovo tipo di sanzione penale, inevitabilmente dobbiamo arrivare a considerazioni che qualificano questo tema ed impediscano che sul concetto di allarme sociale se ne inserisca uno di coercizione della libertà personale, e quindi di custodia preventiva, che ci riporti all'aspetto punitivo dell'allarme sociale. Questo è il punto fondamentale: l'allarme sociale come momento di intimidazione, come momento di repressione, come momento, anche, di sfogo ad un certo tipo di pubblica opinione, che però può essere abilmente sollecitata e stimolata a richiedere certi contenuti, strumentalizzabili poi ad altri fini.

Noi diciamo che ogni riforma va considerata e giudicata non tanto in sé e per sé, quanto nella misura in cui serve ad influire su altre riforme, nella misura in cui non si accontenta dei propri contenuti, ma va a ricercarne altri, va a mettere in movimento effetti dirompenti.

Ci troviamo di fronte alla convenzione europea sui diritti dell'uomo, che parla di un termine ragionevole durante il quale una persona può restare in carcere. Questo è di tipica derivazione anglosassone, nota il professor Conso: quando gli inglesi parlano di termine ragionevole, pensano ad un mese, massimo due mesi. È chiaro che, in una tematica se non di unificazione, almeno di avvicinamento dei sistemi penali europei, non possiamo ancora pensare a tanto: però dobbiamo tenere presenti queste acquisizioni, queste conquiste. Ecco perché insisteremo su questo punto. A tale proposito abbiamo condotto una battaglia in Commissione per portare il termine da quattro a tre anni. L'onorevole sottosegretario — e ci è dispiaciuto — ci disse che era una proposta irresponsabile.

Ecco perché riporteremo in aula questi problemi, affinché quanto meno sia chiaramente specificato che quello di quattro anni è un termine massimo, ma che ipotesi criminose minori presuppongono termini minori, con una opportuna gradazione e con una opportuna qualificazione. Questo è uno dei punti ai quali pensavo quando dicevo che la riforma del processo penale deve servire anche per mettere in movimento altri meccanismi di riforma.

La grande mistificazione sul processo penale è passata anche attraverso il tema della polizia. Tutta la tematica sulla polizia con

le mani legate, tutta la tematica sull'aumento di criminalità (che sarebbe stato determinato da tre o quattro leggi emanate nella passata legislatura per introdurre nel nostro ordinamento parte del patrimonio acquisito ormai da tanti anni nei paesi di tradizione anglosassone, di tradizione liberale) aveva un contenuto ben preciso, che noi non vogliamo si riproponga, che dobbiamo stroncare nel momento in cui procediamo alla riforma del codice del processo penale. È una tematica che oggi riemerge, soprattutto in questi giorni, in occasione delle discussioni sul fermo di polizia che, quale straripamento di poteri in fase amministrativa a monte del processo, viene a vanificare le garanzie processuali: con l'assurdo che tali garanzie si estenderebbero alla cerchia più o meno vasta degli indiziati o degli imputati, mentre le non-garanzie del fermo di polizia in sede amministrativa, in fase pre-processuale, andrebbero a colpire tutti i cittadini.

Vorrei ancora una volta richiamare le parole del nostro compagno, onorevole Natta, quando ha detto recentemente che il fermo di polizia è uno strumento anticostituzionale, lesivo delle fondamentali libertà del cittadino ed inconsistente o irrilevante, d'altra parte, come mezzo di lotta contro la criminalità.

Che senso avrebbe fare questa battaglia sui problemi della persona, se poi si riprende e si porta avanti un problema come quello del fermo di polizia?

Noi diciamo che vi è uno stretto legame tra il concetto di allarme sociale e quello di fermo di polizia. Se eliminiamo dal codice di procedura penale la nozione di allarme sociale e lo strumento giuridico che serve a concretizzarlo, diamo un grosso colpo anche all'ipotesi del fermo di polizia, in quanto questo costituisce la subiettivizzazione dell'allarme sociale nella interpretazione del funzionario di polizia; così come nella interpretazione del procuratore generale o del magistrato il rigurgito di un movimento di opinione (reale o presunto, creato o accettato) costituisce il fondamento dell'allarme sociale, che può portare alla direttiva di determinati arresti di fronte a particolari reati e non di fronte ad altri, alla introduzione di particolari momenti repressivi nel campo della battaglia politica.

Ecco perché noi diciamo che questo codice di procedura penale è un enorme strumento politico. È per questo che anche in Commissione noi abbiamo puntato su alcuni momenti qualificanti, su alcuni nodi fondamentali,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

convinti come siamo che è proprio sulla base di essi che si decidono le grandi scelte. E sono proprio queste grandi scelte che il nostro gruppo vuol fare. Abbiamo già detto chiaramente quale è la nostra scelta in tema di polizia e di collegamento tra polizia e processo penale. Noi vogliamo, come ha già detto ieri il compagno Spagnoli, forze di polizia efficienti, dignitosamente retribuite, al passo con i livelli di organizzazione e di libertà sindacale; forze di polizia che siano messe in grado di collaborare efficacemente nel processo penale per la ricerca della verità, nella fase — così delicata — di polizia giudiziaria, nella quale bisogna intervenire per prevenire o accertare il reato. Niente di tutto questo è previsto. La creazione di squadre o di nuclei di polizia giudiziaria — composti in tutto da tre o quattro uomini, compreso il sottufficiale comandante, nei capoluoghi di provincia di media grandezza e poco più numerosi nelle grandi città — non serve assolutamente a smaltire tutto il lavoro di indagine giudiziaria che spetta all'autorità giudiziaria.

Ho avuto modo di cogliere ieri su questo argomento le perplessità e lo stupore del compagno e amico onorevole Musotto. Non ho letto il resoconto e mi affido dunque alla memoria, ma ricordo che egli si chiedeva come mai nella quinta legislatura il gruppo comunista avesse portato avanti una posizione di rottura nei confronti della polizia, tendendo ad uno svuotamento dei suoi poteri. Oggi, invece, avrebbe praticamente ribaltato la sua posizione. Posso dire che la nostra linea di allora — che d'altra parte collateralmente si integrava con quella della Corte costituzionale — si traduceva, in realtà, in un attacco al processo di polizia, a quelle stratificazioni che isolavano il processo dalla magistratura, che non consentivano alla stessa polizia giudiziaria — in quanto esistente — di operare efficacemente. Tutto questo era una anticipazione della linea che noi sosteniamo oggi, quando affermiamo che bisogna ristrutturare la polizia giudiziaria, in modo che possa intervenire efficacemente e con chiarezza nelle indagini e nel processo penale. E questa una linea che vediamo in parte tradotta nel presente disegno di legge di delega, soprattutto per quanto riguarda il contatto immediato tra polizia e pubblico ministero; è anche vero però che questa stessa linea verrebbe completamente vanificata nel momento in cui la polizia non fosse posta in condizioni di operare.

Se c'è questo raccordo tra processo criminale e politica delle istituzioni, il tema della polizia diventa quello principale, cen-

trale e qualificante del processo penale: o lo risolviamo (e in questa sede, perché soltanto qui è possibile farlo), oppure noi consegnamo al legislatore delegato (mi sia consentito caratterizzare con un purtroppo questa previsione di consegna) un testo che non incide su quella che deve essere la soluzione di problemi politici fondamentali.

Noi non crediamo, onorevoli colleghi, alla versione del fermo di polizia presentato da alcune forze, bonariamente, come una rivendicazione di bandiera del corpo della polizia, e quindi come una cosa che alla fin fine si potrebbe accettare. Noi pensiamo che ogni agente di pubblica sicurezza, ogni carabinieri, ogni guardia di finanza chieda di fare soltanto e semplicemente fino in fondo il suo dovere. Ed è su questa linea che ci muoviamo quando chiediamo una incisiva ristrutturazione della polizia giudiziaria, quando diciamo che il codice di procedura penale deve approfondire questi aspetti. Abbiamo alle spalle una lunga elaborazione; nel 1955 il guardasigilli onorevole Di Pietro sosteneva che il problema della polizia giudiziaria era ormai maturo per aver almeno un principio di soluzione. Io faccio lo stesso discorso che l'onorevole Spagnoli faceva ieri a proposito del segreto di Stato, richiamandosi a dichiarazioni rese da uomini di governo qualche anno fa: il problema era maturo, ma non è stato mai portato a soluzione politica. Si diceva che era maturo quello della polizia giudiziaria nel 1955 e siamo ancora qui questa sera a reclamarne la soluzione. Perché, su quella premessa, si diceva poi (è inutile che io citi gli atti parlamentari, che d'altra parte sono a disposizione di tutti) che questo non era un problema di competenza del Ministero della giustizia, la sede non era il codice di procedura penale, bensì di volta in volta il Ministero dell'interno e la direzione generale di pubblica sicurezza, o il Ministero della difesa con il comando generale dell'arma dei carabinieri. In questo rimpallo tra poteri si è continuato ad operare per non risolvere il problema, che è un problema di ordine costituzionale (perché c'è a riguardo una precisa norma della Costituzione). La semplice riproposizione nel disegno di legge-delega del principio costituzionale non basta. Non basta perché la Costituzione si è assegnata un respiro storico e non poteva — e non doveva — dire di più nella sua previsione di tempi lunghi di impegno politico: è poi dovere delle forze politiche democratiche il tradurre questo impegno in termini concreti. È questo il senso della nostra richiesta e della no-

stra proposta. Noi infatti ci troviamo di fronte a zone grigie, a zone poco chiare, in cui, ad un certo momento, la direzione delle indagini più qualificate è sempre assunta da funzionari che non sono funzionari di polizia giudiziaria, che si avvalgono della indipendenza della magistratura per poter operare in limiti di irresponsabilità, per poi opporre la loro irresponsabilità anche nei confronti della magistratura. L'onorevole sottosegretario in Commissione ci ha parlato di tanti episodi di collaborazione tra polizia e autorità giudiziaria, cui però hanno fatto riscontro tanti episodi di attrito, di frizione, di incomprensione, di concorrenza tra più corpi di polizia; con un conseguente scollamento generale attraverso le cui maglie finiscono per passare criminalità e delinquenza e si finisce per indebolire quel senso dello Stato che deve essere la caratteristica fondamentale, il filo conduttore di tutto il nostro impegno politico.

Dobbiamo chiarire queste cose e dobbiamo chiarirle adesso, perché la sede adeguata per una soluzione di questi problemi è il codice di procedura penale, la cui stesura è oggetto della presente delega. Io non starò a ripetere tutte le considerazioni svolte dal nostro gruppo nelle passate legislature e in questa per quanto riguarda la nostra opposizione alla delega. L'amico Lospinoso Severini nella sua relazione mi sembra ci attribuisca quasi l'intenzione di voler configurare in una cattiveria (non dice egli questo esattamente) dell'esecutivo il proposito di tradire i principi della delega. No, esistono ragioni di ordine costituzionale, pericoli di denuncia di incostituzionalità, come anche è questione di far politica secondo principi di correttezza costituzionale, e di impegnare il Parlamento, la sola sede quest'ultima per coagulare e raggruppare gli accordi politici.

Si può chiedere al legislatore delegato di superare anche tutte le obiezioni e le eccezioni che noi facciamo? Si può chiedere ciò ad un legislatore delegato che ha il conforto di una Commissione e di tutto quanto occorre, ma che è sempre un organo dell'esecutivo? Il legislatore delegato naturalmente eccepirà che se il Parlamento, l'Assemblea politicamente più qualificata, dove si possono costruire, spostare, rovesciare le maggioranze, non ha espresso una parola chiara su questo punto, non potrà certo egli, legislatore delegato, dotato di poteri più ristretti, adottare una soluzione per la quale è dubbio il conforto di quelle forze politiche che si sono confrontate nel momento della discussione del codice di procedura penale.

Ecco perché questo discorso è per noi fondamentale. Ed è un discorso fondamentale anche per un'altra ragione. Il tema dell'istruttoria-inchiesta è un tema che è stato ampiamente dibattuto al convegno di Bologna nel giugno 1973 sui problemi dell'istruttoria formale e del giudice istruttore. L'istruttoria-inchiesta è una sintesi necessaria di indagine giudiziaria ma anche di indagine politica, nella quale partendo da un fatto si va oltre il mero fatto, partendo ad esempio, dall'omicidio bianco si giunge ad indagare sull'ambiente di lavoro. Sono temi che comunque dovranno essere risolti, se non nei margini ristretti che noi assegniamo all'istruttoria nella riforma del codice per il processo penale, eventualmente in altra sede di impegno politico; problemi che però presuppongono fin da oggi una qualificazione e un addestramento degli organi di polizia giudiziaria che sicuramente dovranno essere preposti agli accertamenti posti alla base dei temi dell'istruttoria-inchiesta. E allora la dipendenza, come l'operatività, della polizia giudiziaria è il cardine fondamentale del processo penale, sempre che sia raccordata, però, al problema del pubblico ministero. Ecco l'altro grande tema di confronto. C'è il contentino nel disegno di legge-delega, onorevole ministro, quando si parla di eliminazione dell'incidenza gerarchica nelle funzioni d'accusa nella fase dibattimentale.

Il Consiglio superiore della magistratura concorda con la nostra opinione quando afferma che si deve radicalmente abolire l'incidenza gerarchica, non soltanto cioè nella fase dibattimentale, il che può significare attribuire posizioni di indipendenza culturale, sotto il profilo dialettico, al sostituto procuratore rispetto al capo dell'ufficio e al pubblico ministero rispetto al titolare dell'ufficio: bisogna puntare ad eliminare radicalmente ogni rapporto di tipo gerarchico. Noi ci troviamo invece di fronte ad un grave rifiuto del Governo e della maggioranza che sostengono che non è questa la sede, né il momento per una soluzione di questo tipo, e si rinvia alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Ma proprio perché le riforme non si possono fare tutte simultaneamente, adesso si devono mettere in movimento cose di cui si possa tenere conto più tardi. Potrei ricordare — e lo farò brevemente — il momento in cui discuteremo in quest'aula la modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale (la grande occasione che la Corte costituzionale ci aveva dato) e diremo: cominciamo da qui a sradicare l'istituto del pubblico ministero così come è autoritariamente inserito nel codice di pro-

cedura penale. Uno dei suoi predecessori, onorevole Zagari — si trattava del senatore Gava — ci disse: questo si farà in occasione dell'esame del progetto di legge riguardante la riforma dell'ordinamento giudiziario. E così è stata varata, con il nostro dissenso, una legge che ha quasi rafforzato i poteri del pubblico ministero. Le conseguenze le vediamo oggi perché non riusciamo ancora a risolvere compiutamente questi problemi. Quando si accumulano cose su cose, il domani diventa sempre più scuro; e domani, in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, si potrà obiettare: se il legislatore non ha colto la grande occasione nel momento della discussione della riforma del codice di procedura penale, evidentemente non voleva l'eliminazione dell'incidenza gerarchica in ogni fase del procedimento, quindi, al di là della fase dibattimentale, essa deve rimanere nelle altre fasi, che poi — aggiungo io — sono le fasi più delicate del processo penale.

Sono questi, indubbiamente, i due punti qualificanti, come è qualificante un punto su cui torneremo ad insistere: mi riferisco alla verifica della titolarità dell'azione penale.

Si è parlato di azione penale sussidiaria; nella passata legislatura si parlò di azione penale popolare. Si osserva che vi è l'ostacolo dell'articolo 112 della Costituzione, ma è stato giustamente rilevato da fonti autorevoli e qualificate che l'articolo 112 della Costituzione impone l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale al pubblico ministero nelle materie nelle quali egli è titolare della azione stessa. È il criterio di verifica che avevamo proposto in Commissione e che intendiamo riproporre con emendamenti che presenteremo qui in aula; è un criterio che risponde a una grande esigenza, ad una grande aspirazione, proprio perché l'inerzia del pubblico ministero, unita alla mancata direzione della polizia giudiziaria, finisce spesso per caratterizzare molto negativamente il processo penale.

Pensiamo, sotto il profilo di un'azione penale sussidiaria, alla grande efficacia che sortirebbe una azione penale il cui esercizio fosse attribuito a determinati organismi che si prefiggano di intervenire nel campo della tutela dell'ambiente e nella lotta contro gli inquinamenti. Si tratta di una materia nuova, a proposito della quale si registra, in modo particolare, l'insensibilità di un vasto settore della nostra magistratura. La magistratura, dopo l'infezione colerica che ha sconvolto alcune zone del nostro Mezzogiorno, si è affrettata ad individuare certe responsabilità a li-

vello intermedio, mentre le più pesanti responsabilità degli inquinamenti e delle violazioni urbanistiche che si rinvengono in quelle zone meglio avrebbero potuto essere individuate se vi fossero stati altri organismi titolari della azione penale (non diciamo il singolo; il professor Cordero sostiene che una azione penale nelle mani degli spiriti più bizzarri ed estroversi diventerebbe uno strumento micidiale).

Se la titolarità dell'azione penale fosse attribuita anche a organismi democratici, politicamente qualificati, si avrebbe una seria possibilità di verifica nei confronti del pubblico ministero.

Torna quindi il tema della istruttoria. Abbiamo dovuto faticare in Commissione per arrivare a sopprimere il punto in cui si qualificava l'azione del pubblico ministero ai fini delle indagini preliminari, nel quale noi individuavamo un piccolo, ma sostanzioso e pericoloso processo inquisitorio. Crediamo che si sia configurato, anche con il nostro contributo, un istituto che, quanto meno, delinea i principi, anche se non interamente attuati, di una inchiesta preliminare, che si svolga in parità di condizioni, con parità di contraddittorio e quindi anche con parità di garanzie difensive.

È necessario però che tutto il processo ruoti intorno alle acquisizioni che, dal punto di vista istruttorio, sono sancite nel testo del disegno di legge delega. Noi insisteremo ancora affinché il processo pretorile non resti isolato, in contrasto oltre tutto, con il nuovo processo che si vuole configurare, data la necessità che tutti i tipi di processo siano uniformi, compreso quello instaurato nei confronti del presunto falso testimone. A questo proposito, si è parlato di un fossile giuridico e di una specie di ritorzione processuale del giudice. Il pericolo è che qualora si dimentichi qualcosa — ecco i motivi della necessità di una puntuale specificazione e della costante polemica tra noi e l'onorevole sottosegretario, che ha caratterizzato le sedute di Commissione —, dato che si punta a un nuovo codice per il processo penale, gli eventuali vuoti vengano riempiti da istituti sorpassati del vecchio codice di procedura penale.

È su queste linee che si muove in aula il nostro impegno, che si articola il nostro giudizio, che si determina la nostra valutazione. Dobbiamo qui accordarci su un altro punto fondamentale. Vi è stata la grande conquista del processo del lavoro, onorevole ministro. Ora, questo nuovo processo penale, articolato su garanzie che non vogliono essere solo formali, bensì effettive, sostanziali e

democratiche, serve, così come è strutturato, ai non abbienti, ai cosiddetti poveri (a quelli che secondo la vecchia legge del gratuito patrocinio, in un certo senso, si vedevano riconosciuto il diritto di essere poveri)? Da questo punto di vista ogni garanzia di libertà, ogni dilatazione di libertà può diventare un danno per chi non ha la capacità e la possibilità economica di difendersi. Qual è il punto allora? È il raccordo con il disegno di legge sul gratuito patrocinio per i non abbienti.

Questo è un tema che ci riguarda da vicino, non soltanto ai fini di una rapida trattazione in Commissione, ma soprattutto ai fini di una politica di impegno e di qualificazione della spesa pubblica, che rappresenta il retroterra economico-finanziario di quel disegno di legge. Ci permettiamo, quindi, di richiamare in questa sede l'attenzione del presidente della Commissione giustizia su questo problema, che attende di essere portato all'ordine del giorno, affinché la sua trattazione proceda rapidamente e speditamente nel momento in cui matureranno i termini della riforma del codice di procedura penale.

Noi, quindi, mentre prendiamo atto di quel che si è ottenuto attraverso un confronto franco e serrato in Commissione, sviluppatosi senz'altro in maniera diversa da quanto avvenne nella passata legislatura, sottolineiamo i motivi di scontro che ancora esistono. Il nostro giudizio avrà modo di manifestarsi ancora in quest'aula, dato che noi, non consideriamo ancora definiti i temi della riforma, anche in relazione ad alcuni impegni assunti dal gruppo democristiano. Ricordo, ad esempio, quello assunto sul problema del rapporto tra processo penale e segreto di Stato, a proposito del quale si è detto che in aula si farà quel che si potrà.

Noi prendiamo atto di questi impegni, confermando la nostra posizione di verifica e di scontro; porteremo avanti concrete proposte sui punti qualificanti di questa riforma e chiameremo ad un confronto su di esse le forze della maggioranza. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sappiamo tutti che le leggi vanno aggiornate continuamente, giacché esse sono destinate a dare utilità a tutto il popolo, di cui devono esprimere l'ansia, la sete di giustizia, le aspirazioni alla pace e all'ordinato vivere civile. Un giurista dei nostri tempi declamava, e a ragione, che

le leggi devono rispondere ad un battito del cuore della nazione. Se si devono, dunque, aggiornare le leggi, vanno rivisti necessariamente anche i codici, seppure più raramente: per modificare i codici, però, occorre agire con cautela e disporsi all'opera con un tremore pari alla solennità dell'opera stessa. Non si può essere iconoclasti per punto preso, giacché rivedendo le leggi si rischia di distruggere i fattori di civiltà di un popolo.

Se una citazione ci è consentita, possiamo prendere a prestito quella di Machiavelli, il quale ammoniva: « Il mutare, dove non è difetto, non è altro che disordine ». Da noi, in Italia, si dice che occorre mutare in quanto v'è difetto nel campo dei codici, e si comincia con il codice di procedura penale, così come vasta è la crociata degli eretici contro il codice penale, che ebbe vita tanti anni fa, nel 1930, e che prende il nome di Rocco, nome che gli eretici pronunciano con livore, spesso — mi si consenta l'espressione — da ignoranti, giacché egli era un uomo molto più illuminato di tanti suoi odierni detrattori e per di più era un grande italiano.

Cambiamo pure questi codici, ma cominciamo col riconoscere che essi fanno onore al genio italiano. Non ci prestiamo ai facili critici, innovatori per punto preso, e a quanti dimostrano in questa occasione di non aver studiato i codici a sufficienza. Non erano perfetti (e quando mai un corpo di leggi può essere definito perfetto?), ma attinsero il meglio di ciò che vi era nelle scuole antiche e moderne del diritto penale e processuale penale che rifulsero in Italia e in Europa: non solo, ma essi contengono principi che tuttora non è possibile distruggere, perché innovatori e presi a modello da altre nazioni. V'è di più: furono codici che altre nazioni presero a prestito e che tuttora vi hanno vigore, proprio perché quei codici italiani seppero esprimere quell'ideale di giustizia che, per essere fondato sulla morale, costituisce il tratto fondamentale dello spirito latino. Oggi la parola d'ordine è procedere, seguendo il passo della storia e interpretando le esigenze dei tempi moderni, alla distruzione, se e in quanto possibile, precisiamo noi, dei codici vigenti, giacché — e noi non lo neghiamo certo — sono in vera antitesi con il periodo di sofferta macerazione, potrei dire meglio, di degenerazione in cui viviamo. Ben venga per prima, dunque, la modifica del codice di procedura penale. Chi mai avrebbe potuto giurare sul suo carattere eterno e quindi sulla sua immutabilità? Essenziale, senza altro, è fare presto e fare bene. Ma perché ci si occupa

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

di questa riforma del codice di procedura penale, su cui il Parlamento sta lavorando con particolare impegno — ella lo sa, onorevole ministro — anche se non con grande premura, da più legislature, dal lontano 1965? Perché ci si è costretti, tirati quasi per il collo. Si sono tentate episodiche riforme parziali, in venti anni e più di regime democratico, ma in modo da turbare l'armonia, che era innegabile, e la logica del vecchio sistema. Con il risultato che se ne è deteriorata l'organicità e si sono spesso inaspriti gli inconvenienti per la mancanza assoluta di qualsivoglia serio e ponderato tentativo di coordinamento. Anche in questa occasione — con la sola contestazione del gruppo comunista, il quale vuole solo delle riforme-stralcio e quindi parziali, non organiche, non globali — si è intrapresa la strada della riforma organica. E ciò non certo, onorevole relatore per la maggioranza, per il prurito di dover allineare i codici ai dettati costituzionali — tra l'altro, quando mai in passato le carni dell'attuale classe politica sono state agitate? — o in nome della difesa di certi valori di libertà o di umanità che i vecchi codici avrebbero calpestato, nel qual caso vi accuseremmo di aver impedito questa difesa per lo spazio di una generazione, cioè per un quarto di secolo. Molto più semplicemente, in seguito ad alcune sentenze della Corte costituzionale in contrasto con quelle dei magistrati ordinari, siete stati costretti ad avvertire le difficoltà che incontrano i magistrati, gli avvocati, tutti gli uffici giudiziari, gli organi professionali e le categorie interessate, nell'amministrare e servire la giustizia, date le mutate necessità della nostra nazione: siete stati costretti ad accorgervi che erano gli studiosi ed i giuristi a proporvi il riesame di tutta la materia penale italiana, riesame, questo, che era divenuto indispensabile per un moderno e ordinato vivere civile. Solo sotto la pressione di questi eventi convergenti ed eccezionali, il potere politico, il Governo si sono mossi dando la conferma di una insensibilità — io dico talvolta l'insensibilità di un elefante — che vediamo trasferita nella mancanza di idee precise, nell'assenza *ab initio* di principi informativi e di una decisa volontà politica e nella mancata richiesta di partecipazione e di concorso — questo voglio anche sottolinearlo — di quegli stessi rappresentanti delle categorie interessate — parlo degli ordini giudiziari e degli ordini forensi — alle cui denunce e ai cui allarmi si deve se il problema della riforma è balzato all'attenzione del Parlamento e della nazione.

Certo, la giustizia in Italia è arretrata, ma l'arretratezza della giustizia è un fatto di costume, ed è soprattutto in dipendenza della precisa volontà della classe politica al potere che, nel nostro caso, ha dimostrato, per venti anni e più, di non aver interesse alla cosiddetta democratizzazione della giustizia.

Nel leggere i discorsi inaugurali del presente anno giudiziario si ha la netta sensazione che il nostro paese vada in frantumi (la scuola, la famiglia, lo Stato, la morale, il lavoro) e che ciò in parte dipenda dal fatto che magistratura e politica mancano degli strumenti tecnici atti a porlo in salvo. Ma quando mai — ed è una domanda doverosa all'inizio di questo nostro intervento — avete sinceramente mostrato di accorgervi, signori della maggioranza, della situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia? Il prestigio di una istituzione, come disse il procuratore generale a Milano nel discorso inaugurale del gennaio del 1969, risiede nella virtù degli uomini che la impersonano e nel valore degli atti che essi compiono in suo nome, oltre che nella forza evocatrice dei suoi simboli; valore degli atti che gli uomini del regime compiono. Ora quale valore gli italiani, e in particolare gli operatori del diritto, possono o potrebbero attribuire onestamente fin qui alle vostre scelte e in particolare alla scelta di cui stiamo discutendo?

Quello che ci preoccupa, onorevole ministro, è che in sede di trasformazione di una creazione, che è incisa, innegabilmente, nelle tavole dello spirito e dell'intelletto, si finisca con l'operare uno scempio. È una preoccupazione seria e legittima, giacché attraverso lo scempio si è pervenuti, anche di recente, ad alcune modifiche della legislazione vigente, le quali provano che l'Italia, per colpa di chi la dirige, è tetragona ad ogni seria capacità di adeguarsi agli odierni sistemi di prevenzione e di repressione del delitto. Ci sono state delle leggi per noi ignominiose, prima tra tutte la cosiddetta legge Valpreda, che hanno segnato un innegabile regresso: così la legge per l'abolizione dell'ergastolo, così taluni aspetti del nuovo ordinamento carcerario italiano, che noi non abbiamo approvato, così vari articoli dello stesso codice penale. E tutto ciò avviene, si dice, al fine di adeguare i codici alla nuova dottrina democratica, dimenticando quanto affermato, senza soluzione di continuità, dai più noti docenti di diritto penale processuale (Antolisei, Crispigni, Ranieri, De Marsico, tanto per citare qualcuno), allorquando, concordi, hanno dimostrato che le linee fondamentali dei

codici non sono ispirate a principi contrastanti con un regime di libertà. E la prova, onorevole ministro, è nel fatto che tali codici sono serviti ad amministrare la giustizia (e forse anche qualche ingiustizia, come sempre è avvenuto durante i vari stadi del progredire della società) per ben trent'anni di regime che si presume di definire libero e democratico: un regime, cioè, dove hanno imperio gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione repubblicana, i quali dovrebbero garantire ai cittadini una giustizia rapida e uguale per tutti.

Noi oggi qui non stiamo a contestare, certo, l'impegno di quanti impostarono e portarono avanti il discorso sulla delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Ma, quando andiamo ad individuare i principi ispiratori della riforma ed i criteri che la stessa dovrebbe incarnare ed attuare, sovengono immediatamente talune profonde riserve. Innanzitutto si sostiene trionfisticamente che non si tratta di una riforma del codice di procedura penale, ma dell'approntamento di un nuovo codice di procedura penale. E qual è la prova di questo assunto? Si dice nella relazione della maggioranza che l'attuale codice porta l'impronta di un'articolazione diversa dello Stato. Ma, quando ci aspetteremmo qualche ulteriore ragguaglio in ordine a questa diversa articolazione statale, si sorvola, per concludere che il nuovo sistema processuale non può avere il benché minimo addentellato con quello vigente.

Mai ci è capitato di avvertire un così maldestro tentativo di dare per dimostrato ciò che dimostrato non è. La verità è che, per venti anni e più, onorevoli colleghi, si è cercato di operare una riforma novellistica del codice, una riforma che oggi ci appare limitata a mutamenti e ad aggiornamenti indilazionabili, che per la massima parte si innestano nel vecchio codice Rocco, che in fondo dimostrò di saper conciliare l'interesse della collettività con quello dell'individuo, cioè la pretesa dello Stato di punire il colpevole e quella del cittadino di veder rispettato, nella giustizia, il suo diritto e la sua libertà.

Nuovo codice, dunque? Quando mai, se ci resta facile individuare a tutt'oggi — e lo vedremo meglio — molte diffidenze, molte perplessità, molte incertezze, tante indeterminanze? Quando mai, se ancora molti punti sono confusi, se molti nodi si spera siano sciolti in questa Assemblea, e già la Commissione ha molto cassato di quanto era contenuto nel testo governativo della riforma,

che a sua volta scaturiva da un lungo, lunghissimo lavoro esperito nel corso della quarta e della quinta legislatura? E quando ci si trova, come in questo caso, dinanzi ad una riforma frenata dalla insicurezza e dalla sfiducia, vuol dire che la riforma sarà presto superata dall'evolversi delle cose.

Il relatore per la maggioranza formula una seconda osservazione: non è vero che la scelta della delega legislativa al Governo è fatta con il proposito di esautorare il Parlamento, in quanto imposta da esigenze tecniche (ecco la scusa: esigenze tecniche; e ci fa meraviglia il rappresentante del gruppo liberale, che ha avallato questa tesi). Non siamo d'accordo. L'esperienza passata non ci consente di avere fiducia nel legislatore delegato, e questa mancanza di fiducia è in tutti i gruppi parlamentari, fino all'estrema sinistra, come è provato dallo sforzo di fissare criteri numerosissimi, specifici, dettagliati, con lo scopo proprio di non consentire al Governo di evadere. Proprio questa successiva particolarizzazione costituisce un limite ad un'organica articolazione del nuovo codice. E come poi si può avere fiducia nel legislatore delegato, quando questi si ispira, attraverso le componenti della sua maggioranza, ad almeno due ideologie nettamente contrapposte e inconciliabili tra di loro, quelle due ideologie alle quali si deve, ad esempio, la tensione che esiste sul piano dell'economia o su quello del mercato e che non consente al mercato stesso di operare come dovrebbe, come oggi constatiamo duramente?

Terzo punto fondamentale, il rito. Il nuovo codice di procedura penale deve attuare, si dice, i caratteri propri del sistema accusatorio, unico atto a garantire la semplicità e la rapidità del processo, grazie anche all'eliminazione delle varie istruttorie odierne (quella di polizia, quella del pubblico ministero, quella del giudice istruttore), onde superare l'impostazione di fondo — si aggiunge — dell'attuale codice, che è imperniato, come dice il relatore, sul sistema inquisitorio.

È antica la polemica. A parte che, a nostro avviso, si afferma innanzitutto una cosa profondamente inesatta. Risale a molto lontano nel tempo la polemica processo inquisitorio-processo accusatorio. Ed è vero che questi due tipi di processo penale, contrapponendosi, rispondono a due diverse visioni di ordinamento statale: autoritario il primo, cosiddetto democratico il secondo. Quest'ultimo sistema importa una netta differenziazione delle tre fondamentali funzioni processuali (accusa, difesa, giudizio), laddove il pri-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

mo sistema isola e comprime la difesa. Ho già approfondito questo tema in un precedente intervento sulla riforma in questione, pronunciato alla Camera il 9 maggio 1969. Non mi ripeterò. Mi limito solo a sostenere — e non temo smentite — che nel codice Rocco i due sistemi erano necessariamente complementari. Non si abbia la sfrontatezza di sostenere il contrario! Quel codice ha accolto i principi propri del sistema accusatorio: cioè l'oralità — che non avete inventato voi —, la pubblicità del dibattimento, l'inderogabilità del diritto di intervento della difesa (e quindi il contraddittorio per la valida instaurazione del rapporto processuale) ed infine la disciplina (che anche allora era rigorosamente restrittiva) della carcerazione preventiva. Si trattava di un codice che prevedeva un processo accusatorio di tipo misto, secondo principi che rispondevano a quel momento storico, come rispondono tuttora all'attuale, collaudati fra l'altro da oltre 40 anni di pratica. Oggi si spezza perentoriamente una lancia contro il sistema inquisitorio quando si dimentica (a parte che non tutti lo fanno: ho sentito ieri con sorpresa l'intervento — esiste forse un ripensamento, onorevole ministro — del rappresentante del gruppo socialista, il quale ha spezzato una lancia a favore del sistema inquisitorio, almeno se ho rettamente inteso) che il processo civile — anche quello contemplato in un codice fascista, signori della maggioranza — è retto essenzialmente dal principio dispositivo, accostabile in tutto al sistema accusatorio. Mentre voi manifestate, oggi, la tendenza contraria di rendere quasi pubblico il processo civile, d'altro lato, nel nuovo processo del lavoro — frutto, invece, del regime antifascista — ci si rifà a principi meramente inquisitori. Infatti, se ne è esclusa la privatizzazione, prevalendo la tendenza a renderlo pubblico, così come il processo civile. Questa tendenza, dunque, vale per le cause aventi ad oggetto rapporti di lavoro e per le controversie private, come pure (è provvedimento di qualche anno fa) per la disponibilità delle prove, conferita non più solo alle parti, ma anche al giudice. Con ciò si dimostra che voi, signori democratici della maggioranza, siete per il sistema accusatorio a parole e per il sistema inquisitorio nei fatti. Mentre pubblicizzate il processo civile ed il processo del lavoro, volete privatizzare il processo penale, in cui l'interesse pubblico — e non potete contestarlo — è prevalente. Il nostro convincimento è che il procedimento ordinario continuerà ad avere fasi che traggono la loro fisionomia ora dal sistema

accusatorio, ora dal sistema inquisitorio. Il ricorso ad un sistema accusatorio puro, quale che sia (e voi parlate di questo), come si enuncia semplicisticamente nella relazione, è utopia! Si parli più esattamente di processo ispirato ad un sistema misto — ed i comunisti sono costretti a riconoscerlo: ho sentito ieri al riguardo l'onorevole Spagnoli — o se mai di processo « a struttura cooperativa » e si farà meno demagogia, corrispondendo tale sistema, come precisò il Carrara, ad un « grado elevato di indicazione alle virtù cittadine ».

Il sistema accusatorio puro, dunque, ci lascia perplessi per più ragioni. Eccole: la legge dell'omertà (e questo è l'ambiente prevalente nel nostro paese) piegherà sempre le coscienze e altererà la verità in danno della giustizia, se si consentirà che l'esame testimoniale si svolga solo pubblicamente ed in contraddittorio tra le parti. Avete fiducia nell'onestà della gente? Ma allora dovrete, insieme al rinnovamento del processo penale, avviare un serio processo di educazione civile! Non vediamo invece, attorno a noi, che un progressivo processo di diseducazione, ed il minore rigore delle leggi, anche processuali, si tradurrà in minore verità e quindi in minore giustizia. Qualcuno replica: ma il nuovo sistema guarda alla realtà di domani. Questo è un errore, perché ogni sistema di norme deve mirare alla realtà di oggi. Quella di domani, se diversa, imporrà sistemi diversi e quindi successive modifiche delle leggi utili all'oggi. Inoltre, errate quando auspicate un sistema accusatorio puro, anche per una altra ragione fondamentale. Ignorate che la disparità economica delle parti sfalda alla radice la situazione paritetica, che sarebbe ed è alla base del sistema accusatorio. Chi potrà meglio acquisire le prove, se non la parte più abbiente? Questo problema, non ce lo poniamo? Sarà proprio il povero a non poter presentare al giudice uno strumento di accusa e di difesa valido a sorreggere nel processo le sue pretese. Pertanto, signori della maggioranza e della sinistra, a voi rilancio il pensiero del Nuvolone, il quale, con precisa intuizione, ha identificato nel procedimento accusatorio « il procedimento dei ricchi e degli abbienti ».

Anche per questo siamo con i poveri, così come siamo contro quei sistemi che vigono nei paesi comunisti dell'est (gli oratori di estrema sinistra se ne dimenticano in questo dibattito) e nei paesi asiatici, ove i poteri istruttori sono attribuiti al solo pubblico ministero. Altro che parità dell'accusa e della

difesa, dove la difesa è per lo più assegnata d'ufficio! Di grazia, signori socialisti e signori comunisti, quale sistema adotta l'URSS per i suoi processi? Solo quello inquisitorio. Ed ecco le condanne a morte, pronunciate a catena in quel paese; l'ultima è proprio di ieri, contro un dirigente di fabbrica, solo perché, grazie a traffici illeciti, aveva comprato due appartamenti, uno per sé e uno per il figlio. Per i comunisti nostrani, i russi dovrebbero insegnarci anche il diritto. È quello il modello, l'ordine che vorrebbero imporci, anche se oggi sono preoccupati — come abbiamo sentito dall'oratore che mi ha preceduto — soltanto di realizzare il « compromesso storico ».

Ma il riferimento al sistema inquisitorio in quei paesi ha la sua ragione di essere, ha una sua logica, perché il sistema inquisitorio può aver luogo in una società in cui il benessere non sia egualmente distribuito. Di pari passo con la riforma dei codici, allora, noi chiediamo: date i mezzi d'attuazione al paese e al cittadino, date le provviste e i corredi necessari. Solo così l'opera di rinnovamento sarà completa!

Altri aspetti della riforma ci interessano, e ne parleremo più doviziosamente allorché passeremo all'esame dei vari articoli del progetto di legge. Mi limito solo ad enunciarli, senza entrare nel merito: la nuova configurazione del pubblico ministero; l'esercizio dell'azione penale in senso lato (parlo del caso di inerzia del pubblico ministero); i poteri del giudice istruttore, che vanno senz'altro ampliati; i rapporti e le posizioni tra accusa e difesa e la necessità di una corretta articolazione del dibattimento; il fatto che la fase istruttoria rimane praticamente plurima, e con differente caratterizzazione (quella sommaria, quella formale, quella preliminare a livello di polizia giudiziaria); i termini massimi di carcerazione (ci opporremo a che anche per i casi gravi vengano ridotti, come hanno chiesto i comunisti); il problema del segreto di Stato, contro cui tuonano le sinistre marxiste, che va invece garantito; il modo — è, questa, una *vexata quaestio* — di concepire l'organizzazione della polizia giudiziaria, che si vuole mortificare, e in più la necessità di rivalutare in ogni caso la figura del magistrato, con il veto perentorio alla sua caratterizzazione politica e partitica.

Sovviene, infine, il problema riguardante le formule di proscioglimento, che noi vogliamo qualificare e graduare. A monte di tutto ciò, vi è la necessità di operare una profonda ed incisiva riforma delle strutture

giudiziarie, ma non nel senso prospettato poc'anzi dal collega comunista, che in nome della classe operaia vorrebbe addirittura travolgerle. Si tratta di un insieme di istituti, di uffici, di funzioni, di competenze, di poteri, che bisogna armonizzare in modo chiaro e certo, essendo ciò necessario all'Italia degli « anni ottanta ». Ma, come ripeto, ne ripareremo ancor più specificatamente. Ritengo, comunque, onorevole ministro, di dover esprimere un ultimo convincimento.

Noi vogliamo la riforma, ed auspichiamo che moderni strumenti siano adottati molto presto, proprio in quanto le insufficienze tecnico-organizzative della giustizia sono tante e si appalesano sempre più gravi (ella, signor ministro, lo ha riconosciuto pochi giorni or sono, quando ha avuto occasione di visitare, tra l'altro, la regione Umbria, dove ha promesso e garantito certi interventi per quanto riguarda le infrastrutture carcerarie). Ma siamo convinti che il vuoto da riempire non sia soltanto tecnico. La gente vede troppi delitti restare impuniti, vede non perseguiti i gravi crimini in cui sono sempre implicati i marxisti. Ho sentito poco fa parlare di « trame nere », e debbo controbattere. Signor ministro, ella ha parlato con i delinquenti e i carcerati — forse qualcuno sarà innocente — rinchiusi nell'antica rocca di Spoleto; ma quando hanno protestato e quando erano sui tetti di quel carcere, inalberavano il vessillo rosso comunista e salutavano tutti con il pugno chiuso, che è il simbolo del comunismo. Essi hanno citato anche piazza Fontana, che lascia una traccia di colore rosso, e il colore rosso è il colore del disordine e della violenza, e non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. È solo questione di carenze tecniche se il popolo comincia a non avere più fiducia nella magistratura? È proprio questo rapporto di fiducia, che in passato il codice aveva garantito, che oggi è venuto a mancare. Il recente episodio del procuratore generale della corte di appello di Roma lo ha dimostrato (tra l'altro è un socialista e un amico di Vicari). Che senso ha allora aprire l'anno giudiziario o pronunciare le sentenze in nome del popolo italiano, se il popolo nella giustizia non crede più?

È solo questione di « vuoto tecnico » se la sfiducia nella giustizia sembra dipendere dal generale svuotamento che tutta la vita pubblica italiana ha subito per colpa della direzione politica aperta a sinistra, oggi soprattutto, dove ciascun cittadino parla senza più riserve della crisi non solo della giustizia, ma di tutte le istituzioni dello Stato, che ci si

vanta ancora di proclamare democratico e antifascista, ma che nessuno mostra il coraggio di voler riformare nelle sue strutture inceppate ed anacronistiche? Ed è solo questione di « vuoto tecnico » il male oscuro che ormai pervade, per converso, la stessa magistratura, non immune da responsabilità, a partire dal giorno in cui le è stato consentito di politicizzarsi, mentre, invece, deve aversi la definitiva e formale sanzione della apoliticità della funzione giurisdizionale? Sicché la magistratura non appare più indipendente, ma ha assunto un crescente ruolo servente nei confronti dell'esecutivo e in particolare del ministro di grazia e giustizia, gelosissimo del suo potere di azione disciplinare. Troppi casi ci hanno dimostrato che la magistratura sta divenendo sempre di più strumento dei poteri pubblici dello Stato per il contenimento della libertà dei cittadini, specialmente quando si tratta di elettori o militanti della destra nazionale.

Ed è solo questione di « vuoto tecnico » se, con la scusa che gli uffici del pubblico ministero assomigliano agli uffici di polizia, si tollera un attacco pesante contro questi magistrati, per asservirli addirittura alle scelte dei partiti di vertice? Ed è questione di « vuoto tecnico » il tentativo di imbrigliare la polizia (e a questo proposito chiedo all'onorevole Rumor che fine abbia fatto il fermo di polizia), la quale non dipende (e si tratta di 200 mila uomini nei vari corpi) dall'autorità giudiziaria, come invece dovrebbe?

Ecco le ragioni per le quali noi siamo per una terapia che in fondo non ci pare troppo difficile e che, in ogni caso, deve essere non troppo « tecnica », ma che ha precise implicanze politiche che attengono alla necessità di una alternativa al sistema e del ricambio della classe dirigente.

In questa sede si preferisce esaltare il valore spirituale dell'uomo che il codice — siamo d'accordo — deve salvaguardare. Ma non si dice a sufficienza che occorre credere — guai se così non fosse — anche al valore morale della pena. Platone scrisse che « medicina della malvagità è la pena ». La pena rappresenta l'attività giuridica della società umana, che contrasta e si oppone all'atto anti-giuridico dell'individuo. Credo che un dovere accomuni il nostro impegno: operare affinché il diritto regni sull'arbitrio dell'uomo e affinché la società degli uomini imbrigli la potenza del male. Nell'attuale momento storico il delitto dilaga; la vita sociale degrada spesso nella bassezza, nella discordia, nell'odio, nel crimine. Uno Stato che si rispetti deve raf-

forzare lo *ius punitiois*, quanto meno non vanificarlo del tutto o quasi.

Sennonché i violenti — in Italia c'è chi liberamente teorizza la violenza civile e politica e chi la pratica — trovano troppo spesso spalancate le porte della sovversione. Un noto penalista italiano, Filippo Ungaro, in un suo articolo ricordava l'invettiva di Vincenzo Morrello (Rastignac) in un famoso processo: « facciamo risorgere la giustizia, questa Ifigenia condannata a giacere sul letto di una meretrice: la politica ».

Per ragioni politiche — e diciamo purtroppo — siamo indotti a dare per scontato che continuerà lo scempio anche con il nuovo codice di procedura penale. Ecco allora il nostro auspicio finale: sopra il vostro lavoro, signori deputati, passi, per tramutare l'antico, la forza mistica dell'ideale della giustizia, non quella della fazione, del « tornacontismo » e, quindi, dell'abiezione e della servitù. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mazzola. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, dopo un lungo iter parlamentare la legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale è ora al vaglio della Camera in una edizione riveduta e, a mio avviso, corretta in senso migliorativo nei confronti del testo approntato durante la V legislatura e non approvato per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Il dibattito che si sta svolgendo in questa aula sulla legge di delega al Governo rappresenta indubbiamente un momento qualificante nel quadro delle riforme di fondo che si pongono come obiettivo quello dell'adeguamento degli strumenti giuridici alle nuove realtà sociali e al dettato della Carta costituzionale. Non credo di sbagliare affermando che la civiltà di uno Stato si misura soprattutto sul suo codice di procedura penale, sul suo codice penale sostanziale e sul suo ordinamento penitenziario. Noi avevamo di fronte il problema di modificare in modo profondo e sostanziale le norme dei codici fascisti, fedeli interpreti di una concezione autoritaria dello Stato, tipica di quell'ideologia e contrastante con lo spirito di libertà che informa di sé la Costituzione repubblicana e il nuovo ordinamento statutale che da essa è disceso.

Il Parlamento ha oggi di fronte tutti questi problemi di riforma: la delega per il nuo-

vo codice di procedura penale in quest'aula; in Commissione il progetto di legge recante modifiche al primo libro del codice penale e quello per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Occorre un impegno preciso e costante delle forze politiche democratiche per portare avanti rapidamente questa problematica, stringendo i tempi e compiendo ogni sforzo di sintesi affinché non si abbiano battute di arresto nel corso dell'iter parlamentare. Sono problemi che esigono un impegno in tal senso non solo per le ragioni di principio alle quali ho fatto cenno, ma anche perché vi è una pressante domanda di giustizia che da tutte le parti del paese sale verso il Parlamento. Mai, credo, come in questo momento la pubblica opinione chiede ed esige che i problemi della giustizia vengano affrontati alla radice e cioè attraverso la riforma degli strumenti giuridici con i quali si deve gestire una giustizia nuova e sostanziale, capace di recepire in modo corretto ed armonico le esigenze diverse proposte dai rapidi mutamenti della struttura sociale del paese, dalla evoluzione del suo costume civile, nonché dalla necessità di dare una risposta, in termini di garanzia della società stessa, nei confronti dei preoccupanti fenomeni di delinquenza organizzata che, purtroppo, stanno prendendo piede nel nostro paese. Esigenze che da un lato muovono dalle carceri che rischiano di scoppiare per la rabbia dei detenuti, non pochi dei quali sono da troppo tempo in attesa di processi anche per reati di non rilevante gravità; esigenze che muovono dal corpo della società civile, che giustamente reclama una giustizia rapida ed efficiente, capace di funzionare come deterrente nei confronti della crescente criminalità.

Possono sembrare, onorevoli colleghi, esigenze diverse e anche in contrasto tra loro, ma non lo sono, nella misura in cui si esamini l'aspetto di fondo del problema che coinvolgono, che è quello della garanzia dei cittadini. Da questo problema della garanzia dei cittadini in uno Stato democratico e di diritto discende, da un lato, il diritto dell'imputato di vedere rapidamente riconosciuta la sua innocenza o affermata la sua responsabilità e, dall'altro lato, il diritto della comunità di vedersi difesa nei confronti di coloro che violano le leggi della convivenza civile, ponendosi in posizione aggressiva nei confronti della società stessa e dello Stato. Questo mi pare fosse il principale problema, quello di fondo, dinanzi al quale si poneva la riforma del codice di procedura penale: dare le garanzie

previste dalla Costituzione a tutti coloro che si trovano in conflitto con la giustizia, garanzie di difesa e di celerità dei procedimenti; dare alla comunità civile la garanzia nei confronti di coloro che sfidano lo Stato violandone le leggi.

La risposta data dalla legge di delega a questi problemi mi pare possa senz'altro essere considerata positiva. Il passaggio dal processo inquisitorio ad un tipo di processo diverso, assai vicino al processo accusatorio, risponde indubbiamente in modo positivo a questa domanda di giustizia.

Non è mia intenzione approfondire qui il discorso sul tipo di processo che esce dalla legge di delega che abbiamo in esame. Indubbiamente, però, la struttura accusatoria del processo è stata rafforzata in Commissione giustizia attraverso l'inserimento dell'udienza preliminare prevista dal punto 31 dell'articolo 2 della legge di delega, nel testo della Commissione. Anche se formalmente non si è voluto dare questo nome all'istituto previsto dal citato punto 31, l'innovazione apportata su questo punto al testo approvato nella passata legislatura della Camera è senz'altro una delle più rilevanti e certamente quella più qualificante ai fini di determinare in modo più preciso i connotati e le linee informatrici del nuovo processo penale.

Com'è noto, la previsione contenuta nella legge di delega è quella della limitazione a dieci giorni nel caso di imputato detenuto ed a trenta giorni nel caso di imputato a piede libero per l'adempimento degli atti di competenza del pubblico ministero. Trascorso questo periodo, si instaura il contraddittorio diretto delle parti dinanzi al giudice istruttore, con la possibilità di un triplice sbocco: o il giudizio immediato, o l'archiviazione, oppure l'istruttoria vera e propria, espletata dal giudice istruttore.

Non credo che possa sfuggire ad alcuno il valore di questo tipo di innovazione, che dimensiona da un lato in modo preciso la portata degli atti del pubblico ministero, che tendono esclusivamente alla decisione sull'esercizio dell'azione penale, e dall'altro garantisce, oltre ad uno snellimento della fase istruttoria, i diritti della difesa, su un piano di parità con l'accusa.

Altrettanto importanti, credo, onorevoli colleghi, soprattutto alla luce delle accennate esigenze di celerità, sono le norme relative alla durata dell'istruttoria compiuta dal giudice istruttore. Tali norme prevedono dieci mesi, prorogabili a quattordici con proroga stabilita dal tribunale, nel caso in cui ricor-

rano giustificati motivi. Credo si tratti di un termine equilibrato, capace di garantire da un lato una celere definizione della fase istruttoria, e dall'altro un sufficiente approfondimento, soprattutto se si tiene conto che nella nuova struttura del processo penale l'istruttoria viene a cambiare radicalmente rispetto al sistema vigente, essendo limitata agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed a quelli indispensabili richiesti dall'imputato. Per il resto, coerentemente con il tipo di struttura, che si è inteso delineare nella legge di delega, la vera e propria istruttoria deve avvenire nel dibattimento, per consentire da parte del giudice una pronuncia dopo un dibattito avvenuto su di un piano di parità tra la difesa, l'accusa pubblica e l'accusa privata; un tipo di struttura, cioè, che ancora una volta ricalca da vicino, credo, quella tipica del processo noto in dottrina come processo accusatorio.

A questi termini si accompagnano quelli relativi alla durata della carcerazione preventiva; problema questo che il Parlamento aveva già risolto in relazione alle questioni sorte per l'applicazione delle norme del codice attualmente vigente, e che viene ripreso nella legge di delega con la previsione di una durata di quattordici mesi di carcerazione preventiva, prorogabile a quattro anni quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile, cioè una sentenza appellata o una sentenza contro la quale si sia esperito ricorso in cassazione.

Credo che questi termini possano essere considerati ragionevoli, sia in rapporto a quelli fissati per l'istruttoria, sia di fronte all'esigenza di non consentire la scarcerazione per decorrenza dei termini, in modo negativo per le esigenze di difesa della società civile cui facevo prima riferimento.

Sotto questo aspetto, quindi, credo che non possano e non debbano essere accettate le critiche di lassismo che anche nel corso di questa discussione sono state avanzate in aula e che mi paiono chiaramente interessate, avendo come obiettivo quello di ingenerare panico nell'opinione pubblica, per strumentalizzarlo poi, a fini chiaramente politici di parte. Non credo che si possa affermare che dai termini introdotti nella delega discendano dei pericoli nei confronti della società civile; potrebbero discenderne dei pericoli nella misura in cui noi non utilizzassimo i due anni durante i quali verrà steso l'articolato per predisporre l'apparato della giustizia riorganizzandolo in modo da poter subire l'impatto con la nuova

realtà processuale che nasce dalla riforma stessa.

Certo, il discorso sul funzionamento della macchina della giustizia, sull'esigenza di modificare l'ingranaggio di tale macchina per metterla in condizione di funzionare nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale, è un discorso che dev'essere portato avanti fin da adesso, perché rappresenta un punto sul quale si deve avere un impegno da parte del Governo, per consentire che la riforma, sotto questo aspetto, non sia da un lato svuotata di contenuto, e non si presti, dall'altro, a soluzioni che potrebbero porre in pericolo le garanzie di difesa della società, cui facevo prima riferimento.

Bisogna quindi predisporre la macchina della giustizia per adeguarla a rispondere ai termini previsti nella delega. Se, come io ritengo, questo avverrà, e quindi i processi verranno definiti nella fase istruttoria, con un periodo massimo di quattordici mesi, e potrà quindi avvenire rapidamente la discussione dibattimentale, non credo che il termine di quattro anni, previsto come limite massimo oltre il quale scatta il meccanismo della scarcerazione preventiva, possa essere un termine preoccupante con riferimento ai problemi della difesa e della garanzia della società civile.

Penso pertanto che sotto questo aspetto il discorso dei rischi sia da considerarsi superato e che siano infondate le preoccupazioni e le strumentalizzazioni che si vogliono fare su questo argomento.

Sia in Commissione giustizia e sia in questa prima fase della discussione in aula, sono rimasti aperti dei problemi in ordine a questioni specifiche, che attengono, direttamente o indirettamente, alla legge delega per la riforma del codice di procedura penale. Si tratta dei problemi di cui si è ieri occupato prevalentemente nel suo intervento il collega Spagnoli. Innanzitutto, il problema della polizia giudiziaria e della sua dipendenza dall'ufficio del pubblico ministero. La formula che a questo proposito è stata inserita nella legge delega ricalca fedelmente quella dell'articolo 109 della Costituzione che stabilisce che: « L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria ».

Si dice da alcune parti — e l'ha sostenuto ieri anche l'onorevole Spagnoli — che questa formula non è sufficientemente chiara e che lascia un notevole margine di incertezza. Questa affermazione è in parte indubbiamente vera; ma è altrettanto vero che il problema

sostanziale sta più a monte, sta nel fatto che la Carta costituzionale non è stata precisa nella definizione della figura e del ruolo del pubblico ministero, che appartiene all'ordinamento giudiziario ma è anche organo dell'esecutivo.

Il problema vero sta quindi nello stabilire come si possa armonizzare la posizione di un pubblico ministero che, in quanto magistrato, non è tenuto a rispondere del suo modo di gestire la polizia giudiziaria, con quella degli altri poteri dello Stato con i quali lo stesso pubblico ministero si trova in contatto nella sua qualità di organo dell'esecutivo.

Alla luce di questa osservazione si pone la nostra preoccupazione di fronte alla tendenza di sancire una dipendenza gerarchica e funzionale (come è stato proposto in Commissione) della polizia giudiziaria da un pubblico ministero che non risponde politicamente delle sue azioni e che, pur essendo organo dell'esecutivo, è incardinato costituzionalmente con l'ordinamento giudiziario.

Di fronte a tali considerazioni, noi non possiamo che rispondere che si tratta di un discorso estremamente vasto, che coinvolge quello più generale su poteri dello Stato e sulla loro articolazione. È cioè un discorso sulla base del quale abbiamo ritenuto di respingere in Commissione l'emendamento dell'onorevole Terranova che tendeva a dare una dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero.

Per risolvere questo problema, sarebbe possibile, a livello teorico, pensare a un nuovo corpo di polizia che dipendesse dal Ministero di grazia e giustizia e che, attraverso questo meccanismo, consentisse una risposta politica al Parlamento da parte del ministro. Non ci sembra però obiettivamente possibile, nella attuale situazione del nostro paese, con la già frammentata articolazione dei vari corpi di polizia, pensare di dar vita ad un nuovo corpo.

Ed allora, il problema non può che rimanere aperto, nella misura in cui si deve dare alla formula della Costituzione non un approfondimento a livello ideologico o dottrinale, ma a livello organizzativo, perché qui sia la radice del discorso. Occorre cioè consentire sul piano organizzativo che effettivamente il pubblico ministero possa disporre della polizia giudiziaria, così come è previsto dalla legge-delega.

Si tratta, dunque, di un discorso che va posto in termini di organizzazione interna della polizia, in termini che — dunque — esu-

lano dalla riforma del codice di procedura penale, investendo semmai altri aspetti dell'attività dello Stato e, soprattutto, dell'esecutivo.

In questi termini — che mi sembrano i più corretti — il discorso può essere affrontato, ma non in sede di delega per la riforma del codice di procedura penale. Possiamo arrivare a segnalare il problema all'attenzione del Governo, attraverso un ordine del giorno che il « Comitato dei 9 » sta predisponendo e che potrebbe rappresentare il punto di incontro delle varie forze politiche, purché sia correttamente impostato, nel senso cioè di ridimensionare il problema, riportandolo ai suoi aspetti organizzativi e di funzionamento della polizia giudiziaria.

Rimane poi un altro problema al quale ha fatto riferimento ieri l'onorevole Spagnoli: quello relativo al segreto di Stato. Si dice che il silenzio totale del testo della delega su questo problema lede l'interesse dei cittadini, che possono vedersi opposto un segreto di Stato che preclude loro un margine di difesa, impedendo il pieno diritto alla difesa garantito dalla Costituzione. Però si dice anche, a mio avviso giustamente, che se esiste, come è vero che deve esistere ed è doveroso che venga rispettato, il diritto di difesa dei cittadini, esiste e deve essere rispettato e garantito il diritto di difesa dello Stato nella sua essenza e nella sua funzione principale, di fronte ad una serie di questioni che debbono necessariamente essere coperte dal segreto di Stato. Non è pensabile, per risolvere questo problema, ricorrere all'invenzione del « giudice del segreto ». Non si può, cioè, costruire una figura giuridica o utilizzare uno degli attuali corpi giuridico-politici previsti dalla nostra Costituzione per risolvere questo problema. Non è certamente accettabile l'ipotesi di demandare alla Corte costituzionale la decisione in ordine ad un eventuale conflitto di competenza che sorga tra l'esecutivo e il potere giudiziario nei confronti dell'esistenza o meno di un segreto di Stato. Prima di tutto non è possibile perché non ritengo che sia esatto configurare l'ipotesi di un « giudice del segreto », neanche nel caso che questo giudice venisse identificato nella Corte costituzionale; in secondo luogo perché una scelta di questo tipo comporterebbe comunque una legge costituzionale per determinare il meccanismo attraverso il quale si instaura un conflitto costituzionale tra diversi organi dello Stato, che è il presupposto unico al quale si può agganciare l'intervento della Corte costituzionale stessa. Può essere invece configurabile, a mio

avviso, un'ipotesi diversa, che è quella di demandare al Presidente del Consiglio — nella sua funzione di capo dell'esecutivo — la decisione circa l'esistenza o no del segreto di Stato. Oltre questo limite, mi pare che non sia possibile andare, perché significherebbe porre gravemente a repentaglio la sicurezza stessa dello Stato.

Onorevoli colleghi, credo che queste considerazioni che mi sono permesso di fare possano essere utili per dare un ultimo piccolo contributo a questa discussione, che, per altro, è già stata ampia in Commissione e che ha consentito che il testo della delega, così come è venuto in aula, sia largamente accettabile. Ciò mi spinge a dire in questa sede che è opportuno, a mio avviso, il presentare il minor numero possibile di emendamenti: ormai la struttura del processo è stata chiaramente delineata, l'impostazione ideologica e politica di questo tipo di processo è stata definita in tutti i suoi aspetti, i problemi sono stati ampiamente discussi. Su alcuni di essi vi sono state anche scelte difficili; accennava prima il collega Benedetti alla decisione in ordine al problema delle formule assolutorie. L'abolizione totale delle formule assolutorie, così come viene proposta nel testo di delega, è da accettare, anche se indubbiamente molti di noi hanno avuto delle perplessità sull'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove, che è accettabile nella misura in cui si aboliscono tutte le formule di assolutoria, ma che sarebbe stata a mio avviso molto meno accettabile nella misura in cui si fosse abolita soltanto quella formula; e ciò per il riflesso negativo che sul piano psicologico questo tipo di soluzione avrebbe avuto nei confronti di magistrati abituati a giudicare avendo a disposizione anche la strada della insufficienza di prove e che, venendo a mancare tale formula, sarebbero probabilmente portati ad applicare in modo certamente più rigido la legge. Il risultato rischierebbe di essere quello di un numero maggiore di sentenze di condanna anche nei casi in cui vi è un legittimo alone di dubbio; perché un conto è l'alone di dubbio che consente al magistrato di esprimere una assoluzione per insufficienza di prove, un conto è il dubbio che, non essendo più consentito quel tipo di formula, finirebbe col risolversi in molti casi con una affermazione di responsabilità. Ritengo pertanto che su questo punto (anche se dovessero essere presentati emendamenti) sia opportuno mantenere la soluzione adottata in sede di Commissione, che prevede l'abolizione

totale di tutte le formule e la semplice pronuncia di condanna o di assoluzione.

Sarà poi la motivazione a illustrare i motivi attraverso i quali si è arrivati alla pronuncia e a consentire anche l'aggancio per i riflessi civilistici e di altro tipo che dalla sentenza penale possono derivare.

Credo quindi che, stando così le cose, si debba cercare di chiudere il più rapidamente possibile la partita ed esprimo la speranza che l'altro ramo del Parlamento vorrà compiere rapidamente il suo esame affinché si possa passare alla fase redigente vera e propria del nuovo testo del codice di procedura penale.

Mi permetto fin d'ora, per il valore che può avere, che è un valore puramente politico, di indirizzo, e non certamente un valore di tipo diverso, di esprimere l'auspicio che la commissione che verrà insediata ai sensi dell'articolo 1 della legge delega possa essere utilizzata non soltanto come camera di risonanza, e quindi in veste semplicemente consultiva, di un testo già elaborato, ma venga invece utilizzata per il contributo che può dare nella vera fase redigente del testo del nuovo codice.

Attraverso quella commissione sarà infatti possibile anche il controllo del Parlamento perché il testo cammini lungo la direttrice tracciata dalla legge delega, controllo che è la risposta che si può dare alle perplessità che da più parti, in Commissione e ancora oggi in quest'aula, sono state sollevate per l'uso dello strumento della delega in questo caso. Il controllo delle forze politiche può avvenire attraverso la commissione consultiva che avrà il compito fondamentale di far sì che venga rispettato nella sua completezza il tipo di struttura indicato nella legge di delega e venga arricchita nei suoi contenuti la linea che conduce a quel tipo di processo, che si è inteso delineare attraverso questa legge di delegazione.

Per concludere, credo che si debba anche esprimere l'augurio che, contemporaneamente, procedano in modo rapido le altre due riforme cui facevo riferimento all'inizio del mio intervento: la riforma del I libro del codice penale e la riforma dell'ordinamento giudiziario. Soltanto in questo modo, facendo procedere contestualmente e rapidamente queste tre grandi riforme, sarà possibile dare una risposta globale e concreta, in modo armonico e giustamente correlato, a quella domanda di giustizia che sale da tutte le parti del paese verso il Parlamento e alla quale

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

pure facevo riferimento all'inizio del mio intervento. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, un giurista elegante, il Battaglini, traduceva il brocardo « *tot capita tot sententiae* » nel dissacrante: tutto capita nelle sentenze.

Chi svolge professione forense sa che l'ottica del merito è patrimonio del giudice che vede i fatti in dipendenza della loro dinamica, della personalità del colpevole, della propria cultura, e a volte (la zizzania comincia ad estendersi) del proprio distintivo politico. La valutazione del fatto umano, pertanto, sfugge, ed è naturale, ad ogni paradigma; resta la difesa dell'impugnazione per protestare contro una sentenza che deluda attese soggettive. Il codice di rito, invece, rappresenta le regole del gioco, la certezza del diritto, che può essere violata dall'interprete o dall'esecutore, ma in misura ridotta, per il primo e astrattamente negata al secondo. La procedura penale dovrebbe essere la geometria del processo penale. Di qui l'esigenza di intendersi subito sulla chiarezza della norma; di qui l'urgenza civile di uno sforzo per garantire la certezza della norma, per assicurare in tal modo eguaglianza di trattamento, al di fuori di ogni steccato sociale e politico.

Da tale premessa discende una conseguenza: le « novelle » non hanno risolto il problema, sono anzi paragonabili alla pezza nuova che viene apposta sul vestito vecchio; balzano evidenti colore, epoca e manifattura, che rendono più nuova la toppa e più vecchio il vestito. La globalità della riforma è il vero rimedio, anche quando ci si accorge che il vestito che si vuole rattoppare è di stoffa buona, difficilmente riproducibile. Ma per evitare di lasciare intoccate eventuali incongruenze o guasti presenti nella delega, dobbiamo impegnarci, pena l'attesa di altri decenni, in uno sforzo anzitutto tecnico, quindi di politica legislativa. Riferirò, pertanto, la nostra indagine sugli inconvenienti che a nostro modo di vedere sono gravemente presenti nell'attuale disegno di legge di delega al Governo. L'occasione è propizia e unica, data la natura, da noi osteggiata, di un provvedimento — qual è la delega — che consente, ora e solo ora, l'intervento del Parlamento.

I vizi tecnici riguardano *prima facie* i punti 6, 9, 10, 18, 19, 29, 31, 35, 34, 45, 48, 49, 59, 60, 63, 71 e 75 dell'articolo 2 del presente provvedimento. Sembra con tale arida elencazione di voler seminare la strada di chiodi, ma l'attività del legislatore non può essere improntata a frettolosa superficialità, poiché deve lievitare una serie di norme di tale struttura da resistere al banco di prova dell'applicazione. Il punto 6 si sottrae al principio della tassatività del contenuto della norma, laddove si riferisce ai vizi meramente formali, che non devono incidere sulla validità degli atti. Diventa quasi un contenuto in bianco, soggetto ad ogni arbitrio interpretativo. Al punto 9 viene previsto il riordinamento dell'istituto della perizia. Sosteniamo l'opportunità di svincolare il perito dal novero dei liberi professionisti per inglobarlo in un organo tecnico, esclusivamente ausiliario del giudice, al fine di evitare sfibranti attese di responsi e di utilizzare energie sempre più competenti e responsabili, così moralizzando anche la figura del consulente di parte, sganciato dai laboratori ufficiali della giustizia. Al punto 10 si vorrebbe abolire l'assoluzione per insufficienza di prove. Abbiamo rappresentato il pericolo della fiscalizzazione e non della liberalizzazione nelle decisioni del giudice, mentre, per converso, la formula dubitativa ubbidisce alla inelencabile ottica del fatto umano e consente spesso di temperare con la civiltà del dubbio la ferocia della norma rapportata alla condotta umana, non riconducibile, perché umana, a paradigmi fissi e immutabili.

Il principio della nuova formula « colpevole o non colpevole » tra l'altro vanifica il contenuto dei punti 18 e 19 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto o alla esclusione che l'imputato quel fatto abbia commesso o quel fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, con riferimento al vincolo per il giudice civile del giudicato penale in tema di risarcimento. La genericità della formula viene ad avere un significato solo con la motivazione. Tanto vale non seminare al vento, se si vuole un raccolto, atteso che nulla cambierebbe con tale rivoluzione solamente formale. Inoltre, signor ministro, il procuratore generale di Roma nei giorni scorsi ha parlato di certe collusioni tra la mafia e il potere politico. Noi sappiamo che i processi mafiosi vengono sempre definiti con l'insufficienza di prove, che in questo caso ha più larghe braccia della provvidenza. Immagini

ella, signor ministro, quando, abolita la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove, si debba dire « colpevole o non colpevole ». E nel principio della liberalizzazione, che è motrice di questa innovazione, si dovrà dire sempre « non colpevole », col sospetto che i legami tra mafia e politica, che allo stato sono un binomio, potrebbero diventare, con i facili adescamenti, un trinomio, dal momento che si dice che certa magistratura è molto vicina a certa politica. Sicché, se è vera la proprietà transiliva, mafia e politica diventerebbero un triste e terribile trinomio...

REALE ORONZO, *Presidente della Commissione*. Però, l'assoluzione per insufficienza di prove mi pare che non sia un buon strumento nelle cause dei mafiosi.

TRANTINO. Onorevole Reale, a parte il significato morale, ella, che è avvocato, sa che una definizione di un processo mafioso non ubbidirebbe più all'alone del dubbio, ma sfocerebbe inevitabilmente, perché il principio della liberalizzazione a questo mira, nel « non colpevole ». Sarebbe in definitiva una medaglia all'innocenza e al valore del mafioso.

REALE ORONZO, *Presidente della Commissione*. Io sono contrario all'abolizione di tutte le formule.

TRANTINO. Noi, nel caso, siamo contrari alla mafia e siamo contrari all'abolizione della formula del dubbio, per l'amaro principio « meglio il dubbio che il premio »...

Sul punto 29 vi è stata una decisa battaglia circa il divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati di reato. La portata della norma, che non sfugge al tecnico, trova a nostro giudizio completamento in un altro divieto: la non utilizzazione delle confessioni extragiudiziali o delle confidenze — in linguaggio laico — dell'imputato. Ognuno, per essere avvocato o giudice, conosce la triste ricorrenza del fenomeno di un imputato, che sente il bisogno di aprirsi improvvisamente al comandante della pattuglia proprio nel furgone cellulare, quando decide di ammettere ciò che poi si ostinerà a negare. Che senso hanno le garanzie della presenza del difensore, quando tali confidenze frustrano l'interrogatorio giudiziario? Che senso ha il divieto di assumere a verbale i testimoni, quando l'agente di polizia giudiziaria può con tale confidenza anomala e irrituale introdurre nel processo una testimonianza, resa decisiva dal « disinteres-

se » e fondamentale per la responsabilità di un uomo improvvisamente nudo di ogni diritto di difesa? Come vede, signor ministro, il mio gruppo guarda con serenità a questo problema. Noi non mitizziamo la figura della polizia: la vogliamo pronta, efficiente, retribuita e rispettata, ma nello stesso tempo rispettosa dei doveri che su di essa incombono. Non siamo come una certa parte politica che ieri sparava a zero sulla polizia (in ogni senso!) ed oggi usa per questo compito gli extraparlamentari, ma che improvvisamente si è vestita, nei confronti di queste farse politiche, dei panni di tutrice, di nuova Circe che dovrebbe trasformare la polizia in un sindacato di poliziotti, dove qualche coloritura rossa certamente non guasterebbe. Ma sappiamo dalla leggenda che il tocco di Circe non migliora mai alcuno...

La disciplina dettata al punto 31 contrasta con quella del punto 35 e dilata i poteri del pubblico ministero, quando correttamente si vuole che il pubblico ministero eserciti « subito » l'azione penale, ponendo contemporaneamente l'inquisito a disposizione del giudice istruttore; ma si nega tale immediatezza civilissima appena si riconosce il termine di 30 giorni entro il quale il pubblico ministero deve decidere se richiedere l'archiviazione o il prosieguo dell'azione. Il termine di 30 giorni, onorevole Oronzo Reale, diventerà la regola e l'avverbio « subito » l'eccezione.

Al punto 34 si detta la materia soggetta al decreto penale, ma si introduce il grave pericolo della genericità del testo nella formulazione di una previsione del decreto solo per condanna a pene pecuniarie, ove si rifletta che, in caso di lesioni colpose gravissime, sempre più ricorrenti, un pretore che voglia smaltire le pendenze può, utilizzando la norma, decretare una multa per il responsabile di tale reato, creando un'involontaria, pericolosa e triplice trappola: l'insidia per il condannato a liberarsi di una causa con poche migliaia di lire di pena pecuniaria; l'inevitabile, gravissimo aggancio del risarcimento a seguito del riconoscimento delle responsabilità indicate in decreto; la lesione dei diritti della parte offesa a sostenere le proprie ragioni, anche in ordine alla gravità delle lesioni, per il futuro diritto alla quantificazione del danno.

Il punto 45 viola il principio del giudice naturale: perché, in caso di richiesta di proroga del termine di 10 mesi previsto per l'istruzione, il giudice istruttore deve rivolgersi al tribunale al fine di provvedere sulla richiesta di proroga in camera di consiglio

e non alla sezione istruttoria? Non è un'interferenza di poteri e di competenze? Immagino (non ho altri elementi) che ella, onorevole ministro, avrà esercitato, con la passione con cui svolge quella di ministro, l'attività forense: ella sa che nel caso ora rassegnato noi avremmo un esame preventivo di atti compiuti dal tribunale suscettibili eventualmente di successivo giudizio; avremmo, cioè, un'interferenza assolutamente illegittima e arbitraria. Ci siamo poi battuti, in sede di Commissione, perché venga esclusa dai punti 48 e 49 la *reformatio in peius* delle sentenze istruttorie impugnabili e venga più rigorosamente disciplinata la riapertura dell'istruzione a richiesta del pubblico ministero.

Il combinato disposto dei punti 59 e 60 impone intanto un tema fondamentale: la speditezza, a nostro avviso, ha la sola terapia nell'interrogatorio incrociato, che abbiamo reclamato come trincea di garanzie. Su questo tema decisivo tanto si è scritto, ma pochi potranno sostenere in profondità che tale rito direttissimo possa nuocere alla immediatezza, all'oralità e, per chi ama i temi di politica criminale, alla esemplarità, quando occorre, del giudizio penale, senza scivolare, per questo, in una felicistica adorazione del rito accusatorio, introducendo tale rito con prudenza e originalità, senza devastare e senza scimmiettare.

Il punto 59 stabilisce il divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate: temiamo che in tal modo si vogliano rispettare i diritti di tutti, con scarso riguardo del diritto del singolo. Con la norma di cui al punto 63 abbiamo insistito per l'eliminazione dell'appello incidentale, che invece si voleva reintrodurre nell'originario testo governativo. Siamo infatti convinti che tale accorgimento serva poco all'imputato e molto all'antagonista tecnico, il pubblico ministero. L'obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello al punto 71, legittima eventuali arbitri, senza rimedi tecnici di gravame, essendo il giudice dell'udienza il solo competente a stabilire, e in modo insindacabile, la fondatezza della richiesta. Illustrando la disciplina di cui al punto 75, infine, abbiamo insistito perché siano ricondotte al regime della revisione le eventuali nullità assolute in cui può incorrere la Corte di cassazione, che, come è noto, non possono essere deducibili neppure nel giudizio di rinvio. Così qualcuno potrà « custodire il custode », innovando l'*Eneide*.

Esigenze tecniche primarie impongono un ulteriore esame del processo penale per « tempi », al fine di anatomizzare la più importante funzione civile della società. Analizziamo anzitutto i tempi dell'azione. Regolando i tempi dell'azione, verrebbero eliminate (o almeno compresse) le prime lunghe e deprimenti stasi della vicenda processuale: queste stasi — certo non giustificabili attraverso l'esplicazione di un'interminabile attività di polizia giudiziaria — seguono alla *notitia criminis* e coincidono con il periodo che precede l'inizio dell'azione penale. Cancellati gli ovvii inconvenienti delle « soste in partenza », potrebbero essere fugati i sospetti connessi al rinviato esercizio dell'azione penale e potrebbero essere superati i pericoli connessi alla ritardata acquisizione della prova. In questa prospettiva i principi da attuare immediatamente dovrebbero essere quelli contenuti nei punti 30 e 35 dell'articolo 2 del presente disegno di legge-delega; le norme del codice di procedura penale da modificare dovrebbero essere quelle contenute negli articoli 227, 231 e 232 del codice stesso.

Queste le nuove ipotesi legislative che la nostra parte politica sostiene: articolo 227 codice procedura penale (punto 30 dell'articolo 2 del disegno di legge-delega) relativo alla trasmissione di atti e di informazioni all'autorità giudiziaria. Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono riferire immediatamente al procuratore della Repubblica o al pretore le notizie del reato. Appena terminate le operazioni di polizia giudiziaria, devono trasmettere al procuratore della Repubblica o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate. Devono, inoltre, riferire all'autorità giudiziaria competente ogni notizia che loro successivamente perviene e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per l'assicurazione delle prove. Questo perché non si continui ancora nella farsa di togliere molte manette a chi le dovrebbe avere per metterle invece alle forze dell'ordine.

Articolo 231 codice di procedura penale (punto 35 del presente provvedimento) relativo a « Atti ed informative del pretore ». Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, per i quali non ritenga di dover procedere nei modi indicati dagli articoli 502 e 505 del codice di procedura penale, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390. L'attività di polizia giudiziaria del pretore non può estendersi oltre il ventesimo giorno della notizia del reato. Scaduto detto

termine, l'autorità giudiziaria provvede all'archiviazione degli atti, inizia l'istruzione o emette il decreto di citazione a giudizio.

Articolo 232 codice procedura penale (punto 35 del provvedimento di delega) relativo agli atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, prima di richiedere l'archiviazione degli atti o l'istruzione formale, ovvero prima di iniziare l'istruzione sommaria, può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390. L'attività di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica non può estendersi oltre il trentesimo giorno dalla notizia del reato. Veniamo ora ai tempi dell'istruzione, i quali potrebbero essere regolati limitando la durata dell'istruzione e snellendo le formalità di talune importanti attività processuali. Innanzitutto la durata dell'istruzione verrebbe automaticamente limitata qualora fosse dimensionata la funzione dell'indagine preparatoria: in tal senso è orientato il presente provvedimento e da questa angolatura si spiega la previsione contenuta al punto 45 del relativo articolo 2 « per il compimento degli atti di istruzione deve essere previsto un periodo non superiore ai 10 mesi, salvo la proroga di 4 mesi concessa dal tribunale in camera di consiglio ». Mentre il principio potrebbe essere accettato, resta ancora in piedi la nostra eccezione già illustrata sulla interferenza dei poteri.

L'attuale organizzazione dell'istruzione formale, con la connessa latitudine dell'indagine (articolo 299 codice procedura penale), e la vigente regolamentazione della durata massima della carcerazione preventiva (articolo 272 codice procedura penale) non consentono una immediata attuazione del principio consacrato al punto 45 del disegno di legge-delega; permettono soltanto un rafforzamento dei congegni predisposti per evitare l'ingiustificato protrarsi dell'istruzione, in questo modo: a) impegnando il procuratore generale ad un più consistente controllo dei tempi dell'istruzione (articolo 298 codice procedura penale); b) imponendo la comunicazione dei motivi del ritardo a tutte le parti del processo; c) rendendo meno episodico il sindacato degli organi preposti al giudizio disciplinare.

Diversamente si pone il problema con riferimento alla istruzione sommaria. I limiti dell'indagine sono chiaramente indicati nell'articolo 391 codice procedura penale e sono in qualche modo garantiti dal « nuovo » articolo 389 codice procedura penale; la previsio-

ne del quarto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sulla durata massima della custodia preventiva, non impone, d'altronde, i « tempi lunghi » dell'istruzione formale. Potrebbe escogitarsi, quindi, una regolamentazione più celere di quella desumibile dall'articolo 298 codice procedura penale, strutturando così il primo comma dell'articolo 392: « nell'istruzione sommaria si osservano le stesse norme stabilite per l'istruzione formale, ma le relative attività debbono essere comunque compiute entro tre mesi dall'inizio della indagine ». Lo stesso criterio potrebbe valere per l'istruzione del pretore. Le conseguenze dell'inosservanza del termine potrebbero essere stabilite sulla falsariga della disciplina dettata per l'istruzione formale; inoltre, poiché una ricorrente causa di ritardo è costituita dalle formalità che accompagnano gli avvisi di deposito degli atti, potrebbe ipotizzarsi un sistema che semplifichi la relativa procedura, eliminando la moltiplicazione degli avvisi.

Questo è il principio. Qualora le successive attività processuali siano ordinate per legge oppure *ope judicis*, secondo una precisa cadenza temporale, le relative comunicazioni potrebbero essere condensate in un solo avviso. Un esempio: il punto 46 del disegno di legge-delega prevede, com'è noto, il deposito nella cancelleria del giudice istruttore degli atti del processo al termine dell'istruttoria. Raccordato questo principio alla disciplina attualmente vigente, che prevede il deposito degli atti e dei documenti in cancelleria dopo la requisitoria del pubblico ministero (articolo 372), si imporrebbero due depositi e due avvisi. La semplificazione nello svolgimento del processo consiglierebbe, invece, una ben diversa regolamentazione. Al momento del primo deposito il giudice istruttore potrebbe, con un unico avviso, fissare un termine per gli esami degli atti depositati di cui al punto 46 del presente provvedimento, ed un ulteriore termine per gli esami degli atti depositati ex articolo 372 del codice di rito. Il primo termine sarebbe, ovviamente, improrogabile, e fissati rigorosamente dovrebbero essere pure i tempi della requisitoria. Infine, i tempi del giudizio. Da una commissione di giuristi di alto livello (dal dottor Pisapia, al moderno Conso, al più acuto ed elegante di tutti, Siracusano), si è accennato al problema dei tempi del giudizio discutendo della riunione e della separazione dei processi, considerando la disciplina del rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, criticando le regole che disciplinano il

deposito delle sentenze dibattimentali. Sono state avanzate queste serie proposte *de jure condendo*: in ordine alle ipotesi di « riunione », il coordinamento dell'articolo 413 del codice di procedura penale con il punto 12 del disegno di legge-delega consiglierebbe l'eliminazione della « riunione » disposta in base ad una valutazione meramente discrezionale (articolo 413, secondo comma, del codice di rito). In ordine alle ipotesi di « separazione », potrebbe essere espressamente prevista la possibilità della « separazione » in sede d'appello secondo quanto disposto dal punto 12 succitato.

In merito al deposito della sentenza dibattimentale è indubbio che la regolamentazione dell'articolo 151 del codice di procedura penale non garantisce la tempestività dell'operazione. Per dirla con il Redenti, i termini previsti dalla legge non sono che « canzonatori ». Come evitare l'inconveniente? I rimedi profilabili in astratto sono due: un rimedio eliminerebbe il problema alla base, attraverso l'aggancio ad un modello di sentenza pronunciata al dibattimento dopo la stesura di una concisa motivazione; l'altro rimedio sarebbe collegato alla predisposizione di una sanzione processuale (per l'atto *a quo* o per l'atto *ad quem*). Se il primo rimedio non pare di pronto impiego, il secondo appare di difficilissima attuazione. Non resta, allora, che affidarsi ai criteri della responsabilità disciplinare (incerti nella misura in cui ne rimanga incerta l'applicazione) ed ai vari condizionamenti suscitati dallo stesso ordinamento, dallo stesso fluire del sistema. In questa prospettiva potrebbe funzionare da limite, almeno nei processi con imputati detenuti, una nuova regola sui tempi della carcerazione preventiva: la regola della scarcerazione automatica per il mancato deposito della sentenza nel termine previsto dalla legge, al fine di responsabilizzare i giudici e di scoprire eventuali vocazioni di inconfessabile politica.

La politica legislativa, infine, impone le seguenti notazioni critiche. Si è discusso sull'opportunità di definire il rito, ma poche lance sono state spezzate in questo dibattito a favore del cardine del processo penale: l'oralità. Un maestro della materia, il Cordero, sapientemente osserva che l'istruzione serpeggia per i labirinti delle scritture e il dibattimento si svolge oralmente *coram populo*. L'una cresce per stratificazione da uno stillicidio di atti staccati nel tempo e l'altro si consuma in una relativa unità di tempo.

Le aperture del discorso sono facilmente immaginabili: se l'istruzione, con la sequenza delle scritture, non rappresenta il naturale alveo della prova testimoniale, il dibattimento, con la concatenazione degli atti orali, fornisce l'ambiente ideale per l'acquisizione delle prove. Ma un fatto è certo: la prova « fabbricata » in istruttoria con la testimonianza scritta e senza contraddittorio fa da muro maestro nella decisione al punto che ogni elemento contrastante con le acquisizioni istruttorie di regola viene definito compiacente, non attendibile, o addirittura incriminabile.

Qual è il rimedio? Il nostro vuol essere un discorso di impegno, signor ministro, e non vuole essere il solito discorso per riempire mezz'ora del tempo parlamentare. Questo Parlamento, in cui serpeggia una grande mistura di ossigeno e cloroformio, con prevalenza del secondo sul primo, spesso dimentica di trovarsi impegnato in una riforma qualificante. Noi insistiamo nella nostra fatica, anche se il poco amore di chi dovrebbe essere responsabile qualifica chi tale poco amore mostra e non certamente noi che compiamo sino in fondo il nostro dovere. Le incongruenze — dicevo — del sistema possono essere eliminate in una sola maniera: trasformando radicalmente il processo penale. Intendiamo riferirci pure agli eventuali rimedi escogitabili nei settori dedicati alla formazione ed alla documentazione della testimonianza istruttoria che potrebbero palesarsi efficienti. Non risolverebbero, però, i problemi connessi all'acquisizione dibattimentale della testimonianza resa nell'istruttoria; non scioglierebbero il nodo dell'oralità per interposta persona. Il contraddittorio nella formazione della prova istruttoria e la registrazione fonica della prova predetta assicurerebbero la lealtà e completezza dell'esame, potrebbero magari fissare il « comportamento esteriore del teste » ma non varrebbero certo a colmare il vuoto lasciato dalla mediatezza del rapporto fra il giudice del dibattimento e la fonte di prova utilizzata in istruttoria. Per garantire questo rapporto è indispensabile che l'esame testimoniale si svolga davanti al giudice chiamato a decidere il processo; che l'escussione dibattimentale fornisca la sola ed unica informazione testimoniale.

Lo schema di processo ideato da Carnelutti e da Cordero permetterebbe questo tipo di elaborazione probatoria; le sue forme sarebbero idonee a realizzare la funzione della prova orale rappresentativa (specie se poste in essere dal giudice unico). La costruzione

si lascia decifrare in maniera abbastanza lineare: una rapida inchiesta del pubblico ministero dovrebbe servire a preparare la trattazione del processo; precisata l'accusa, sarebbero poste le basi del dibattimento e dell'acquisizione della prova specifica; al dibattimento l'introduzione di questa prova avverrebbe nel pieno rispetto dell'oralità, sfruttando nella concentrazione dell'udienza l'immediatezza del rapporto fra il giudice e la fonte di prova. Verificato il raccordo esistente fra testimonianza e dibattimento, resta ancora un punto da chiarire. L'udienza costituisce effettivamente l'ideale unità di misura per l'elaborazione della prova. Può essere però convenientemente destinata alla elaborazione di una lunga e complessa prova generica? Il processo moderno, imponendo una cospicua serie di valutazioni tecnico-scientifiche, non contraddice per caso agli stessi postulati dell'oralità? Cerchiamo di orientarci rilevando, anzitutto, che gli interrogativi or ora enunciati non scalfiscono l'oralità come principio, non pongono in discussione i criteri di uguaglianza non solamente formale, ma sostanziale, che rappresentano una delle aspirazioni più profonde dell'uomo contemporaneo. L'uguaglianza delle parti potrebbe essere perseguita pure in un sistema che non si preoccupi di assicurare la concentrazione; potrebbe essere realizzata pure in un processo che non si impegni a garantire la coesione temporale e personale. L'uguaglianza delle parti potrebbe essere, perciò, rispettata anche nel caso in cui la complessità della prova generica (elaborata in contraddittorio) allontani smisuratamente il tempo della decisione e imponga il mutamento del giudice chiamato a definire il processo.

Il problema è diverso: si tratta di vedere se l'indagine che richiede particolari cognizioni di determinate scienze o arti renda tecnicamente incerta l'attuazione dell'oralità. In discussione è l'oralità come principio tecnico-giuridico, non come principio politico. Bisogna accertare se la complessità dell'indagine impedisca la concentrazione e renda improbabile l'immediatezza. In questa prospettiva, va stigmatizzata la pratica connessa agli abusivi ricorsi alla perizia. La perizia — come è noto — è un atto dovuto, ma il giudizio in ordine alla necessità dell'indagine peritale è per forza di cose ancorato a valutazioni di carattere discrezionale. Orbene, un incarico peritale affidato laddove sarebbero utilizzabili da parte del giudice le nozioni di comune esperienza — fra le quali rientrano le regole tecniche e scientifiche applicabili

nella valutazione dei fatti — non giova certo alla causa dell'oralità. Dà per scontata la eventualità della partecipazione del giudice alle operazioni probatorie, consente al perito la presentazione di relazioni scritte, allontana inutilmente il momento della decisione. Ancora, si impone un opportuno ridimensionamento dello scarto esistente fra perizia e testimonianza. Sappiamo gli ostacoli che si frappongono all'allineamento del perito nelle posizioni del testimone. Il perito riferisce in base ad ipotesi scientifiche, il testimone espone i fatti di cui è informato. Il perito viene considerato un ausiliario del giudice, il testimone sfugge ad una catalogazione del genere. Gli ostacoli sono consistenti ma non insuperabili, se dei periti e dei testimoni si incomincia a discutere nell'ambito di una visione realmente accusatoria del processo. In questo processo il perito sarebbe chiamato ad esprimere il proprio parere direttamente ed oralmente all'udienza, e al pari del testimone dovrebbe essere assoggettato alla *cross examination*. Sicché rileviamo tecnicamente, signor ministro, che si diventa vestali del rito accusatorio tutte le volte in cui si perde di vista questo stesso rito. Il rito accusatorio diventa una vuota definizione politica, che serve determinate parti e determinate fonti, ma non certamente serve alle buone regole della tecnica processuale, giacché coloro i quali si affannano a sostenere il rito accusatorio ad oltranza ne minano le fondamenta nel momento in cui devono sostenerlo, quanto a efficienza e come prospettiva tecnica.

Infine, diventa urgente una nuova regolamentazione degli incidenti, volta ad introdurre la prova peritale. La dottrina colloca questi incidenti nella fase preparatoria del processo, ma forse è più lineare l'ipotesi dell'incidente instaurato nel dibattimento secondo le collaudate regole dell'articolo 455. Conclusa l'indagine e riaperto il dibattimento, l'oralità troverebbe la sua incondizionata attuazione attraverso il diretto esame del perito.

Questa nostra disarticolata fatica, aiutata dalla dottrina più impegnata, che trova oggi nell'università di Catania — la mia città — una scuola di alto livello, guidata da un maestro di alto livello, il professor Delfino Siracusano, ha uno scopo dichiarato: rafforzare la convinzione che questa riforma, qualifica una intera legislatura. Siamo nell'occhio del ciclone: crollano istituti, vincono i furbi, si affermano i violenti, si spara sulla libertà per essere liberi dalle limitazioni della vera libertà. Il cittadino non crede molto in noi.

Stabiliamo con la presente riforma un ponte di fiducia, un clima di diversa temperatura sentimentale. Non perdiamo la storica occasione, che storica rimane, non come certi compromessi adulterini... I provvedimenti di riforma, in linguaggio medico, potrebbero distinguersi in incisivi e canini. Operiamo perché l'attuale disegno delega sia solo incisivo... (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

alla V Commissione (Bilancio):

« Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni » (*approvato dalla Camera e modificato dalla V Commissione del Senato*) (953-B) (*con parere della VI Commissione*).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

GUNNELLA, Segretario, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

BORROMEO D'ADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO D'ADDA. Signor Presidente, vorrei pregarla di sollecitare i ministri dell'industria, dei trasporti e del lavoro a dare risposta ad una interrogazione, a firma dell'onorevole de Vidovich e mia, sulla grave situazione determinatasi per le aziende che svolgono attività di pubblicità aerea. Si tratta di una categoria di lavoratori - questo settore interessa oltre 150 famiglie - che operano prevalentemente nei giorni festivi e che, in seguito ai recenti provvedimenti relativi al divieto di circolazione in tali giorni, si sono

trovati senza lavoro e senza prospettive per il futuro.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete della sua richiesta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 18 gennaio 1974, alle 10,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*urgenza*) (864);

— *Relatore:* Lospinoso Severini.

4. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Raffaelli, per il reato di cui all'articolo 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (affissione di manifesti fuori degli spazi appositamente predisposti) e per il reato di cui all'articolo 336, primo comma, del codice penale (minaccia a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Almirante, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ad attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (doc. IV, n. 9);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore*: Padula;

Contro il deputato Lospinoso Severini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — in due reati di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale (interesse continuato privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 38);

— *Relatore*: Galloni;

Contro i deputati Cassano Michele, Ferrari Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: *a*) i primi due per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio); *b*) gli altri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Galloni;

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore*: Lettieri;

Contro il deputato Mitterdorfer, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 27);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Benedikter, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 100);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (riunione e corteo in luogo pubblico senza il preventivo avviso alle autorità), all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 37);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro il deputato Ballarin, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione e direzione di manifestazione e corteo senza il preventivo avviso alle autorità) (doc. IV, n. 51);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Servello, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi spazi) (doc. IV, n. 50);

— *Relatore*: Cataldo.

5. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MALAGUGINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponde a verità che funzionari della squadra mobile della questura di Roma abbiano fornito in esclusiva ad un quotidiano della medesima città un resoconto dettagliato, non importa se e quanto attendibile, delle indagini svolte per individuare gli autori del rapimento di Paul Getty III.

In caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro ha assunto o intenda assumere per richiamare quei funzionari di polizia al loro dovere di imparzialità e per garantire l'eguale diritto di tutti i giornalisti ad accedere alle fonti di informazione. (5-00644)

MORO DINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

a) che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli Istituti autonomi per le case popolari;

b) che la mancata conferma delle predette agevolazioni non favorirà l'azione degli Istituti case popolari per l'attuazione della legge n. 865;

c) che in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario si verificheranno per gli istituti notevoli aggravii economici, sia diretti, conseguenti al pagamento delle imposte, sia indiretti, conseguenti all'appesantimento delle procedure;

d) che l'aumento nei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative sia sociali sia politiche ben più importanti del poco rilevante aumento nel gettito tributario ottenuto attraverso la soppressione delle suddette agevolazioni —

se il Ministro intenda proporre od adottare provvedimenti per riconoscere agli Istituti autonomi case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite. (5-00645)

TRIVA, FLAMIGNI E DE SABBATA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che il comune di Cesena nel primo semestre del 1973 ha stipulato mutui con la locale Cassa di risparmio per lire un miliardo e 807 milioni da destinare alla realizzazione di importanti opere pubbliche;

che tali opere sono state, in seguito, appaltate e sono in corso di esecuzione;

che la Cassa di risparmio richiamandosi alle direttive governative del luglio 1973 in materia di credito dopo avere erogato 550 milioni rifiuta il pagamento di nuovi stati di avanzamento con la pretestuosa argomentazione che supererebbe, in tal modo, il limite del 12 per cento del massimo di esposizione bancaria indicato nella nota circolare;

che le imprese appaltatrici minacciano la sospensione dei lavori e di richiedere il risarcimento dei danni;

che il comune si trova nella paradossale situazione di pagare bimestralmente alla Cassa di risparmio i ratei di mutui che l'istituto si rifiuta di pagare al comune senza il beneplacito della Banca d'Italia;

che analoghe situazioni ed analoghe inammissibili interpretazioni delle direttive del Governo si verificano anche in altri comuni —

quali urgenti provvedimenti intendano adottare onde ovviare situazioni così assurde ed inaccettabili, così gravemente lesive della autorità e delle prerogative dei comuni e così dannose ai fini dei servizi pubblici e della occupazione. (5-00646)

ANGELINI, STEFANELLI, COCCIA, SPAGNOLLI E PERANTUONO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura in danno del pretore di Martina Franca dottor De Giorgio, responsabile soltanto di avere applicato le leggi vigenti in maniera imparziale, democratica ed obiettiva e di avere imposto l'osservanza dello Statuto dei lavoratori e delle disposizioni in materia edilizia e che proprio in relazione a detto operato del magistrato è stato organizzato dai gruppi di potere di Martina Franca l'attacco alla indipendenza della magistratura che ha portato alla illegittima sanzione del Consiglio superiore; per conoscere, altresì, considerato che il provvedimento in questione costituisce un primo grave precedente oggettivamente subordinante l'operato della magistratura agli inte-

ressi dei gruppi di potere locali e che, laddove non venisse revocato, determinerebbe la sfiducia delle popolazioni nelle istituzioni democratiche, quali interventi intende porre in essere per concorrere a modificare la denunciata situazione. (5-00647)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

LURASCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare alla situazione drammatica in cui vengono a trovarsi intere popolazioni del nostro territorio a causa dell'assoluta mancanza di rifornimento di combustibile per riscaldamento a ditte locali non collegate con le grandi compagnie petrolifere, ditte che dai comuni precedenti vantaggi derivanti dalla loro « libertà » sono passate alla radicale e completa eliminazione dalla possibilità di rifornimento sia di gasolio sia di olio combustibile.

Valga per tutti l'esempio della ditta Tre Pievi Petrol di Dongo (Como) che opera in territorio classificato depresso e montano con una clientela di centinaia di famiglie per lo più di lavoratori ed emigranti, la quale nel dicembre 1972 ha avuto l'assegnazione di 330.170 chilogrammi di gasolio e 30.000 chilogrammi di olio combustibile (entrambi per riscaldamento), mentre nel dicembre 1973 non ne ha ricevuto nemmeno un grammo...

Domanda inoltre se — qualora malauguratamente perdurasse ancora lo stato di emergenza in questo settore essenziale anche nel prossimo inverno — non ritenga opportuno provvedere al rigido razionamento dei combustibili, onde evitare ingiuste e gravi disparità di trattamento nei confronti dei cittadini, le quali colpiscono in modo particolare e drammatico territori poveri e popolazioni bisognose. (4-08375)

IOZZELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per avere notizie in merito alla situazione esistente per la realizzazione del quarto edificio giudiziario in Roma, a piazzale Clodio, da destinare a sede di tribunale civile.

Risulta infatti che, nel corso di una lunga vicenda iniziata nel 1959 con l'espletamento di un concorso nazionale, un primo progetto — che prevedeva la sede del tribunale civile, del tribunale penale e della procura della Repubblica — redatto dai profes-

sionisti vincitori di quel concorso, venne approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1960.

Successivamente quel progetto venne praticamente archiviato poiché il finanziamento allora disponibile di lire 3 miliardi fu impiegato per il completamento del complesso delle preture civile e penale, dove fu sistemato anche il tribunale penale.

Con legge 26 novembre 1969, n. 935, venne disposto un finanziamento di lire 8 miliardi per la costruzione del solo tribunale civile, sempre a piazzale Clodio, nell'area da tempo a disposizione della amministrazione dei lavori pubblici per questo fine.

Risulta inoltre che il gruppo dei professionisti fu quindi convocato per la firma della nuova convenzione nel 1970, e che l'iter procedurale del nuovo atto amministrativo fu perfezionato nel luglio 1971.

Risulta infine che nel novembre 1973 il gruppo dei professionisti incaricati ha presentato all'ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della Capitale il progetto di massima del nuovo tribunale civile, progetto che è stato riconosciuto corrispondente alle esigenze funzionali della amministrazione giudiziaria ed a quelle tecniche dell'amministrazione dei lavori pubblici. Il relativo progetto esecutivo, atto ad indire la gara di appalto per la realizzazione dell'opera, può essere redatto dai professionisti incaricati in un termine di 120 giorni dalla formale approvazione del progetto di massima da parte del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio.

Tuttavia il costo presunto dell'opera, sia per il noto incremento sopravvenuto nei costi dell'edilizia, sia per le mutate esigenze della amministrazione giudiziaria (che sono state opportunamente dimensionate anche per un prossimo futuro) ammonta oggi a circa lire 15 miliardi, rispetto ai 5 miliardi del finanziamento di cui alla citata legge.

L'interrogante chiede quindi al Ministro competente se non ritenga opportuno, necessario ed improcrastinabile un provvedimento legislativo atto a completare la copertura finanziaria dell'opera (per i 9 miliardi ancora mancanti), in considerazione della lunghezza inconcepibile della vicenda — che dura da oltre 14 anni —, in considerazione del fatto che ogni ulteriore ritardo è destinato a fare salire ulteriormente il costo dell'opera, ed in considerazione soprattutto dello stato di indecoroso ed incivile disagio nel quale devono operare magistrati, avvocati e cittadini nella attuale sistemazione del tribunale civile di

Roma nelle ex caserme di viale Giulio Cesare.

Quei locali, infatti, costruiti per tutt'altra destinazione, sono assolutamente inadatti alle funzioni che attualmente vi si svolgono, sono poco funzionali, assolutamente insufficienti per numero e dimensioni, e la giustizia viene amministrata in condizioni indescrivibili di disagio, di confusione, di sporcizia, aumentando le ben note difficoltà generali e la sfiducia dei cittadini. (4-08376)

BALLARDINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se gli consti che il giorno dell'Epifania il capitano Nestorini, comandante del carcere militare di Peschiera, ha obbligato i detenuti politici di tre celle ad accettare un panettone donato dal Ministro, e che, siccome quattro detenuti hanno rifiutato di mangiarlo, ha loro inflitto 10 giorni di cella di isolamento;

se non ritenga di dover adottare opportune misure nei confronti dell'autore di così ottusi ed inumani provvedimenti. (4-08377)

ANGELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che in data 15 luglio 1972 è deceduto in attività di servizio il professore Giorgio Nataletti, nato il 12 giugno 1907, insegnante dal 1941 presso il Conservatorio di musica di Santa Cecilia in Roma, e che alla di lui vedova signora Wanda Ulivi non è stato ancora concesso, a distanza di oltre un anno e mezzo, il trattamento provvisorio di pensione né il beneficio dell'assistenza medica di cui ha continua ed irrinunciabile necessità —

se non ritenga opportuno intervenire affinché sia sollecitamente concesso il suddetto trattamento provvisorio nonché la possibilità di usufruire dell'assistenza dell'ENPAS che l'interessata ha sinora implorato recandosi ripetutamente quanto inutilmente presso gli uffici competenti, sia del Ministero sia dell'ente. (4-08378)

DE VIDOVICH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se gli arretrati spettanti ai pubblici dipendenti e ai pensionati, maturati al 31 dicembre 1973, che saranno pagati nel 1974 subiranno un maggior onere fiscale e saranno tassati con le più pesanti aliquote stabilite dalla nuova riforma tributaria;

se si è tenuto conto:

che il tardivo pagamento dei detti arretrati non è certamente imputabile agli interessati, ma è dovuto alla lentezza burocratica con la quale l'amministrazione liquida le spettanze ai propri dipendenti ed ai pensionati;

che nel caso degli arretrati dell'assegno perequativo ai dipendenti dello Stato e del parastato la I Commissione affari costituzionali della Camera ha disposto che essi vengano pagati in due rate nel marzo e nel maggio del 1974 per evitare aumenti di prezzi;

che codesti ritardi, accidentali o espressamente voluti, non sono mai compensati dal pagamento di interessi e sono viceversa soggetti alla falce inflazionistica che ne riduce giornalmente la capacità d'acquisto;

che appare quindi ingiusto ed immorale che gli arretrati certi e liquidabili al 31 dicembre 1973 debbano subire un maggior pesante onere fiscale che non sarebbe intervenuto se gli organi dello Stato funzionassero puntualmente e se ragioni politico finanziarie non avessero deliberatamente rinviato la liquidazione delle spettanze.

Tutto ciò premesso l'interrogante chiede se codesto Ministero non intenda consentire che nella DU, da presentare entro il 31 marzo 1974 per i redditi maturati entro il 1973 e soggetti all'imposizione del vecchio sistema Vanoni, vengano dichiarati anche gli arretrati maturati nel 1973 ancorché non versati materialmente nell'anno, al fine di esentarli dal pagamento delle maggiori aliquote IRPEF. (4-08379)

SIMONACCI. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per sanare la situazione creatasi con l'applicazione della legge 27 ottobre 1973, n. 628, concernente la concessione dell'assegno perequativo al personale militare e l'adeguamento dell'indennità per servizi di istituto. Dette indennità percepite dai brigadieri, sono inferiori, a parità di anni di servizio, a quelle degli appuntati di circa 6.000 (seimila) lire mensili.

Infatti un brigadiere con oltre 24 anni di servizio percepisce lire 47.431 per l'assegno perequativo e lire 68.135 per l'indennità di istituto, mentre l'appuntato con gli stessi anni di servizio percepisce rispettivamente lire 50.748 e lire 71.028. Si ritiene, quindi, giusto che si provveda a sanare questa situazione anomala, al fine di consentire ai sottufficiali

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

delle forze di polizia, ai quali sono affidati compiti di maggiore responsabilità, di beneficiare di un trattamento economico superiore a quello di inferiori di grado. (4-08380)

PALUMBO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali motivi non sia stata ancora liquidata e quando potrà essere liquidata la pensione spettante a Carleo Luigi fu Antonio, nato in Castelnuovo Cilento (Salerno) il 7 agosto 1905, ivi residente, già collocatore di prima classe, collocato a riposo per limiti di età fin dal 1° settembre 1970. (4-08381)

PALUMBO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

a) se risponda a verità che sia stata disposta o sia per disporsi la soppressione della ricevitoria postale in località Buccino-Scalo (Salerno);

b) se il Ministero non ritenga utile e doverosa la conservazione di tale ricevitoria che, istituita nel 1931, disimpegna l'indispensabile servizio per 710 abitanti stabili della contrada, oltre ai lavoratori dei cantieri esistenti nella zona, nella quale hanno sede numerosi esercizi commerciali e che è attraversata dalla strada statale n. 19-ter, arteria di grande comunicazione. (4-08382)

PALUMBO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se gli arrotondamenti percepiti dalle società concessionarie delle autostrade, a seguito del carico per IVA sul prezzo del pedaggio, vengono da queste versati allo Stato o ritenuti dalle stesse società.

Infatti sul pedaggio di 100 lire, l'IVA grava per 12 lire, mentre ai caselli autostradali vengono riscosse 150 lire.

Orbene, a parte l'illecito in danno degli automobilisti che vengono ingiustificatamente gravati, nel caso di specie, del pagamento di 38 lire non dovute, sta la considerazione che se le società autostradali versano allo Stato l'importo IVA sul totale dei pedaggi riscossi, esse indebitamente si appropriano di somme non spettanti; se invece esse versano allo Stato l'IVA sui singoli biglietti come sopra maggiorati, lo Stato percepisce dagli automobilisti indebitamente somme egualmente non dovute.

Il fatto che si denuncia ha rilevanza non tanto sotto il profilo giuridico quanto, e soprattutto, sotto il profilo morale. (4-08383)

DAL SASSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se i lavori dell'autostrada Rovigo-Vicenza-Trento sono già iniziati e a che punto sono; qual è il costo complessivo ed aggiornato dell'opera;

se è a conoscenza che enti e associazioni delle zone interessate rappresentativi di categorie economiche, hanno più volte manifestato la loro opposizione alla realizzazione di detta autostrada per motivi ecologici, turistici, paesaggistici e di pratica utilità essendo dette zone già attraversate e servite dalle autostrade della Serenissima e del Brennero;

se non ritiene opportuno di riesaminare la questione rivedendo e sospendendo i lavori in corso anche in considerazione della nuova politica sul traffico automobilistico che la crisi del petrolio oggi suggerisce. (4-08384)

DI NARDO. — *Al Ministro della difesa.* —

Per conoscere il suo parere circa il disagio morale più che materiale nel quale si sono venuti a trovare i pochi tenenti di vascello del CEMM che quasi tutti dopo oltre trenta anni d'imbarco, essendo stati promossi al grado di capitano e quindi collocati in posizione ausiliaria, non hanno potuto godere del beneficio di restare in servizio fino al compimento del 61° anno così come consentito ai pari-grado promossi qualche mese prima magari solo perché l'iter burocratico della promozione era stato più spedito e non aveva incontrato remore di stato di malattia od altre considerazioni. Se non ritiene il Ministro interrogato che nel fatto sussiste una particolare disparità di trattamento.

Se non ritiene ancora che, dovendosi applicare un medesimo trattamento in ogni situazione all'incirca simile, non possa sanarsi la disparità con il richiamare in servizio i detti meno favoriti e trattenerli quindi in siffatta situazione fino al compimento del 61° anno. (4-08385)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, mentre il signor Pucci Emilio, già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica, ed ora alle dipendenze della Direzione provinciale del tesoro di Lucca, chiede e ottiene di essere inquadrato nella III categoria degli impiegati civili non di ruolo, al signor Zuccarone Elio, che è nella identica posizione del Pucci, tale passaggio viene negato. (4-08386)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

CIUFFINI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui il nuovo passaggio a livello con semibarriere automatiche in località San Sisto (Perugia) non viene ancora attivato nonostante appaiano completate da mesi sia le opere di competenza delle ferrovie sia quelle di competenza ANAS.

La mancata attivazione delle semibarriere automatiche oltre a causare gravi disagi a migliaia di cittadini abitanti nella fascia ovest della provincia e del comune di Perugia e agli operai della « Perugina », nonché a recare gravi disservizi ai mezzi di trasporto pubblico, influisce in modo negativo sulla impressione che i cittadini ricevono da una così patente lentezza operativa da parte delle pubbliche amministrazioni statali.

I cittadini di San Sisto infatti e gli operai della « Perugina », coscienti di aver strappato all'indifferenza governativa con la loro mobilitazione, i mezzi finanziari necessari per la costruzione del nuovo passaggio a livello si domandano oggi quale rituale debba ancora essere completato per attivare un'opera costruita con una lentezza sicuramente sproporzionata alla modesta entità dei fondi da spendere e che, almeno apparentemente finita, non riesce ad entrare in funzione. (4-08387)

LIZZERO, MENICHINO, SKERK e BORTOT. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondano al vero le voci correnti nel pordeonense secondo le quali il Ministero della difesa o qualche comando militare avrebbero intenzione di istituire un nuovo poligono di tiro ed esercitazione militare in una zona della Valcellina.

Gli interroganti mentre fanno presente che, se le voci di cui si è detto corrispondessero alla verità, il costituendo poligono militare sarebbe il quarantunesimo esistente nella Regione Friuli-Venezia Giulia e che la sua costituzione dimostrerebbe una vera e propria insensibilità delle autorità militari verso una Regione che da tanti anni chiede sollievo e non aggravamenti in ordine ai già gravosissimi vincoli di servitù militari e di divieti e mentre ricordano che la Valcellina è stata vittima di eventi disastrosi recentemente che l'hanno totalmente isolata dal resto della provincia di Pordenone, richiamano l'attenzione del Ministro sul vivissimo malcontento diffuso tra le popolazioni della Valle già colpite duramente dal disastro del Vajont, da quelli più recenti e ripetuti; popolazioni che si attendono qualche possibilità di svi-

luppo economico dal sorgere della zona industriale prevista nella Valle, possibilità che sarebbe certamente distrutta dalla creazione di un poligono di tiro.

Gli interroganti chiedono di conoscere quale urgente iniziativa intenda adottare il Ministro al fine di precisare se le voci di cui si tratta siano infondate o per impedire l'attuazione del poligono, in caso contrario, in una zona così duramente provata. (4-08388)

LIZZERO, MENICHINO, SKERK e BORTOT. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano adottato o siano per adottare per porre rimedio alla gravissima situazione che si è creata in tutta la Valcellina e in una vasta zona pedemontana e di pianura della provincia di Pordenone, in seguito alla disastrosa frana precipitata nella notte del 10 gennaio 1974 e che ha distrutto:

un tratto della strada statale n. 251 Alpe-Mare, al chilometro 64, isolando totalmente i comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut ed Erto-Casso, già tanto provati in questi ultimi anni a causa di vicende catastrofiche e per lo stato di abbandono in cui sono lasciati;

le condutture dell'acquedotto e del canale ENEL di Malnisio in un buon tratto, per cui circa 30 mila cittadini della zona di Maniago, Montereale Valcellina, Aviano, Roveredo, San Quirino, Vivaro e quella vicina sono oggi senza l'acqua sia per gli usi domestici, come pure per quelli agricolo e industriale.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quali iniziative abbiano preso o stiano per prendere urgentemente l'ANAS e l'ENEL per il ripristino delle opere di loro competenza onde giungere al più presto a porre rimedio ad uno stato disastroso che può diventare veramente drammatico. (4-08389)

MIROGLIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali difficoltà reali si frappongono alla definizione delle pratiche di riconoscimento della denominazione di origine controllata in base alla legge 3 febbraio 1963, n. 116, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, dei seguenti vini piemontesi: Cortese di Gavi; Malvasia di Castelnuovo Bosco; Vini dei Colli Tortonesi; Dolcetto di Diano d'Alba; Dolcetto delle Langhe monregalesi; Dolcetto d'Asti; Dolcetto di Dogliani; Dolcetto di Alba, per i quali da diversi mesi l'apposito

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

Comitato nazionale di tutela ha emesso i relativi pareri favorevoli che sono stati da tempo pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Poiché, come è noto, è indispensabile che la definizione di queste pratiche avvenga prima possibile rispetto alla successiva vendemmia per dare modo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di provvedere alla istituzione dei relativi albi dei vigneti ed agli organi di controllo di poter effettuare tutti i riscontri del caso, il malcontento tra le popolazioni interessate per detto inspiegabile ritardo è molto diffuso anche perché sono a conoscenza che per diversi altri vini di altre regioni le relative pratiche istruite contemporaneamente sono state da tempo definite. (4-08390)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è al corrente della situazione di estremo disagio nella quale l'Ente provinciale per il turismo di Catanzaro continua a tenere la benemerita associazione *Pro loco* del comune di Serra San Bruno. Il 21 settembre 1973 si sono svolte presso la detta *Pro loco* le elezioni per il consiglio direttivo, a seguito delle quali sono risultati eletti i signori Onda Maurizio, Iati Antonio, Matarozzo Francesco, Rachiele Vittorio, oltre al sindaco del comune che partecipa di diritto al consiglio. L'uscente commissario della *Pro loco* Malerba Benito ha verbalizzato l'esito della prova elettorale ed ha trasmesso gli atti all'Ente provinciale del turismo di Catanzaro che, ingiustificatamente, ha ritenuto di non dovere più dare notizia alcuna, lasciando nella più completa inattività l'associazione, nonostante l'importanza turistica di Serra San Bruno. L'interrogante chiede se il Ministro interessato non intenda intervenire con l'urgenza che il caso richiede al fine di sbloccare la situazione commissariale e di consentire al nuovo Consiglio direttivo eletto di svolgere pienamente la propria attività. (4-08391)

PICCHIONI, SPITELLA, SPERANZA E MOLE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se rispondono a verità le notizie sempre più insistenti apparse anche nella stampa, di una prossima applicazione in Italia da parte delle società assicuratrici del cosiddetto *constat amiable* per la liquidazione dei sinistri automobilistici, sistema che prevede un accordo fra le parti per la compilazione di un ver-

bale in comune da parte degli automobilisti coinvolti nello stesso incidente e che è stato finora applicato solo in Francia e in Belgio.

Date le preoccupazioni espresse da più parti circa un possibile aumento dei costi di liquidazione conseguente all'introduzione del *constat amiable*, con inevitabili riflessi sui premi di assicurazione fissati dalle tariffe RCA, gli interroganti desiderano conoscere quali garanzie siano state fornite da parte delle compagnie di assicurazione interessate circa l'effettiva economicità del sistema e se il Ministro non ritenga in assenza di tali garanzie di intervenire per controllare che l'introduzione del *constat amiable* non si traduca in un maggior onere per gli assicurati, attraverso appunto l'aumento dei costi dei sinistri, destinati fatalmente a ripercuotersi sui futuri livelli delle tariffe assicurative. (4-08392)

BALDASSARI, MILANI, BACCALINI, ZOPPETTI E VENEGONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per chiedere se sono a conoscenza della ristrutturazione in atto alla LABEN (Montedison elettronica) sita in Milano, azienda specializzata nel campo della strumentalizzazione scientifica altamente qualificata nei settori dell'elettronica applicata al campo nucleare, nonché in campo industriale per la registrazione cronologica di eventi e progettatrice e costruttrice di mini *computer* orientati al controllo di processo;

che tale ristrutturazione, nei piani esposti dalla Montedel prevede la chiusura di due settori: quello industriale e del calcolatore con conseguente licenziamento di 170 dei 370 lavoratori attualmente occupati, per i quali l'azienda ha proceduto alla sospensione del lavoro.

Tenuto conto degli aspetti negativi riguardanti la diminuzione dei livelli di occupazione, riferiti tra l'altro a personale altamente qualificato e specializzato, che difficilmente troverà collocazione altrettanto proficua e tenuto conto che tale settore di attività:

1) è caratterizzato da un basso impiego di capitali per posto di lavoro;

2) è strategicamente importante per la possibilità di influenzare positivamente gli altri settori produttivi;

3) vede la presenza per oltre il 50 per cento di capitale straniero;

4) è pressoché inesistente la ricerca scientifica;

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intendano promuovere i citati Ministri al fine di evitare e di impedire la dispersione del patrimonio umano e tecnico, di un settore vitale per la qualificazione della produzione nazionale dei beni strumentali e al fine di impedire la chiusura dei settori industriali e calcolatori della LABEN. (4-08393)

MENICACCI, FRANCHI E DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni.* — Per sapere quali effetti concreti ha il progetto di delibera predisposto dalla regione dell'Umbria circa un accordo di collaborazione e l'instaurazione di un accordo con la regione di Potsdam, città della Repubblica democratica tedesca;

per sapere se non ritenga anticostituzionale, oltre che anacronistico e grottesco, consentire ed avallare tali iniziative che attengono al settore della politica estera e che in ogni caso esulano dalle materie che la Costituzione conferisce alla competenza regionale;

per conoscere le eventuali iniziative che si intendono assumere per impugnare l'atto predetto ed evitare in futuro siffatte iniziative. (4-08394)

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se abbiano ritenuto opportuno disporre immediate ed approfondite indagini sulla ricostituzione, sotto la nuova definizione di « movimento socialista nazionale », del disciolto movimento di estrema destra « Ordine nuovo »; se i promotori e gli organizzatori dell'iniziativa siano gli stessi già identificati nel corso delle operazioni di scioglimento di « Ordine nuovo » e se, nel caso — una volta constatata la provocatoria recidiva — intendano applicare sanzioni più rigorose.

Chiede inoltre di conoscere « se siano già stati identificati gli ispiratori e gli eventuali finanziatori dei cosiddetti "nuclei politici socialnazionali", già operanti in alcune grandi città italiane e facenti capo alla predetta rinnovata organizzazione ».

Chiede infine di sapere « se non si ritenga necessario di predisporre più adeguati provvedimenti atti ad impedire che, con il ricorso a cavilli formali e a sotterfugi amministrativi, possano essere sostanzialmente vanificate e ridicolizzate le leggi e le disposizioni poste a salvaguardia della Costituzione repubblicana e dei valori della resistenza ». (4-08395)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia vero che presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Orvieto risultano dipendenti quattro infermieri socialisti (Vincenti, Pellorca, Morotti e Anselmi Alessandro) ai quali — oltre allo stipendio — sono state concesse lire 30.000 a testa per « rischio radiologico », assolutamente non dovute, come stabili anche la Commissione del rischio radiologico con il medico provinciale professor Ragno;

se sia vero che il Consiglio di amministrazione, per timore di veder annullata la predetta elargizione, in quanto illegale, e renderla stabile, ha deliberato di continuare il versamento della anzidetta somma di lire 30.000 mensili senza soluzione di continuità e sotto forma di « reperibilità », senza che alcuno degli amministratori avesse a che ridire, forse perché in linea con gli assessori del Comune, tutti appartenenti agli stessi partiti (PCI e PSI), i quali — pare — si sono recentemente deliberati l'assegno di circa lire 180.000 mensili, in nome della democrazia antifascista e proletaria;

se sia vero che il gestore del circolo ricreativo del PSI Parrini Alvaro, di Orvieto è stato assunto presso l'Ospedale civile di quel Comune senza concorso per la qualifica di inserviente; che è stato inviato ad Ancona a spese dell'Ospedale per frequentare un corso per tecnici di radiologia; che pur essendo giornaliero durante il corso predetto continuava a percepire lo stipendio normale, pur non prestando servizio; che dopo aver vinto il concorso per l'assunzione definitiva, oltre allo stipendio percepisce una gratifica di lire 50.000 al mese a titolo di rimborso di « spese di studio »;

quali iniziative si intendono prendere per impedire che l'Ospedale di Orvieto sia strumentalizzato allegramente a fine di parte, nell'assenza di qualsiasi rigido controllo da parte dell'Ente locale e delle autorità preposte. (4-08396)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

se sia vero che il bestiame da macello per il ricorrente consumo dei degenti dell'ospedale civile di Orvieto è acquistato dal consiglio di amministrazione con rappresentanti del PCI, PSI e DC solo presso il « Consorzio allevatori bestiame » di Orvieto, che è

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

una cooperativa comunista (di cui si interessa il signor Materazzo Marcello, assessore al comune di Orvieto per il PCI nonché fratello dell'allevatore che compera bestiame proveniente dai paesi dell'est europeo) tramite la comunista AIMA di Bologna;

se è vero che non è stata mai indetta alcuna asta pubblica, come prescritto per legge e quali disposizioni si intendono impartire per evitare il conclamato favoritismo.

(4-08397)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che presso l'ospedale civile di Orvieto (i cui amministratori tutti del PCI, PSI e DC, sembrano aver ricevuto avviso di reato dal procuratore della Repubblica di Orvieto) sono stati assunti 22 dipendenti, tra portantini, inservienti ed operai generici nel mese di luglio 1973, senza regolare concorso, come prescritto dalla legge, ma addomesticandolo ed ignorando le organizzazioni sindacali; e se sia vero che l'unica beneficenza dei predetti dipendenti era dovuta al fatto, che erano militanti dei partiti politici cui compete la gestione dell'ospedale; se sia vero che tra gli assunti alcuni avevano superato i limiti di età e, in caso positivo, quali provvedimenti intendono assumere per annullare le assunzioni apparse illegali onde indire un regolare concorso aperto a tutti i cittadini bisognosi di una stabile occupazione, senza discriminazioni e senza favoritismi.

(4-08398)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se si intende assicurare la estensione del metanodotto alle vaste zone dell'orvietano e dell'amerino nella provincia di Terni e quale è il pensiero dell'ENI, a suo tempo interessato, a proposito, attesa la proporzione evidente tra l'investimento necessario e il mercato servibile, non importa se dal perugino, dal narnese o dalla Val di Chiana, onde completare un servizio per tutta la regione umbra, che ne ha essenziale bisogno a fini economici e sociali;

se è prevista e in quali direttrici la metanizzazione parziale o totale della finitima provincia di Rieti, che chiude ad est la provincia di Roma, specialmente a favore del nucleo industriale in via di espansione di Rieti-Città Ducale.

(4-08399)

MENICACCI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se e dove è possibile reperire il bilancio della Cassa nazionale del notariato, che dovrebbe servire all'assistenza pensionistica e mutualistica dei notai e a pagare differenze stipendi ai notai in sedi meno redditizie, per un giro di svariati miliardi, con il relativo conto patrimoniale;

se tale bilancio è sottoposto a controllo e da parte di chi e in particolare quale è il conto conclusivo per l'anno 1973.

(4-08400)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali il sindaco di Torri in Sabina (Rieti) Ermenegildo Polidori, condannato alla pena di giorni 20 di reclusione e lire 200.000 di multa dal pretore di Poggio Mirteto per aver costruito senza licenza edilizia non sia stato ancora sospeso dalle sue funzioni;

e per sapere quale esito ha ottenuto l'esposto inviato in proposito da oltre 60 cittadini di quel comune al prefetto di Rieti.

(4-08401)

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

come valuta la decisione presa dal Provveditore agli studi di Terni, il quale innovando in ciò rispetto ai suoi predecessori, ha accondisceso — prestandosi alla manovra politica della amministrazione comunale di Terni — a che alcune persone impegnate politicamente nella Regione Umbria, tutte appartenenti alla maggioranza socialcomunista, siano ammesse a tenere conferenze in vari istituti scolastici cittadini, e quindi veri e propri comizi politici ed una esposizione di tesi a senso unico calpestando lo stesso spirito della democrazia, e come considera la reazione manifestatasi nella stragrande maggioranza dei docenti e degli alunni insorti contro quella che giustamente viene considerata una politicizzazione della scuola a senso unico, anche in considerazione del fatto che gli incontri sono stati programmati a livello di vertice, senza, cioè, consultare minimamente quelle che sono le componenti essenziali della scuola, vale a dire il corpo insegnante, gli alunni, i familiari degli studenti;

come giudica il comportamento irresponsabile ed autoritario del Provveditore agli studi per questa iniziativa politica settaria che non ha precedenti nel nostro ordina-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

mento scolastico, criticata subito dal Collegio dei professori del liceo classico, tanto più perché deciso senza il parere dei capi di istituto, dei consigli dei professori, dei comitati scuola-famiglia e dei consigli di classe, organismi legali cui compete la gestione della scuola;

altresi, — atteso che il successore del predetto provveditore agli studi di Terni sembra aver dichiarato che condivide in tutto le scelte e le iniziative prese dal suo predecessore — quali disposizioni intende impartire per far sì che i partiti e la politica restino fuori della soglia delle aule scolastiche, tanto più che possono giovare altrimenti, ai fini della partecipazione, della variata articolazione dell'ordinamento del nostro Stato. (4-08402)

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

la destinazione attuale del bellissimo e monumentale palazzo Vitelli posto in piazza Garibaldi di Città di Castello (Perugia), già della principessa Isabella Boncompagni Vitelli, donato a porte chiuse al Vaticano e in particolare che fine hanno fatto i mobili antichi e le opere d'arte contenuti nel grande plesso immobiliare poi venduto all'università degli studi di Perugia (a quale prezzo?), con la prospettiva di utilizzarlo a fini scolastici, ma non più utilizzato;

se, attesa la disponibilità del predetto immobile, nonché la presenza in Città di Castello della scuola agraria, sia allo studio o meno il disegno di investire *in loco* una facoltà di agraria distaccata dalla università di Perugia e, in difetto, per sapere i motivi per i quali venne autorizzato il predetto infruttuoso investimento. (4-08403)

MENICACCI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che a tutt'oggi ostano alla liquidazione definitiva della pensione competente e più esattamente l'assegno integratore di cui alla legge n. 648 del 10 agosto 1950, articolo 49, spettante al signor Camillo Milotti fu Sebastiano nato a Tuoro (Perugia) il 6 aprile 1915 e ivi residente arruolato nell'arma dei carabinieri il 21 marzo 1936 e congedato per riforma dall'ospedale militare di San Gallo (Firenze) in data 13 febbraio 1945, poi vigile urbano alle dipendenze dell'amministrazione comunale di Tuoro, collocato a riposo il 1° luglio 1970 a seguito della legge 14 maggio 1970, n. 336. (4-08404)

SISTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che con il 12 luglio 1973 si è concluso il primo decennio di attuazione della legge di tutela delle denominazioni di origine dei vini (decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963), i cui lusinghieri risultati sono stati divulgati dal presidente dell'apposito comitato nazionale nel giugno scorso, a Siena, durante l'annuale Convegno dedicato ai vini tipici e pregiati —:

1) se la predetta disciplina — auspicata dal 1904 dall'onorevole Calissano di Alba, riproposta negli anni venti e trenta dall'onorevole Arturo Marescalchi e, finalmente, ottenuta nel 1963 consentendo, tra il 1966 e il 1973, la realizzazione della maggior parte dei riconoscimenti ritenuti necessari di vini a denominazione di origine « controllata » — potrà venire consolidata nei prossimi anni attraverso la migliore applicazione possibile della legge di tutela, dei disciplinari di produzione e dei regolamenti comunitari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

(È appena il caso di ricordare che, nei più recenti convegni vitivinicoli, gli esperti hanno concordato nell'opinione che si debba dare forza concreta alla disciplina nazionale e a quella comunitaria attraverso il potenziamento del servizio repressione frodi, del Comitato nazionale dei vini d'origine e dell'ufficio del MAF, che si occupa della vitivinicoltura);

2) che cosa si è fatto concretamente finora — allo scopo di divulgare presso i consumatori le debite informazioni sulla disciplina dei vini di qualità — soprattutto attraverso la televisione, la quale in verità ha dato posto a trasmissioni enogastronomiche pregevoli ma dedicate ad una minoranza di buongustai che, in questo periodo di austerità, non possono certo rappresentare la situazione della massa dei cittadini i quali desiderano semplicemente di essere garantiti dalla pubblica autorità intorno alla genuinità e autenticità dei vini posti in commercio;

3) se non ritenga giusto che gli aspetti economici e sociali della legge di tutela dei vini di origine richiedano di mirare non soltanto alla valorizzazione dei prodotti di particolare pregio (ad essi sarà riservata la denominazione di origine « controllata e garantita »), ma contribuire anche al miglioramento generale della produzione vinicola nazionale per assicurare ai vitivinicoltori maggiori ricavi e ottenere a livello quantitativo vini mediamente superiori a quelli del passato in tutte le regioni d'Italia, dove si è proceduto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

a riconoscimenti di denominazioni « controllate »;

4) se, a questi fini, non si debbano considerare punti fermi e scelte non più rinviabili il potenziamento degli organismi indicati dalla legge e la collaborazione delle regioni e degli ispettorati agrari, che ne dipendono. (4-08405)

DE VIDOVICH E BORROMEO D'ADDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere in base a quali criteri sono state estese le note restrizioni domenicali per l'uso dei veicoli privati che consumano carburante di derivazione petrolifera anche agli aeromobili che svolgono pubblicità aerea prevalentemente sopra gli stadi o su manifestazioni sportive e di massa nelle giornate festive;

se non si ritiene opportuno rivedere il provvedimento in quanto tali voli sono stati trattati alla stregua di voli turistici e da diporto mentre trattasi di attività lavorativa che può essere svolta esclusivamente o comunque prevalentemente durante i giorni festivi;

che in tal modo si costringano alla chiusura circa 30 aziende che operano nel settore mettendo sul lastrico 150 famiglie di addetti e di specialisti che difficilmente potranno travasare la loro esperienza e specifica preparazione tecnica in attività collaterale, tenuto conto della crisi che investe l'intero settore aereo;

accertato che le aziende in oggetto hanno già sborsato somme materiali a titolo di tasse imposte e concessioni governative, per poter svolgere attività lavorativa, che non potrà essere svolta.

Gli interroganti, premesso che il consumo nei giorni festivi di detti aeromobili è di soli 1.300 litri di carburante, chiedono se non sia il caso di revocare il provvedimento, posto che l'entità del danno prodotto alle aziende non è proporzionata alla modesta entità del carburante risparmiato, o in subordine se non si ritenga opportuno spostare in un giorno feriali i divieti in oggetto. (4-08406)

GRASSI BERTAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali immediati provvedimenti intende adottare contro la dilagante criminalità — specialità rapine — che ha raggiunto ormai nella città e nella provincia di Catania vertici im-

pressionanti ed insopportabili, tanto da far dichiarare al procuratore generale, in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario, che Catania ben può definirsi « la Mecca della delinquenza »;

se è a conoscenza del malessere che serpeggia tra le fila delle benemerite forze dell'ordine della città, giorno e notte continuamente esposte a tutti indistintamente i pericoli; malessere culminato nel contenuto di una lettera — abbastanza eloquente e significativa — apparsa, evidentemente non firmata, sul quotidiano di Catania del giorno 16 gennaio 1974, che rappresenta un ulteriore accorato appello alle autorità di polizia, un invito alla magistratura per una maggiore e più spedita rigidità nell'applicazione della legge, un avvertimento ai criminali (sono parole della lettera) « a non tirare troppo la corda per le conseguenze che potrebbe causare l'esasperazione di chi, al servizio dello Stato, si vede minacciato nella vita, con la certezza di lasciare la propria famiglia nel lutto e nella miseria »;

se intende impartire immediate disposizioni che autorizzino le autorità di polizia affinché la sorveglianza presso gli uffici postali (carentissimi negli ultimi tempi), istituti di credito, ecc. da parte delle benemerite forze dell'ordine, venisse effettuata anche da agenti in abito borghese e bene armati, in modo da potersi confondere tra la comune gente, sia per evitare d'essere facile ed inutile bersaglio alla mercé dei criminali (pronti sempre nel portare a segno il loro preparatissimo « piano di lavoro » che prevede la presenza — da eliminare innanzitutto — degli indifesi agenti), sia per bloccarli meglio nel corso della rapina scoprendone i complici che quasi sempre attendono, con l'auto in moto, all'uscita degli uffici presi di mira dai rapinatori. (4-08407)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

se siano vere le notizie diffuse negli ambienti universitari, soprattutto nelle città del centro e settentrione d'Italia, secondo le quali sarebbero in atto, contro gli studenti greci che frequentano quegli atenei, una pesante campagna di discriminazione e di violenza quando i predetti studenti non dimostrino avversione aperta contro il regime del loro paese;

se siano vere le notizie secondo cui presso l'ateneo bolognese sarebbe stato impedito sino

a qualche giorno fa agli studenti greci di non stretta osservanza « marxista » anche l'espletamento della stessa prova d'esame per la iscrizione, prevista per gli studenti di lingua straniera; e ciò, mentre la prova era prevista entro il settembre 1973;

quali provvedimenti intendano prendere i Ministri interessati contro coloro (studenti, professori od estranei) che si siano resi responsabili di sì grave illecito, commesso in danno di cittadini di nazione amica, cui ebbe anche ultimamente, durante la tragedia di Fiumicino, a rivolgere appello anche la massima autorità del nostro Stato. (4-08408)

GIRARDIN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se, con lo scadere della Gescal al 31 dicembre 1973 e dei Comitati di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, hanno provveduto ad assicurare la possibilità alle Commissioni di assegnazione degli alloggi messi a bando di concludere il lavoro già iniziato.

L'interrogante ritiene che per i più di 16 mila alloggi Gescal da assegnare in Italia (di cui 99 in provincia di Padova) sia necessario, data l'esigenza di soddisfare le richieste di abitazione dei lavoratori e l'aumento degli affitti, non attendere l'avvio delle nuove procedure previste dalla legge n. 865, ricominciando daccapo, che ritarderebbero di molto le assegnazioni, ma autorizzare gli organi esistenti per le assegnazioni a completare e definire il lavoro già iniziato.

(4-08409)

MENICACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che a seguito di parziale rovina delle mura delle carceri mandamentali di Montefalco (Peru-

gia), sede di pretura, le quali coincidono con parte delle storiche mura medievali di quel comune, il Ministero stanziò la somma di lire 60 milioni, messa a disposizione della civica amministrazione e che la giunta predetta ha ignorato il finanziamento del quale è stato stabilito lo storno;

per conoscere nonostante la colpevole inerzia della amministrazione comunale di Montefalco, i provvedimenti che si intendono assumere perché sia portata a compimento una opera che si appalesa estremamente necessaria e assolutamente indispensabile.

(4-08410)

BERLINGUER GIOVANNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — in rapporto alle precarie condizioni dell'Istituto nazionale della nutrizione, che potrebbe svolgere un ruolo rilevante nelle ricerche sulla nutrizione umana che acquistano oggi maggiore rilevanza a causa della crisi agricolo-alimentare. Malgrado questa necessità, l'Istituto della nutrizione si trova in difficoltà per i finanziamenti, in un vuoto dirigenziale per le dimissioni del presidente, nel rischio di perdere la sede — le linee che il Ministro intende seguire per risolvere i seguenti problemi:

a) l'utilizzazione dell'istituto nello studio organico della produzione e dei consumi alimentari del paese;

b) il finanziamento, adeguato a tale esigenza, delle attività dell'istituto, utilizzando anche le disponibilità di fondi della legge sull'educazione alimentare del consumatore;

c) il completamento dei ruoli dei ricercatori, che sono oggi ricoperti per poco più della metà, e la sistemazione del personale degli altri ruoli;

d) la soluzione a breve termine della sede dell'istituto;

e) la nomina del presidente. (4-08411)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti dell'impresa Valditerra di Novi Ligure, appaltatrice dei lavori di risanamento della linea ferroviaria Tortona-Novi, durante l'esecuzione dei quali, martedì 15 gennaio 1974, quattro operai sono morti, orribilmente maciullati da un locomotore in transito, un quinto è rimasto ferito ed altri due sono fortuitamente scampati alla disgrazia.

« Gli interroganti chiedono altresì se risulta al Ministro che la predetta società appaltatrice si è già resa responsabile di altri fatti del genere, del pari gravi e luttuosi, uno dei quali accaduto quattro anni orsono nei pressi della stazione di Alessandria, ove persero la vita cinque operai dipendenti, in circostanze analoghe.

« Gli interroganti chiedono ancora di sapere come mai la società Valditerra non sia stata immediatamente esonerata da ogni incarico di appalto dopo che un suo preposto fu dichiarato responsabile del pluriomicidio colposo accaduto in Alessandria, e abbia invece continuato ad appaltare altri lavori della stessa natura dei precedenti e della stessa pericolosità, malgrado le prove conclamate e giudizialmente accertate di inefficienza, di impreparazione e di totale indifferenza per la vita degli operai dipendenti.

« Gli interroganti chiedono infine di conoscere le vere intenzioni del Ministero dei trasporti relativamente alla abolizione, ripetutamente richiesta dalle organizzazioni sindacali, di tutti gli appalti ferroviari e in particolare di quelli che, impiegando quasi esclusivamente mano d'opera, si risolvono in appalti di forza lavoro, vietati dalle leggi in vigore, che consentono profitti esorbitanti a favore delle imprese, conseguiti con la violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, con l'imposizione ai lavoratori dipendenti di ritmi e di tempi di lavoro insopportabili, con lo sfruttamento sistematico anche dal punto di vista retributivo.

(3-02041) « FRACCHIA, DAMICO, FURIA, MIRATE, NAHOUM ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere i motivi per i quali è stata disposta la soppressione

dell'ufficio del registro di Acquapendente, causando così alle popolazioni di Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, San Lorenzo Nuovo, Proceno e Latera gravi disagi e danni economici e materiali, stante la notevole distanza, la precarietà e la scarsità delle vie e dei mezzi di comunicazione della zona con Viterbo, sede degli uffici finanziari.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere se, constatato quanto sopra e considerato che la zona di Acquapendente ha diritto incontestabile di priorità nella scelta, essendo la più disastrosa per depressione economica, lontananza ed ubicazione, il Ministero delle finanze non ravvisi l'opportunità di ripristinare al più presto un ufficio finanziario distaccato, al fine di venire incontro alle reali esigenze di quella popolazione.

(3-02042)

« SIMONACCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, perché riferisca alla Camera gli elementi acquisiti nell'ambito della sua competenza relativamente ai fatti, riferiti dalla stampa nazionale e che hanno suscitato profonda emozione dell'opinione pubblica, ai quali avrebbe preso parte il procuratore generale della corte d'appello di Roma.

(3-02043) « BOZZI, GIOMO, QUILLERI, FERIOLI, GEROLIMETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali, per conoscere i reali motivi che hanno improvvisamente portato e determinato il direttore generale dell'ANAS, a rassegnare le dimissioni da così alto incarico.

« Per conoscere, in particolare, se corrisponda al vero che la circostanza che le predette dimissioni siano state determinate da contrasti insanabili col Ministero dei lavori pubblici ed in tal caso chiede di sapere in che cosa siano consistiti i termini del contrasto.

(3-02044)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere quali siano gli orientamenti e le opinioni del Governo attorno alla ben nota polemica sorta all'interno dell'Alfa Romeo e che ha impegnato la presidenza di così importante industria italiana.

(3-02045)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali siano le responsabilità non tanto relativamente alla evasione di un ben noto detenuto dalle carceri di Civitavecchia, evasione; tra l'altro, drammaticamente conclusasi, quanto relativamente alla circostanza che il predetto detenuto forse da tempo era in possesso di armi.

« Chiede infine di conoscere quale sia il giudizio a seguito di così clamorosa vicenda che il Governo ritiene dare sulla organizzazione carceraria, tenendo conto che il fatto di Civitavecchia riguarda un carcere ritenuto modello dal punto di vista della interna regolamentazione.

(3-02046)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali siano le ragioni di obiettiva discriminazione in base alle quali all'Enopolo di San Pietro Vernotico non sarebbe stata attribuita la liquidazione finale, nonostante le precise affermazioni scritte del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi con sede in Bari contenute nella nota del 26 novembre 1973 rimessa da quel consorzio a varie persone aventi diritto in San Pietro Vernotico, con le quali affermazioni si stabiliva inequivocabilmente che la liquidazione sarebbe stata effettuata prima delle trascorse festività natalizie.

« Per conoscere ancora i motivi per i quali la liquidazione in lire per grado zucchero nei confronti delle diverse persone destinatarie della precitata nota del Consorzio agrario di Bari sia stata decisa in maniera ed in termini monetari notevolmente inferiori a quelli adottati per la Cantina sociale Sampieteano, la Cantina cooperativa riforma fondiaria di Celino San Marco ed altre organizzazioni.

« Per sapere infine se la discriminazione adottata vuole apparire una punizione nei confronti di scrupolosi agricoltori i quali, tra l'altro hanno prodotto quantità di vino notevolmente superiore nella qualità alle altre che hanno meritato superiori valutazioni economiche.

(3-02047)

« MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso:

che i prezzi al dettaglio dei generi di largo consumo sottoposti alla disciplina del

decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, continuano ad aumentare indipendentemente dalle limitazioni fissate dal decreto medesimo, in conseguenza della mancata adozione dei controlli e delle altre misure previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina dei prezzi e, in particolare, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 896;

che tale aumento è essenzialmente dovuto alla estesa ed impunita azione di incetta dei predetti generi da parte di identificabili speculatori che operano particolarmente nell'accaparramento delle materie prime per la produzione di prodotti di largo consumo e nella fase intermedia del processo distributivo;

che una politica di controllo dei prezzi non può limitarsi all'adozione di provvedimenti amministrativi esortativi ed inefficaci come dimostra, tra l'altro, il fallimento della campagna per l'acquisto e la distribuzione del grano da parte dell'AIMA;

che in particolare, il prezzo della semola per la produzione delle paste alimentari è mediamente aumentato dal 13 luglio 1973 ad oggi da 15 mila a 25 mila lire il quintale senza che fossero intervenuti motivi validi a giustificare tale ascesa e che, conseguentemente, l'aumento del prezzo al dettaglio delle paste alimentari di lire 70 al chilogrammo deciso col provvedimento del CIP n. 20 del 1973, viene a configurarsi come misura che, obiettivamente, recepisce le conseguenze dell'azione speculativa anziché colpirla;

che sono già annunciati ulteriori onerosi aumenti per le consegne di semola dal prossimo febbraio —

se è a conoscenza della situazione descritta e, in particolare:

a) quali urgenti e decisi provvedimenti intenda adottare per colpire la speculazione in atto nel campo della commercializzazione dei grani duri e della semola per paste alimentari, che ha radici principalmente nel nostro Paese in quanto la produzione nazionale di grano duro copre all'incirca il 90 per cento del fabbisogno;

b) quali misure intende promuovere per assicurare l'approvvigionamento di semola a prezzo non speculativo alle decine di piccoli e medi pastifici, situati soprattutto nel Mezzogiorno che, ligi alle disposizioni che fissano il prezzo al dettaglio delle paste alimentari non possono sottostare alle condizioni soffocatrici imposte dai grandi produttori e dagli altri fornitori di semola e sui quali incombe, perché costretti a lavorare in perdita, la mi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

naccia della cessazione dell'attività con gravi ripercussioni sui livelli di occupazione e con il conseguente vantaggio di mercato e di profitto per i grandi produttori industriali che operano nel settore.

(3-02048) « BRINI, D'ANGELO, BASTIANELLI, MILANI, DAMICO, GIADRESKO, PERANTUONO, SCIPIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se è vero che i lavori in vari tratti della nuova direttissima ferroviaria Roma-Firenze, specialmente nei tratti più progrediti (Settebagni-Città della Pieve di 122 chilometri) rischiano di essere sospesi per mancanza di fondi;

quale destinazione specifica dovrebbero avere i sessanta miliardi chiesti per approntare i più pesanti oneri derivanti dall'aumento dei costi (distinti per materiale e mano d'opera) e se è vero quanto si addebita al Ministro secondo le cui recenti dichiarazioni "i duecento miliardi previsti per la Firenze-Roma diventeranno seicento"; in caso positivo, se non sia dell'avviso che la direttissima si appalesa sin d'ora e ufficialmente come la più costosa, la più faraonica di tutte le opere pubbliche avviate in Italia, come spiega questo triplicarsi dei costi che non trova riscontro proporzionale nei rincari correnti; e quale rapporto pensa debba avere questa inquietante richiesta di incremento dei fondi con i programmi relativi agli altri settori;

in quale rapporto si trova la realtà, la sua previsione, con la realtà del parco macchine, dell'erogazione di energia, con le opere minori destinate ai pur importantissimi servizi regionali e pendolari e in particolare per sapere quali elettrotreni e quali vagoni saranno impiegati sulla nuova direttissima, se questi sono disponibili sul mercato e quanti sono in fabbricazione al momento attuale e quando saranno pronti; quale fonte di energia sarà usata per l'incremento del traffico ferroviario;

infine, se non crede che sia del tutto inutile continuare a sfornare programmi che ben presto si appalesano superati dagli eventi, facendoli approvare con pronunce del CIPE che non si dimostra in grado di prevedere o controllare i prezzi di cinque anni, come pure attribuire una veste di globalità a programmi che si rivelano poi meramente settoriali.

(3-02049)

« MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e delle finanze e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere se il consiglio di amministrazione dell'ISVEIMER abbia adottato nei confronti del direttore generale un provvedimento di anticipata rescissione del contratto di lavoro ed un contestuale rinnovo dello stesso per un periodo eccedente quello previsto dal precedente contratto.

« Nel caso affermativo si chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri abbiano già adottato od intendano adottare di fronte ad una deliberazione che si presenta in sostanziale e formale contrasto con norme di legge.

(3-02050)

« SCOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del problema dell'ufficio di collocamento nella città e nella provincia di Milano: esso richiede una rapida soluzione. L'ufficio in questione è attualmente sistemato in uno stabile demaniale di via Duccio di Buoninsegna, 21 che non offre sia per l'ubicazione in zona periferica sia per la disponibilità dei locali le garanzie e la funzionalità che il servizio richiede.

« Ci sono inoltre carenze igieniche dovute alla insufficienza di impianti di aerazione in particolare nei locali seminterrati dove si registra notevole affluenza di pubblico.

« Se è vero che la città di Milano presenta un costante aumento quotidiano di lavoratori immigrati alla ricerca di un posto di lavoro, bisogna prendere in immediata considerazione questo dato inconfutabile dal quale si deve partire per predisporre un piano che risolva il problema. I lavoratori infatti sono costretti a recarsi giornalmente all'ufficio di collocamento, sino a quando non verranno avviati ad un lavoro: e proprio la dislocazione irrazionale di questo ufficio comporta oneri finanziari considerevoli vuoi per la distanza dalle altre zone periferiche, vuoi per la difficoltà di raggiungerlo negli orari di ufficio.

« Una soluzione del problema potrebbe essere quella di decentrare tale ufficio in piccole sezioni che troverebbero sistemazione nei 20 centri istituiti dal comune di Milano per l'attuazione del decentramento amministrativo. Ci sarebbero in questo caso locali nuovi e idonei: la funzionalità è peraltro garantita dal fatto che le sezioni anagrafiche di quartiere,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

i comitati sanitari locali eccetera, vi operano perfettamente.

« La soluzione del problema risolverebbe anche il gravoso onere dei trasporti per i lavoratori, faciliterebbe l'occupazione negli stessi quartieri in cui i cittadini che chiedono collocazione abitano: ma è necessario ristrutturare l'ufficio di collocamento adeguando anche l'organico del personale, attualmente molto carente, alle nuove esigenze funzionali.

« Gli interroganti non chiedono un massiccio trasferimento di personale, stante il livello retributivo dello stesso e l'alto costo del tenore di vita della città di Milano ma un potenziamento immediato dell'ufficio con almeno 150 elementi da reclutare con concorso regionale e con il vincolo per i vincitori di non chiedere trasferimenti in altre province almeno per un periodo di tempo determinato.

(3-02051)

« MOSCA, COLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere se corrispondano al vero le notizie ampiamente diffuse dalla stampa italiana secondo le quali ad un noto magistrato in servizio presso la giustizia di Roma, sarebbero pervenute cartoline contenenti oltraggiosi disegni e gravi minacce, e che apparterrebbero ad una facilmente individuabile fonte politica.

« In particolare se le predette cartoline avrebbero riferimento con un gravissimo procedimento penale in istruzione a Roma, del quale procedimento penale il predetto magistrato si interesserebbe e se infine corrisponda al vero la notizia in base alla quale le predette missive avrebbero lo scopo di intimidire il magistrato cercando di condurlo coattivamente verso soluzioni favorevoli ad imputati di così gravi delitti.

(3-02052)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della difesa e degli affari esteri, per sapere, atteso che una delle più profonde piaghe della società è stata e rimane tuttora la vendita delle armi da parte di mercanti più o meno clandestini, i quali vedono continuamente rafforzarsi il proprio potere, ma soprattutto da parte dell'URSS e dall'USA in maniera preponderante, ai quali si sono aggiunte l'Inghilterra e la Francia tutte abilissime nello sfruttare i conflitti limitati, mani-

festatisi negli ultimi 30 anni senza soluzione di continuità, ieri verso l'Estremo Oriente oggi verso il Medio Oriente, sempre verso i paesi, del terzo mondo, che ne necessitano (per una spesa di 2.000 miliardi di dollari spesi negli ultimi anni in armamenti) per evidenti motivi tecnologici e politici per i loro conflitti interni, se l'Italia approfitta della detta situazione, quindi, se partecipa al predetto mercato come esportatrice di armi e in che misura, quante persone sono impiegate nel nostro Paese nella industria bellica e quali cifre caratterizzano il carattere economico del mercato anche in rapporto al prodotto lordo nazionale, quanto meno limitatamente al traffico non coperto dal segreto militare.

(3-02053)

« MENICACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è al corrente dello stato di agitazione proclamato dal Sindacato nazionale degli ispettori del lavoro (ANIL-UIL) a seguito del grave stato di disagio procurato agli stessi dall'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836, concernente il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

« Tale legge che avrebbe dovuto adeguare all'attuale costo della vita le indennità previste dalla vecchia legge n. 692 del 1961, si è rivelata del tutto inadeguata allo scopo, peggiorando addirittura la situazione.

« Come è noto la indennità di missione ha una duplice funzione: coprire le spese che il funzionario incontra nell'espletamento del servizio fuori dall'ufficio, e di compensarlo per il maggior disagio che incontra operando all'esterno.

« Per gli ispettori del lavoro tale disagio si concretizza nei rischi derivanti dai continui spostamenti in ogni tempo e luogo, nell'ambito della provincia o anche al di fuori di essa; in quelli dipendenti dalle obiettive situazioni di pericolo esistenti nelle aziende e nei cantieri di ogni specie; nei rischi connessi con l'attività di polizia che, per gli ispettori del lavoro, ufficiali di polizia giudiziaria che vigilano sulla esecuzione di tutte le leggi del lavoro, rappresenta il normale e quotidiano impegno per la tutela dei lavoratori.

« Allo stato attuale invece il trattamento economico di missione, per coloro che operano entro un raggio di 80 chilometri, consi-

ste in una quota oraria di ammontare medio talmente irrisorio da non consentire nemmeno la consumazione del pasto in un modestissimo ristorante.

« Se a ciò si aggiunge il rimborso per l'uso del proprio mezzo di trasporto, fissato in lire 43 al chilometro quando il prezzo della benzina era di lire 162 al litro, e limitato comunque agli spostamenti da comune a comune (restando a carico del funzionario le spese per gli spostamenti nell'ambito dei centri abitati, notoriamente più ingenti) appare chiaro come gli ispettori del lavoro, nello svolgimento della loro indispensabile attività di tutela della classe lavoratrice, vengano maggiormente danneggiati dalla nuova disciplina, tenuto conto anche che il servizio svolto nei capoluoghi sede dell'ufficio ed entro un raggio di 12 chilometri non comporta la corresponsione di alcuna indennità.

« Si ricorda che l'uso del mezzo proprio non è stato concesso per una maggiore comodità degli ispettori del lavoro, bensì per ragioni di pronto e rapido intervento, per sopperire a deficienze organiche dell'amministrazione e per poter raggiungere località non servite o mal servite dai mezzi pubblici di trasporto.

(3-02054)

« COLUCCI, FROIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza della rovinosa corsa alla speculazione edilizia che sta facendo scempio della costiera amalfitana, ove interi tratti di costa boscosa sono stati distrutti con mine e deturpati da colossali costruzioni.

« Gli interroganti in modo particolare si riferiscono a due dei più gravi episodi di pirateria edilizia:

1) la costruzione, non autorizzata, di un albergo in località " Fuenti " (Vietri sul mare - Salerno), ad opera dell'ingegner Mazzitelli;

2) la sistematica e progressiva distruzione di una parte della costiera in località denominata " Capo d'Orso ", per opera di una cava di pietra.

« Nel primo caso (Fuenti) il costruttore ingegner Mazzitelli, ha sbancato una intera collina boscosa strapiombante sul mare, sotto il ridente villaggio di Raito, collina che delimitava una suggestiva spiaggia ricca di vegetazione e di una sorgente d'acqua dolce attualmente scomparsa. Sullo sbancamento effettuato, il Mazzitelli ha edificato una enorme

costruzione di sette piani ad uso albergo; la costruzione non era stata autorizzata, anzi più volte ne era stata impedita la realizzazione, sia con ordinanza comunale sia con diffida della sovrintendenza di Napoli. Malgrado le numerose proteste di cittadini, di studiosi, di turisti e dello stesso sindaco di Vietri, malgrado le interrogazioni presentate in Parlamento (che sono rimaste purtroppo prive di una doverosa risposta), malgrado la sentenza definitiva della magistratura che intimava la demolizione e il ripristino, questo prepotente e potente speculatore (ingegner Mazzitelli) forte di chissà quali protezioni, ha potuto ultimare la costruzione del mostruoso albergo, squallido e deturpante anche dal punto di vista architettonico; ha potuto dare inoltre inizio ad un'altra opera di sbancamento a monte dello stesso albergo, aggredendo la stupenda montagna che sovrasta la costiera, per costruire una strada naturalmente preparata per altri abusi ed altri scempi edilizi.

« Il secondo caso riguarda la località " Capo d'Orso " ove una cava, non si sa bene da chi autorizzata, sta devastando una delle più famose località della costiera amalfitana, nota per la sua naturale selvaggia bellezza, e sta mettendo in serio pericolo la incolumità di chi transita la strada della costiera per le continue frane, causate ad arte, da irregolari demolizioni di roccia. Anche in questo caso, nonostante la denuncia all'autorità giudiziaria di Salerno, la cava continua il suo lavoro demolendo la montagna prospiciente il mare di Capo d'Orso, abbattendo alberi, distruggendo per sempre un paesaggio ineguagliabile.

« Gli interroganti chiedono quali provvedimenti intendono prendere il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'interno in ordine a quanto esposto, per fermare lo scempio e salvare ciò che resta della costiera amalfitana, e se non intendano intervenire nei confronti dell'ingegner Mazzitelli dando piena applicazione al deliberato della magistratura.

(3-02055) « BIAMONTE, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, DI MARINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere che cosa intendano fare in difesa di quei commercianti che domenica 23 dicembre 1973, alla notizia diffusa dalla RAI-TV secondo cui era permesso agli esercenti delle varie categorie di osservare l'orario ordinario,

anche in quel giorno festivo, in quanto giorno vigilia delle feste e del lungo "ponte" natalizio, i quali in ottemperanza di ciò hanno tenuto aperto i negozi.

« In molti comuni, tra i quali quello di Piacenza, tutti costoro sono stati fatti oggetto di pesante contravvenzione e, addirittura di deferimento su denuncia dell'autorità comunale, alla magistratura, quando è stato accertato che la regione Emilia e Romagna aveva confermato anch'essa il permesso festivo suindicato per i commercianti e non era stato possibile diramarlo tramite il comune di Piacenza non essendo stato trovato in ufficio quella domenica, persona alcuna, dagli incaricati della regione.

« Per sapere, infine, se non sia il caso di prendere provvedimenti contro quelle autorità comunali, che, ignorando e obliterando un'autorizzazione governativa impongono ingiuste noie e spese a benemeriti cittadini, quali i commercianti, già così pesantemente colpiti dalla crisi economica in atto.

(3-02056)

« TASSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per sapere se è informato che in Salerno la spirale della violenza fascista ha ripreso la sua piena attività.

« Il 14 gennaio 1974 un gruppo di fascisti ha scardinato i cancelli ed è penetrato nella università di Salerno devastando e distruggendo tutto quanto si trovava nell'atrio. La operazione è stata firmata, ancora una volta, con le scritte di "Avanguardia nazionale" e "Fronte della gioventù"; svastiche naziste sono state dipinte sul pavimento e sui muri. Nel corso dell'azione vandalica e devastatrice della squadraccia fascista due cittadini venivano feriti, uno dei quali, pare, gravemente.

« La vigliaccata fascista del 14 gennaio 1974 è stata preceduta da una larga propaganda con scritte murali che recano offesa alla Repubblica, alle istituzioni democratiche, alla Costituzione democratica ed antifascista ed esaltano il regime fascista e la dittatura cilena e spagnola. Altre scritte rivolgono volgari accuse ed attacchi al giudice presso il tribunale di Salerno dottor Gentile che ha istruito il processo per l'uccisione avvenuta il 7 luglio 1972 del giovane missino Falvella. Anche queste scritte portano una ben precisa firma: "Avanguardia nazionale" e "Fronte della gioventù".

« È chiaro quindi che non è difficile, volendo, individuare e colpire mandanti ed esecutori.

« Rinunciare alla severità, cercando deliberatamente di voler ignorare i mandanti firmatari delle gravi provocazioni, significa, fra l'altro, volere alimentare il preciso disegno fascista di sviluppare a Salerno e nella sua provincia un clima di provocazione, di violenze e di disordine anche in vista del processo per i fatti del 7 luglio 1972.

(3-02057)

« BIAMONTE, DI MARINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere, di fronte alle smentite e conferme di cui si dà notizia attraverso la stampa, se rispondono a verità le gravissime affermazioni fatte dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma in merito ad inammissibili atti di interferenza attribuiti alla polizia e, in particolare, a quell'ufficio "affari riservati" che fu già chiamato in causa a proposito del rinvenimento di documenti di particolare rilievo durante la perquisizione a Padova nella abitazione del fascista Eugenio Rizzato;

se ha fondamento l'affermazione che "si alimenta un corpo separato da Milano a Roma" e che, circostanza questa ancora ribadita dal procuratore generale Spagnuolo nel corso della conferenza stampa con la quale si sarebbero dovute smentire tutte le precedenti affermazioni, il telefono dello stesso dottor Spagnuolo sarebbe sotto controllo;

per conoscere, inoltre, quale sia stato il ruolo svolto in lunghi anni di assegnazione al Ministero dell'interno dal questore Angelo Mangano e in base a quali compiacenze o tolleranze potevano verificarsi collusioni fra esponenti della polizia e gli ambienti mafiosi, sino ad alimentare le gravissime affermazioni secondo le quali si giunse a commettere il reato di frode processuale e falso per mascherare o tali collusioni fra mafia e polizia o contatti fra uomini politici ed esponenti mafiosi;

per sollecitare, infine, l'immediata comunicazione al Parlamento delle iniziative che al riguardo il Governo intende assumere per sradicare le gravi deviazioni che risulterebbero dalle affermazioni del procuratore generale Spagnuolo o per colpire, qualora i fatti dovessero risultare infondati, chi si arroga il diritto di sollevare l'opinione pubblica contro la credibilità delle istituzioni con dichiarazioni che non trovano riscontro nella realtà e per dire, in ogni caso, una parola definitiva e tranquillizzante su fenomeni gravissimi la

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1974

cui definizione non può essere lasciata all'arbitrio ed alle scelte di singole persone per quanto qualificate.

(3-02058)

« VINEIS ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo in merito al provvedimento gravissimo di sospensione di 6.000 operai nel complesso Lancia di Torino e Chivasso.

« Tale provvedimento, che si inserisce nella situazione particolare torinese ormai drammatizzata dagli effetti della crisi energetica coinvolge pesantemente i lavoratori del detto complesso già da tempo soggetti alle vicissitudini di una perdurante, difficile congiuntura aziendale.

« L'interrogante chiede pertanto al Governo di definire scelte politiche, organiche e coerenti, atte al superamento dell'attuale crisi e delle vigenti norme restrittive. Tutto ciò nell'ambito di un modulo di sviluppo che, senza demagogie e mistificazioni teoriche, sia capace di produrre quella diversificazione produttiva indispensabile a neutralizzare le conseguenze e i contraccolpi degli attuali problemi dell'industria automobilistica.

(3-02059)

« PICCHIONI ».

INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere:

come spiegano che la regione Umbria nella progressiva crisi degli enti locali indebitati per oltre 500 miliardi di lire vede diminuire continuamente e in misura preoccupante la sua popolazione, la sua produzione e i dati statistici della sua economia, le grandi vie di comunicazione autostradali e ferroviarie scivolare ai suoi fianchi, gli aeroporti senza essere inseriti nei traffici aerei nazionali, inattuati i più essenziali progetti di servizi sociali; mentre si sente sistematicamente ignorata dalla grande stampa e dalla RAI-TV, eterna confinata, paga soltanto delle sue tradizioni, negata agli sbocchi ad una efficienza tecnica e culturale cui ha fermamente di-

ritto, votata ad estinzione attraverso il suo polmone d'acciaio rappresentato dalla società "Terni", sul cui status economico-finanziario parlamentariamente non si riesce mai a sapere nulla;

come mai, in particolare il Comitato interministeriale per la programmazione economica non fa parola della società "Terni" nel piano essenziale per l'industria termoelettronucleare;

come mai Genova e Milano sono destinate al monopolio quasi assoluto nella costruzione di reattori industriali, pur essendo acquisito che la "Terni" è particolarmente qualificata in questo settore;

come potranno sopravvivere i tanti piccoli e medi complessi industriali legati ai destini della "Terni" e condannate al destino di inerti comprimari della crescente crisi socio-economica di tutta la regione, che regredisce e muore ogni giorno di più;

se gli umbri, i quali hanno visto messi nel dimenticatoio i vari ordini del giorno e le mozioni votati all'unanimità dalla Camera dei deputati nel 1960 e nel 1966 in favore della sua economia ed hanno dovuto amaramente constatare la mancata attuazione del proprio "piano regionale di sviluppo del 1960" - il primo in Italia - e dell'aggiornato "schema economico" del 1967, fermo restando il carattere di "libro di sogni" del nuovo piano economico approvato col solo voto della maggioranza social-comunista nel dicembre 1973 dal consiglio regionale dell'Umbria, per farsi ascoltare dal Governo o per avere l'onore di una citazione devono necessariamente indursi ad una protesta, che non sia fatta di parole e di gesti civili (a nulla sono valsi ad oggi i ricorrenti scioperi generali nei quali non crede più nessuno) ma si manifesti a mezzo di barricate, di auto bruciate, di selciati divelti, di treni fermati, di pestaggi con le forze dell'ordine e, quindi, in che modo, in quale misura, attraverso quali provvidenze ed incentivi particolari il Governo ha dimostrato di ascoltare la voce di questa regione o di volerle venire incontro nell'immediatissimo futuro per garantirle un avvenire degno di un paese civile.

(2-00451)

« MENICACCI ».